# SENATO DELLA REPUBBLICA

## III LEGISLATURA

# 209ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

**Presidenza del Vice Presidente BOSCO,**

**indi del Presidente MERZAGORA**

## INDICE


**Autorizzazioni a procedere in giudizio:**

Trasmissione di domanda . . . . . *Pag.* 10152

**Congedi** . . . . . 10151

**Disegni di legge:**

Annunzio di presentazione . . . . . 10151, 10201

Approvazione da parte di Commissione permanente . . . . . 10202

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti . . . . . 10201

Presentazione di relazione . . . . . 10152

« Norme per la classificazione e vendita degli oli di oliva » (10), *d'iniziativa del senatore Salari;* « Classificazione ufficiale degli olii di oliva » (279) (Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva » [10-279]):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10152 e *passim*
BERTOLI . . . . . 10177, 10190, 10193
BOLETTIERI . . . . . 10176, 10181, 10185
BOSI . . . . . 10179, 10184
CARELLI, *relatore* . . . . . 10153 e *passim*
CARUSO . . . . . 10176 e *passim*
DE LEONARDIS . . . . . 10171, 10175, 10195
GENCO . . . . . 10186
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste* . . . . . 10198 e *passim*
MASCIALE . . . . . 10170
MILILLO . . . . . 10169 e *passim*
MONNI . . . . . 10180 e *passim*
OLIVA . . . . . 10173, 10182


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . *Pag.* 10158 e *passim*
SALARI . . . . . 10182, 10184
SANSONE . . . . . 10172 e *passim*

**Inchiesta parlamentare:**

Deferimento di proposta all'esame di Commissione permanente . . . . . 10202

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . 10205

Annunzio di risposte scritte . . . . . 10152

**Per le festività natalizie:**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 10204
CINGOLANI . . . . . 10202
SEGNI, *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno* . . . . . 10203

**Petizione:**

Annunzio . . . . . 10202

**ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni** . . . . . 10209

# Presidenza del Vice Presidente BOSCO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

C A R E L L I , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

## Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Chabod per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo s'intende concesso.

## Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

*dei senatori Desana, Ferrari, Piasenti, Zannini, Bolettieri e Pajetta*:

« Modificazioni alla legge 9 giugno 1901, n. 221, concernente la costituzione dei consorzi obbligatori di difesa contro la grandine » (880);

*dei senatori Montagnani Marelli, Roasio, Pessi, Bertoli, Mammucari, Gramegna, Caruso, Scotti e Gombi*:

« Verifica quadriennale dei misuratori di gas » (881);

*del senatore Braccesi*:

« Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Pracchia, Orsigna e Pontepetri del comune di Pistoia, con capoluogo nella frazione Pracchia e con la denominazione di Pracchia » (882);

*dei senatori Zanoni, Caleffi, Macaggi e Di Prisco*:

« Modifica al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, tendente ad includere la laurea in lettere e filosofia conseguita presso le Università fra i titoli validi per l'ammissione ai concorsi ai posti di direttore didattico » (883);

*dei senatori Benedetti, Vallauri e De Unterrichter*:

« Aggiornamento dei trattamenti di previdenza regolati da convenzioni speciali stipulate in applicazione dell'articolo 86 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 » (884);

*del senatore Angelini Cesare*:

« Indennità speciale annua ai vice-brigadieri, graduati e militari in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (885);

*del senatore Amigoni*:

« Istituzione dell'Ispettorato generale della circolazione e del traffico presso il Ministero dei lavori pubblici » (886).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

**Annunzio di presentazione di relazione**

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazione a procedere), il senatore Riccio ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Adeguamento delle indennità di servizio penitenziario spettante al personale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena » (344-*B* e *Doc.* 36).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

P R E S I D E N T E . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Cervellati, per i reati di cui agli articoli 18, prima parte e secondo capoverso, 22 e 24, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso alla autorità di pubblica sicurezza e rifiuto di obbedire all'ordine di scioglimento) (*Doc.* 46).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la classificazione e vendita degli oli di oliva » (10), d'iniziativa del senatore Salari; « Classificazione ufficiale degli oli di oliva » (279) e approvazione del disegno di legge: « Norme per la classificazione e vendita degli oli di oliva » (10-279)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la classificazione e vendita degli oli di oliva », d'iniziativa del senatore Salari; « Classificazione ufficiali degli oli di oliva ».

Prima di dare la parola al relatore, comunico che sono stati presentati altri tre ordini del giorno, che si devono intendere già svolti dai presentatori nel corso dei loro interventi in sede di discussione generale.

Si dia lettura di tali ordini del giorno.

R U S S O , *Segretario*:

Il Senato,

ritenuta la necessità di aggiornare lo elenco dei metodi ufficiali di analisi per gli oli e i grassi, tenendo conto dell'esperienza scientifica degli altri Paesi;

poichè il metodo Fitelson, per rilevare la presenza di olio di tè negli oli di oliva, da oltre 20 anni è adottato in tutto il mondo;

considerata inoltre la esigenza di unificare e riorganizzare i servizi di vigilanza e di repressione delle sofisticazioni dei prodotti alimentari,

invita il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a dare disposizioni perchè il metodo Fitelson sia incluso nell'elenco suddetto;

impegna il Governo a predisporre con ogni sollecitudine un disegno di legge diretto alla organizzazione di un Servizio unico nazionale per la vigilanza e la repressione delle frodi alimentari, articolato in uffici periferici appoggiati ai laboratori di igiene e sanità delle Amministrazioni provinciali e dotato di un organico efficiente e di attrezzature e mezzi adeguati.

MILILLO, SANSONE, CIANCA, BARBARESCHI, MARIOTTI

Il Senato,

constatato che un notevole incentivo alle frodi e sofisticazioni nel commercio dell'olio di oliva è rappresentato dal suo alto prezzo e dalla produzione alta di oli di non buona qualità, ritiene indispensabile l'adozione di adeguati provvedimenti legislativi per provvedere:

*a*) all'impianto di nuovi oliveti e al rinnovamento dei vecchi impianti;

*b*) al miglioramento della produzione di olio di oliva, garantendone la purezza e i caratteri organolettici che ne fanno un prodotto veramente pregevole e utile all'alimentazione;

*c*) all'incremento del consumo, favorendo la diminuzione dei prezzi per i consumatori.

Invita il Governo a presentare nel più breve tempo possibile organici provvedimenti legislativi per lo stanziamento di particolari fondi perchè:

*a*) i coltivatori diretti in ispecial modo possano attuare conversioni colturali con lo impianto di nuovi oliveti sulla base delle disposizioni della legge n. 839 emanata a questo scopo il 6 luglio 1956;

*b*) venga favorito l'impianto e l'esercizio di oleifici sociali cooperativi, capaci di provvedere alla produzione di olio d'oliva di qualità pregiata;

*c*) sia incrementata la propaganda e la assistenza perchè i nuovi impianti di oliveti e il rinnovamento dei vecchi impianti e la loro coltivazione rispondano ai criteri della più razionale e moderna tecnica.

Perchè gli scopi di un incremento e miglioramento della produzione olivicola ed olearia possano essere raggiunti, si rende altresì indispensabile provvedere ad emanare nuove disposizioni per:

*a*) ridurre gli affitti degli oliveti per incoraggiare gli affittuari ad una razionale coltivazione;

*b*) incrementare la concessione ai contadini e loro associazioni e cooperative di oliveti incolti o mal coltivati, o suscettibili di incrementi di produzione e di terreni incolti adatti alle trasformazioni in oliveti, modificando in tale senso le leggi vigenti in materia di terre incolte o mal coltivate.

DE LEONARDIS, BOSI, RUGGERI, CARUSO, SIMONUCCI, GRAMEGNA, RISTORI, MARABINI, BERTOLI

Il Senato,

considerato che la sola difesa e valorizzazione della genuinità dell'olio di oliva sono strumento efficace ma insufficiente a risolvere il problema generale della olivicoltura italiana specie collinare,

invita il Governo a predisporre organici provvedimenti per favorire maggiormente gli olivicoltori:

*a*) con la costituzione di cooperative e di consorzi per la costruzione e la gestione di oleifici sociali atti a produrre le migliori qualità di olio;

*b*) con il rinnovamento degli oliveti ormai vetusti per migliorare la produzione;

*c*) svolgendo una politica olivicola indirizzata a favorire la diminuzione dei costi e il più largo consumo degli oli di oliva;

*d*) adottando tutte le misure più rigorose idonee a prevenire e reprimere tutte le frodi in materia.

ZACCARI, SALARI, DESANA, BOLETTIERI

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

* C A R E L L I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dopo l'ampia discussione qui al Senato del disegno di legge sulla classificazione degli oli ed in parte del disegno di legge n. 180 circa l'imposta di fabbricazione sui medesimi potrebbe sembrare superfluo un intervento del relatore ed il relatore potrebbe benissimo rimettersi alla relazione scritta. Ritengo però necessario, onorevoli colleghi, fare alcune considerazioni anche per rispondere in parte ad alcune dichiara-

zioni fatte da colleghi, secondo gli stessi, nell'interesse della verità. E nell'interesse della verità compete al relatore chiarire alcune situazioni e precisare alcune definizioni.

La relazione fa riferimento alla straordinaria importanza del patrimonio olivicolo italiano, patrimonio che, secondo i dati statistici enunziati dal nostro Presidente onorevole Menghi, fa raggiungere al nostro ordinamento olivicolo nazionale la cospicua somma di 166 milioni di olivi, distribuiti soprattutto nell'Italia meridionale e nelle Isole. Dirò ancora di più: che la produzione ormai dopo le gelate del 1956 è in via di miglioramento, che attraverso le provvidenze governative, previa approvazione di alcuni disegni di legge in merito al potenziamento della olivicoltura, l'olivicoltura nazionale avanza sulla via del miglioramento non soltanto quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Ed è appunto tenendo come base questa considerazione che noi non possiamo assolutamente scivolare sugli argomenti di carattere chimico. Io qui ho sentito parlare con molto interesse di sintesi, di formule chimiche, di formule di struttura. Abbiamo sentito parlare di acido stearico, acido oleico, eccetera, abbiamo sentito parlare persino dei doppi legami che favoriscono nell'organismo l'assimilazione cellulare. Abbiamo sentito parlare di scissione, di esterificazione, di sintesi di sostanze proteiche, ci sono state esposte formule di struttura analizzate nella maniera più minuta, alla maniera dell'onorevole Bolettieri al quale ha fatto seguito l'interessante esposizione dell'onorevole Alberti. E l'onorevole Pasqualicchio, da buon medico, ha seguito questa via, come del resto l'onorevole Bonadies. Ma, a dire la verità, noi che non siamo medici nè alimentaristi nè chimici, siamo rimasti un po' perplessi di fronte alle opposte opinioni.

È emersa solo una verità: la necessità di salvaguardare il patrimonio olivicolo italiano il cui valore ascende a oltre tre mila miliardi. Tre mila miliardi di valore, 90 milioni di giornate lavorative nel settore agricolo propriamente detto, 70 milioni di giornate lavorative nel settore tecnico di estrazione. Si tratta quindi di un complesso formidabile che noi non possiamo demolire solo per una affermazione di carattere, chiamiamolo pure, chimico. Ed è su questa linea che il collega Pignatelli ieri ha voluto dimostrare, nell'illusione di difendere l'olivicoltura italiana e gli olivicoltori, che con il divieto dell'esterificazione si viene a turbare seriamente la economia olivicola italiana. Il senatore Pignatelli ha fornito dati che io ricordo in polemica con il senatore Bolettieri, in polemica con altri colleghi che sono intervenuti con molta efficacia in questa sede; tali dati, per il senatore Pignatelli, si riferivano al quantitativo di olive prodotte nel nostro territorio, che ascenderebbe a 16 milioni di quintali ed a sei milioni di quintali di sansa, che costituiscono il residuo dopo l'estrazione dell'olio.

Secondo il senatore Bolettieri invece si avrebbe un quantitativo di sansa di quattro milioni e mezzo di quintali, che danno luogo ad una produzione secondaria, della quale dovremmo parlare dopo, per l'estrazione con solventi di materie oleose. Quattro milioni e mezzo da una parte, sei milioni dall'altra. E allora un dato forse emerge che risponde più a verità: i cinque milioni di quintali di sansa.

SPEZZANO. *In medio stat virtus.*

CARELLI, *relatore*. I quali cinque milioni di quintali di sansa contengono, grosso modo, per l'uno il 6 per cento di materia ancora da estrarre, per l'altro forse un po' di meno. Ed anche qui, in omaggio alla massima ricordata dall'onorevole Spezzano, calcoliamo la quantità di olio estraibile attorno al cinque per cento. Si hanno così circa 225 mila quintali di olio che si possono estrarre dalle sanse. Ma, come dice il senatore Pignatelli, quest'olio non è commestibile, questo olio deve essere portato alle raffinerie, per essere poi estratto con solventi.

Ma sarebbe di così alta acidità che non è conveniente sottoporlo alla deacidificazione con alcali; è perciò assolutamente indispensabile sottoporlo all'esterificazione. Ecco il punto delicato, il punto debole, vorrei dire il punto capzioso, subdolo. Esterificazione: termine generico, che è entrato ormai nella conoscenza di tutti e che rappresenta purtroppo

il pomo di discordia, che cercheremo di eliminare con alcune considerazioni. Non sarà però facile; ognuno rimarrà probabilmente nella convinzione di essere nella verità.

Ritornando al calcolo presentato dall'onorevole Pignatelli, io debbo rilevare che i 225 mila quintali di olio di estrazione dalle sanse evidentemente non saranno tutti a bassa acidità: una parte sarà a bassa acidità, un'altra ad alta. Io voglio essere molto largo: ammettiamo che di questi 225 mila quintali circa 80 mila siano da considerare ad alta acidità, quindi da non sottoporre, per ragioni di convenienza economica, alla deacidificazione con alcali. Quando noi diciamo deacidificazione con alcali, vogliamo dire che la massa oleosa è sottoposta all'azione di un precipitante, che in questo momento io ricordo come soda caustica. Determinata quest'azione di precipitazione, si ottiene come residuo una pasta di saponificazione; in essa, purtroppo, bisogna considerare incluso l'elemento neutro, cioè l'acido oleico, che precipita insieme alla pasta di saponificazione in una quantità pari a chilogrammi 1,5 per ogni grado da disacidificare. Ragion per cui, avendo noi un olio di sansa a 50 gradi di acidità, si otterrebbe una perdita pari a 75 chilogrammi, il che non risulta conveniente nei riguardi dell'estrazione dell'olio. Questa parte va alla saponeria.

Dice l'onorevole Pignatelli: attraverso la esterificazione si possono ottenere molecole di acido oleico identiche a quelle di origine animale o di origine vegetale. Se ciò è vero, è vero però anche che si tratta di molecole che hanno perduto completamente le caratteristiche che sono loro date dalle sostanze insaponificabili. Dall'olio esterificato scompare infatti del tutto quella parte vitale e dinamica che è costituita da insaponificabile, e che per gli oli italiani è dell'1 per cento e per gli oli stranieri, come quelli dell'Africa settentrionale, può raggiungere anche il 2 per cento: ecco la ragione per cui essi hanno una vischiosità maggiore e quindi una diversa pregevolezza. I nostri oli sono più fini e pertanto anche più vivi.

Il desiderio di utilizzare attraverso altri sistemi quella piccola parte — che rappresenta, tutto sommato, un valore da 1 miliardo e mezzo a 2 miliardi — che si perde come materia grassa nel processo di disacidificazione non tiene poi conto del fatto che tali materie grasse vengono utilizzate dalle saponerie; ed anche se le saponerie hanno dovuto subire particolari flessioni per motivi concorrenziali, ciò non possiamo considerarlo come un elemento determinante ai fini della modificazione della produzione dell'olio di oliva che è un alimento che interessa 50 milioni di abitanti in Italia e, direi, tutti gli abitanti del mondo.

Detto questo, passo alla parte che si riferisce alla produzione primaria.

Dice l'onorevole Pignatelli: nell'Italia meridionale si produce un quantitativo d'olio pari al 70 per cento del prodotto nazionale; si tratta di una produzione purtroppo non fina, per le particolari condizioni d'ambiente, perchè i sistemi di coltivazione, di potatura, di raccolta, di lavorazione ed i sistemi tecnici di conservazione, in generale, non consentono di conservare al prodotto un'acidità al di sotto di un certo limite; ed allora il nostro olio meridionale, attraverso il vostro intervento e le vostre leggi, dovrebbe essere portato tutto alla raffineria, tutto all'esterificazione.

L'onorevole Genco, nel suo brillante intervento, anche se da me non condiviso in tutte le sue parti, specialmente nella parte concernente l'esterificazione, ha dimostrato che la Puglia produce oltre 500.000 quintali di olio e rappresenta pertanto la zona dove l'olio viene prodotto nella massima quantità. Dei due milioni e mezzo o tre milioni di quintali di olio, di cui ai dati dell'onorevole Pignatelli o dell'onorevole Bolettieri, almeno due milioni appartengono all'Italia meridionale e, se circa un milione viene riferito solo alla Puglia, questa rappresenta perciò il centro più importante oleario d'Italia, e forse del mondo. Non voglio parlare dell'Umbria, che, nella sua distinzione, è particolarmente presente alla nostra attenzione, senatore Salari, ma la cui produzione non è così abbondante come quella della Puglia.

Dunque l'onorevole Genco, nella sua esposizione, ha fatto presente che l'olio pugliese non ha i problemi del rimanente olio meridionale, perchè la produzione pugliese è sopraf-

fina, e ne fa testo l'olio bitontino che non raggiunge l'acidità dello 0,2, come gli oli umbri, liguri e toscani. Le olive, meglio, le drupe, vengono sottoposte a pressione con una particolare tecnica e pertanto l'olio di estrazione non ha bisogno di particolari manipolazioni, è l'olio naturale come sgorga dalla colonna di pressione, è il vero olio vergine con le sue varie caratteristiche, a seconda della sottozona dalla quale proviene.

Ora, se è vero che la Puglia rappresenta la metà del prodotto dell'Italia meridionale, vuol dire che l'altra metà sarà distribuita tra le altre regioni meridionali che hanno questa coltura. Questa produzione, dice l'onorevole Pignatelli, ha già un punto difettoso di partenza, per la catttiva raccolta e conservazione: abbiamo la drupa, cioè la pasta che dovrà esser sottoposta a pressione, già enormemente acida, e da questa pasta noi otteniamo un olio la cui acidità può sorpassare anche i dieci gradi. Se si parte dal presupposto che del milione di quintali d'olio prodotto, fuori della Puglia, in Italia meridionale, la metà si trovi in queste condizioni e l'altra metà in condizioni più favorevoli al procedimento tecnico, si ha che i 500.000 quintali che si trovano in condizioni tali da dover richiedere la deacidificazione con alcali, determinano una perdita pari, grosso modo, a 15 chilogrammi per ogni quintale di prodotto. E siccome noi abbiamo 500.000 quintali, facciamo un calcolo molto semplice: il prodotto che viene ad essere perso sarà di circa 80 mila quintali, diciamo 100.000 quintali.

La deacidificazione dell'olio lampante, che è sempre olio vergine, determina una perdita pari ad un chilogrammo e mezzo per ogni grado di acidità da neutralizzare. Detto questo, da un calcolo sommario che ho fatto ieri sera mentre parlava il senatore Pignatelli, che con tanto entusiasmo e buona fede difendeva la sua tesi, ho desunto che la perdita che deriva da questa operazione può ascendere ad oltre 2-3 miliardi, che uniti al miliardo e mezzo di perdita nel settore dei sottoprodotti fa un totale che ammonta a 4-5 miliardi, non però ai 13 miliardi a cui ha fatto cenno ieri l'onorevole Pignatelli.

Ma faccio un altro calcolo: se noi ammettessimo l'esterificazione, attraverso questa porta di minore resistenza passerebbero tutti i prodotti ed allora l'olivicoltura italiana verrebbe a trovarsi di fronte ad una drastica situazione concorrenziale che farebbe perdere a tutto il patrimonio olivicolo italiano, su una rendita di 240 miliardi, una somma pari a 180 miliardi all'anno e non a 4 o 5 miliardi, onorevole Pignatelli.

È questa la ragione per la quale noi siamo orientati verso l'allontanamento — vogliamo dire temporaneo?, non so — della esterificazione, senza voler tener conto delle ragioni chimiche, delle ragioni biologiche, delle ragioni, chiamiamole così tecniche, che possono consigliare la esterificazione stessa. Infatti l'olio di esterificazione, volendolo considerare commestibile, può costare appena 200 lire al chilo, mentre l'olio puro di oliva viene a costare non meno di 800 lire. Per esempio, per un chilo d'olio puro vergine d'oliva prodotto nella zona di Bitonto noi non dovremmo pagare meno di 1.000 lire al chilo; lo si paga invece 800, ed oggi, nell'Italia meridionale, quest'olio puro si vende, per la concorrenza degli oli artefatti, ad appena 600 lire. Se non escludessimo il concetto di esterificazione, verremmo a perdere per ogni chilogrammo di prodotto non meno di 600 lire, il che significa, di fronte ad una produzione di 3 milioni di quintali d'olio d'oliva, 180 miliardi; di fronte a questa cifra, onorevole Pignatelli, i suoi 5 miliardi rappresenterebbero ben piccola cosa.

S A L A R I . Colpa loro!

C A R E L L I , *relatore*. Colpa loro fino ad un certo punto, perchè fino a qualche anno fa l'Italia meridionale non era sufficientemente sostenuta. Certo è però che, da dieci anni a questa parte, le condizioni dell'Italia meridionale si stanno modificando, e ciò si deve alle leggi approvate: la legge n. 949, per esempio, alla quale si potrà riferire l'agricoltore che intende migliorare il suo oleificio e sostituire il suo « trappeto ». Le leggi ci sono, gli strumenti legislativi sono a disposizione di tutti gli amici meridionali, ma ben diceva l'amico Ragno che occorre un'organizza-

zione e che occorre che gli italiani in genere, e i meridionali in particolare, siano meno diffidenti. Occorre più fiducia reciproca, occorre un'azione concorde, per evitare che ciò che può costituire un elemento di arricchimento per tutti si trasformi invece in elemento di speculazione da parte di pochissimi. Il *divide et impera* è ancora una massima che ha un significato profondo ed attuale.

Nella speranza allora che il meridionale possa essere veramente aiutato a migliorare i suoi sistemi tecnico-operativi, noi diciamo che il meridionale deve unire, alla sua intelligenza valida e potente, una volontà di fare, danaro, consiglio tecnico. E voglio passare, a questo punto, ad una considerazione, se mi permettete, personalissima.

Il disegno di legge del senatore Salari (al quale riconosco il merito di aver stimolato un po' tutti noi) non era completo perchè lasciava aperta la possibilità dell'uso del metodo di esterificazione. Il disegno di legge governativo, a sua volta, pur nella sua armonia, lasciava uno spiraglio aperto alla penetrazione di sistemi che potrebbero considerarsi di turbativa del prodotto genuino. Fra i due disegni di legge si è inserita la Commissione prima e la Sottocommissione dopo: la Commissione dando incarico alla Sottocommissione di esaminare i due progetti di legge con la massima attenzione, e la Sottocommissione esaminandoli, non davvero con un esame superficiale, ma con un'analisi profondissima ed attentissima. I componenti di quella Sottocommissione possono essere testimoni della nostra fatica e del nostro tormento: abbiamo analizzato, con la precisione del chirurgo, tutti i settori, uno per uno, sociale, tecnico, economico, interessati alla questione, e siamo venuti alla determinazione che, al fine di migliorare l'olivicoltura italiana e lo stesso mercato degli oli nel mondo, fosse necessario vietare il metodo dell'esterificazione.

Potrei dire tuttavia che siffatto metodo doveva considerarsi vietato, anche se in modo implicito, dalla legge del 1936. Tale legge infatti non parla di esterificazione ma di raffinazione ...

B O L E T T I E R I . E poi agisce nel campo degli oli, e non fa riferimento ai grassi.

C A R E L L I, *relatore*. Giustamente lo amico Bolettieri rileva che quella legge disciplina il campo degli oli, non dei grassi. Ma io aggiungo che l'esterificazione comporta una modificazione interna della molecola dell'acido oleico: il trigliceride viene prima scisso per idrolisi, e poi, dopo la scissione idrolitica, si ha una ricomposizione degli elementi rigidamente componenti l'acido oleico, il trigliceride grasso animale o vegetale, a seconda che le componenti derivino da grassi animali o da grassi vegetali. Ma, sfrondato da tutti gli elementi che chiameremo naturali, abbiamo rigidamente l'acido oleico da una parte, la glicerina dall'altra, scissa prima e poi ricomposta, quindi con un turbamento nell'interno della struttura della molecola stessa.

È una ricomposizione, perciò, non è raffinazione, non è depurazione, rettificazione: è rigenerazione. E la legge del 1936 parla effettivamente di rigenerazione, ed esclude completamente l'esterificazione. Ma come mai, allora, se così è, i nostri industriali, che hanno agito evidentemente in buona fede — non voglio dare la colpa a nessuno — hanno ritenuto di applicare tale sistema rigidamente scientifico per la realizzazione di un prodotto che doveva invece rimanere genuino nel desiderio di tutti gli italiani? È questo un mistero. L'amico Bertoli proprio l'altro giorno, in una disamina obiettiva — e lo ringrazio perchè è stato molto obiettivo nella sua esposizione e niente affatto aggressivo come lo sono stati i colleghi dell'altra parte — giustamente ha fatto osservare che il Protocollo internazionale esiste: volere o non volere, sarà o non sarà ratificato. Ma noi dobbiamo considerare la sua esistenza. Ed anche il Protocollo internazionale parla di raffinazione, non parla di esterificazione, non parla di manipolazione diversa da quella dell'estrazione e dell'utilizzazione degli alcali per i metodi di deacidificazione. Mentre il Protocollo e la legge del 1936, cui si è riferito il progetto Salari, eliminano l'esterifica-

zione, il progetto governativo — ecco la differenza — nel nobile desiderio di volere utilizzare, camminando con la scienza, gli strumenti che la scienza stessa ha posto a disposizione dei tecnici, ha voluto reinserire un elemento nuovo rispetto alla legge del 1936; questo elemento nuovo da noi esaminato è stato ritenuto non valido. Ecco perchè abbiamo orientato la nostra scelta verso l'eliminazione dell'esterificazione. Tutto qui, il punto cruciale è questo. Sono state dette cose interessantissime, che ho ascoltato con tanto piacere, di carattere scientifico. Il Parlamento non è un consesso scientifico ma di legislatori, i quali sulla base di conoscenze scientifiche dirette devono operare per spianare la strada alla economia e alla società.

Potrei dire altre cose ma il termine concesso è scaduto. Cedo la parola all'onorevole Ministro, non senza sottolineare prima che in questo nostro settore, in questa nostra attività, in questa nostra Italia le cose vanno molto meglio di quello che possa sembrare a prima vista. Ecco perchè, onorevole Sansone, io ho detto: noi stiamo operando come autolesionisti. È vero quello che abbiamo detto, tutto vero; ma lo straniero cosa fa? Mi diceva un tecnico che, mentre stava partendo dal Belgio, aveva avuto occasione di leggere su un giornale un articolo su quattro colonne, che appunto trattava l'inconveniente che anche noi in Italia lamentiamo: frodi in commercio.

Forse questo è un fenomeno di carattere internazionale, ma questa situazione internazionale si ripercuote in Italia con maggiore pesantezza.

Eliminiamo questa pagliuzza dal nostro occhio; non vogliamo vedere la trave nell'occhio degli altri, ma cerchiamo di camminare concordi, per un solo scopo, per un solo fine: conservare al prodotto italiano la priorità nel mondo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, al termine di una così lunga, dotta e appassionata discussione, il Ministro avrebbe vasto spazio di intervento su cui diffondersi, se già la chiara e brillante risposta del relatore Carelli, che vivamente ringrazio, e la consapevolezza del tempo minimo a nostra disposizione non mi inducessero, come mi inducono, alla più schematica compiutezza entro limiti di tempo il più possibile brevi.

Ancora una volta devo però prendere atto della sempre maggiore consapevolezza che i problemi dell'agricoltura trovano specialmente in questo ramo del Parlamento. E di questa consapevolezza sono testimonianza l'interesse per il disegno di legge che stiamo discutendo, le vive ed appassionate discussioni che in sede di Commissione si sono avute, lo stesso numero veramente eccezionale e il contenuto approfondito e vivace degli interventi che hanno preceduto queste mie dichiarazioni.

Il problema dell'olivicoltura e dell'olio, così come del resto è stato messo in luce dai singoli interventi e testè dall'onorevole Carelli, è di grande importanza nel nostro Paese, anche se nel valore globale della produzione agricola rappresenta solo il 3,8 per cento della produzione complessiva vendibile. Incidenza invero non elevata in generale, ma che presenta profonde variazioni da regione a regione, cosicchè in annate normali essa è del 4,50 per cento nelle regioni centrali e di poco meno del 10 per cento nelle regioni meridionali ed insulari. Ma per qualcuna di esse — le Puglie, ad esempio, onorevole Ferrari, e la Calabria — il reddito proveniente dal settore olivicolo rappresenta circa il 25 per cento del reddito agricolo e anche in alcune altre regioni, come per esempio in Toscana, questo settore contribuisce per il 10 per cento circa alla costituzione del reddito dell'agricoltura.

L'olivicoltura però tende progressivamente ad estendersi: in campo nazionale siamo a circa 900 mila ettari di coltura specializzata, contro 850 mila del 1948-51, ed anche nella coltura promiscua notiamo un progressivo estendersi, calcolabile in 120.000 ettari circa.

Il processo di riconversione oggi in corso troverà per alcune regioni, per alcune zone, nella coltura olivicola una delle sue direttrici. Questo appare dalle previsioni che hanno ef-

fettuato, nei singoli ambienti, gli organi tecnici periferici del mio Ministero e questa tendenza dovrebbe essere ulteriormente sviluppata ed incoraggiata.

È nella coltura olivicola, in effetti, che molte delle nostre regioni, molte di quelle zone aride, depresse, collinari, che oggi destano non poche preoccupazioni per lo scarso reddito che possono assicurare agli addetti alla agricoltura, possono effettivamente trovare la loro utilizzazione.

Sono a questo proposito perfettamente di accordo con quanti — e vorrei dire pressocchè unanimemente — nel corso di questa discussione hanno affermato che la diffusione dell'olivo e la soluzione anche del problema dell'olio può essere ottenuta soprattutto mediante una razionalizzazione dei sistemi di coltivazione, che ci consenta una progressiva costante riduzione dei costi di produzione. Non bisogna dimenticare infatti — e ce lo dicono le statistiche — che la resa in olio delle olive e la stessa quantità di olive per albero in Italia, pur essendo variabili da zona a zona, sono frequentemente inferiori a quelle che si ottengono in molti altri Paesi nei quali pure giocano le stesse nostre variabili ambientali. Le nostre rese in olio si aggirano su una media, relativa al quadriennio 1954-57, del 17,16 per cento, contro un 21,68 della Spagna, un 19,60 della Turchia, un 18 per cento di altri Paesi del bacino del Mediterraneo. Anche le nostre produzioni sono troppo scarse. Tutto ciò dico perchè il problema che oggi stiamo discutendo, della classificazione degli oli d'oliva, non soltanto si propone la giusta e razionale difesa del consumatore, che è uno dei temi più suggestivi ed impegnativi per uno Stato democratico, ma si inserisce come un aspetto di quella complessa politica di potenziamento del settore dell'olivicoltura, che stiamo sviluppando e che deve guardare alle realtà attuali e alle prospettive di sviluppo.

Anche per la produzione olivicola quindi, così come per tutti gli altri settori produttivi della nostra agricoltura, la nostra azione si estende dal mercato alle strutture.

L'andamento del consumo dei grassi alimentari in Italia si presenta infatti da diversi anni in fase di graduale aumento: dai chilogrammi 11,7, media pro-capite del periodo 1934-38, è passato ai chilogrammi 13,1 del periodo 1953-56, ai chilogrammi 14,7 dell'annata di consumo 1957, ai chilogrammi 15,2 del 1958 e ai chilogrammi 15,6 del 1959. Circa il 70 per cento di tali consumi è rappresentato da oli vegetali. In questo gruppo l'olio di oliva rappresenta il 65 per cento ed il 46 per cento del totale di tutto il consumo di grassi.

Se poi diamo uno sguardo al recente passato, notiamo un progressivo decrescere dell'incidenza del consumo di grassi animali di origine suina. Tutto ciò fa quindi intravvedere concreta possibilità di ulteriore espansione della domanda degli oli vegetali.

Per questi si pone un problema particolare di costi, rappresentato dall'alterno verificarsi di annate di carica e di annate di scarica, dalla conseguente estrema variabilità delle quantità prodotte, che, nel quadro di una generale insufficienza, determina tuttavia variazioni sensibili sia negli stessi redditi degli agricoltori, sia nelle possibilità di integrale sfruttamento delle capacità lavorative della industria di trasformazione, sia infine negli stessi livelli dei prezzi alla produzione, allo ingrosso, al consumo, per il prodotto originario e per i prodotti principali e derivati, di trasformazione. Ed è a tali fluttuazioni che noi cerchiamo di porre rimedio, sia mediante l'istituto dell'ammasso volontario, sia integrando le disponibilità di oli di oliva con delle ben osservate, guardinghe importazioni di oli di semi e di oli lampanti, che hanno una funzione calmieratrice e complementare alla produzione olivicola nazionale. Senza questa importazione, onorevoli senatori che avete trattato questo tema, ne avrebbe un gravissimo danno la nostra industria di raffinazione dell'olio che — per ragioni di costi — esporta prevalentemente olio, scaricandolo da lampante importato in temporanea (basti pensare che, su 592.356 quintali esportati nel periodo 1 gennaio 1952 - 31 dicembre 1957, quintali 459.337 sono stati esportati a scarico di lampanti importati in temporanea). Ed alle sue vaste capacità lavorative, causate dalla stessa esigenza di raffinazione che il

prodotto nazionale richiede, si presenterebbe, esaurite le disponibilità di lampanti nazionali, un vuoto di lavorazione. Ma è soprattutto agli effetti del consumo che il danno sarebbe maggiore, in una situazione di generale insufficienza; infatti, si verificherebbero, a causa dell'alternanza, periodi di più accentuata carenza, che, dirottando ulteriormente il regime dietetico degli italiani dall'olio di oliva ad altri oli e ad altri grassi di minor costo ed uguale alibilità, contribuirebbero ad assuefare il gusto a tali altri prodotti con il danno all'olivicoltura italiana che ognuno può immaginare.

Mi rendo conto dei motivi di perplessità che tali importazioni possono suscitare. Si tratta, in realtà, di impedire l'entrata di miscele con oli esterificati, con oli, soprattutto, provenienti da grassi di varia natura. Ma, come l'onorevole Bolettieri ha messo in chiara evidenza, si ha, nei grassi animali, la presenza di colesterolo e tale presenza — cui fa riscontro nei grassi vegetali il fitosterolo — è facilmente riconoscibile con i correnti sistemi di analisi. Ma sono proprio questi sistemi in continua evoluzione — e dei quali ci occuperemo in seguito — che permettono una sempre maggiore efficacia alla nostra azione e ci garantiscono anche nelle importazioni di lampante.

Basterà a questo proposito accennare alle ampie possibilità offerte dal metodo della spettrocromatografia, che ci permetterebbe di identificare la presenza in un lampante di un qualsiasi olio anche esterificato, purchè in quantità superiore al 5 per cento.

Si tratta dunque di importazioni necessarie a causa dell'insufficienza quantitativa e qualitativa della nostra produzione; di quella qualitativa soprattutto, per cui solo una parte del prodotto può essere direttamente avviata al consumo come olio di pressione; mentre tutto il resto richiede successivi processi di raffinazione, che soli permettono la valorizzazione integrale del prodotto e quindi una economicità nel settore.

Ciò porta ad una varia composizione dell'industria olivicola nazionale e ad una complessità di problemi, la cui soluzione si prospetta indubbiamente difficile: abbiamo infatti l'industria di pressione nella quale, invero, notevole parte assumono i frantoi aziendali o a tipo artigianale, abbiamo le industrie di raffinazione degli oli lampanti, abbiamo le industrie di estrazione di oli dalle sanse e dalle paste di raffinazione.

Un'inchiesta pubblicata nel 1954 mise in evidenza le caratteristiche ed i problemi dell'industria frantoiana, rilevando la scarsa razionalità dei processi generalmente adottati e le scarse rese. È doveroso rilevare però che da allora notevoli passi sono stati fatti in virtù anche dei finanziamenti, che, nelle diverse forme, lo Stato (Ministero dell'agricoltura e Cassa per il Mezzogiorno) ha messo a disposizione.

Assicuro gli onorevoli senatori, che hanno trattato particolarmente di questo problema (ricordo in modo particolare i senatori Bolettieri, Salari, Ferrari, Berlingieri, Ragno e tutti gli altri), che anche in questo settore il cosiddetto « piano di sviluppo » della nostra agricoltura, di prossima presentazione al Consiglio dei ministri, intende sostanzialmente intervenire.

Ora è inutile ricordare che sono anche le successive fasi industriali che garantiscono il completo sfruttamento del prodotto ed assicurano alla produzione olivicola un certo grado di economicità; esse rappresentano il mercato di sbocco di una non trascurabile parte della stessa industria di pressione delle olive. Veramente sarebbe un guaio, onorevoli senatori, se non ci fosse questa possibilità di ricupero degli oli di qualità più scadente. Esiste quindi fra l'industria frantoiana e quella di raffinazione un duplice rapporto di complementarietà e di concorrenzialità. Rapporto di complementarietà, in quanto è l'industria di raffinazione che prevalentemente opera in quelle annate o per quelle permanenti condizioni produttive ambientali in cui, la produzione essendo di cattiva o di scarsa qualità, è richiesta una successiva raffinazione di quegli oli lampanti di sapore disgustoso, di alta acidità, che tante preoccupazioni destano; rapporto di concorrenzialità in quanto sullo stesso mercato di consumo si presentano contrasti concorrenziali fra oli di pressione ed oli rettificati e reciproche miscele.

Ed è proprio in questo quadro complesso di rapporti industriali e di scambi commerciali che si infiltra la frode e la sofisticazione.

Questo problema è stato posto in chiara, ampia e abbondante luce nel corso di questo dibattito. Ed a proposito di frodi, onorevoli senatori, lasciate che a questo punto il Ministro dell'agricoltura dica una parola di responsabile e pacata chiarificazione. Siamo d'accordo con chi ha affermato che in sostanza l'aspetto più esteso e più diffuso della frode è quello commerciale, la vendita cioè di un prodotto sotto il nome di un altro prodotto, i cui termini, le cui caratteristiche, i cui costituenti siano legislativamente e comunemente ben definiti e definibili. Ed è in questo aspetto commerciale che si innestano, complicandosi, gli altri due aspetti: l'aspetto igienico — largamente illustrato specialmente dagli onorevoli senatori Monaldi ed Alberti con la competenza che particolarmente li distingue — allorchè un prodotto sofisticato diventa dannoso alla salute pubblica; ed un aspetto fiscale, lo spaccio cioè sotto il nome di un determinato prodotto, di un altro, soggetto ad una tassazione minore. Nei loro diversi aspetti è chiaro che le frodi possono essere compiute alla produzione, o in fase di commercio all'ingrosso, o in fase di commercio al minuto.

Non ho alcuna intenzione di minimizzare la gravità del fenomeno delittuoso. Esso va riconosciuto e denunziato nella sua gravità; ne abbiamo chiara consapevolezza e questo stesso disegno di legge vuole essere uno dei provvedimenti che abbiamo preso e che prenderemo nel più rapido torno di tempo possibile per tallonare la frode ovunque si annidi a cavallo del progresso della tecnica.

Non bisogna però altrettanto cedere alla facile suggestione di deformare la verità, anche molte volte in buona fede. Onorevoli senatori, si vanno diffondendo notizie che talvolta sono indice di fertile immaginazione. Cito un esempio: in questi giorni si è diffusamente parlato e scritto di olio fatto con zoccoli di cavallo e di asino. Dallo zoccolo non è possibile ricavare alcuna sostanza grassa, per il semplice motivo che questo materiale non ne contiene.

M I L I L L O . Parliamo allora di zampe.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esatto. In realtà dalle articolazioni del piede dei suddetti animali si ricava l'olio cosiddetto « di piede di bue, di cavallo, di asino, eccetera ». Tale olio è un costoso e ricercato lubrificante usato per i congegni di alta precisione (orologeria, eccetera). Esso è venduto in flaconcini dal contenuto netto di pochi grammi (3-5 grammi) ad un prezzo elevatissimo, che risulta altamente remunerativo, senza che per questo olio si debba ricercare lo smercio attraverso la tortuosa via della sofisticazione dell'olio di oliva. D'altra parte lo stesso prezzo di questo olio allo stato greggio è di 700-800 lire al chilo. In tali condizioni come è possibile immaginare una qualsiasi convenienza a tale sofisticazione?

Si sono verificati, è ben vero, casi accertati di presenza di oli di origine animale; ma contro di essi la nostra azione è il più possibile tempestiva ed inflessibile. I provvedimenti che più oltre citerò, contro la miscelazione con oli di grassetti animali, ne sono un esempio.

Ebbene, è nel quadro generale, nel quale abbiamo impostato il problema delle frodi, che vanno visti quei fatti su cui, in questi ultimi tempi, si è sviluppata una così ampia campagna, specialmente giornalistica. Mi sia consentito a questo punto di affermare con grande franchezza — e vorrei pregare gli onorevoli senatori dell'opposizione di non reagire come posso immaginare, perchè si tratta di preoccupazioni che credo debbano investire tutti quanti noi, noi responsabili per la nostra parte di quel che dobbiamo fare, e noi tutti cittadini italiani responsabili comunemente delle sorti sanitarie ed economiche della nostra produzione e del nostro commercio — che io temo sinceramente che questa campagna, se non è guidata da alto senso di responsabilità e da conoscenza reale ed obiettiva delle cose, finisca per non fare l'interesse nè del produttore nè del consumatore, mentre può raggiungere efficaci e desiderabili risultati, se ancorata a dati obiettivi e a responsabile senso di misura e di esattez-

za. (*Approvazioni dal centro. Commenti dalla sinistra. Interruzione del senatore Alberti*). Io parlo della stampa, senatore Alberti, e stavo appunto per dire che da questa Camera dovrebbe partire un universale auspicio che questa campagna venga fatta effettivamente su dati obiettivi e certi e con senso di responsabilità. In questo caso sarà desiderabile e vantaggiosa per tutti.

S A N S O N E . La campagna di stampa dura da due anni, ed è servita a puntualizzare un problema di fronte all'inerzia di tutti.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Sansone, non escludo che anche l'esagerazione abbia una funzione, ma è nostro compito e responsabilità di ricondurre il tutto nell'alveo del ragionevole e dell'obiettivo. (*Applausi dal centro*).

Debbo anche dire, a questo punto, che mi pare sommamente ingiusto che si attacchino gli organi dello Stato per accusarli di inefficienza e di incapacità, quando si deve soltanto all'azione dei servizi di vigilanza dello Stato la scoperta, la denuncia e la stessa pubblicazione dei dati relativi alle frodi. Ed è veramente stupefacente che si utilizzino come un *boomerang* contro il Governo proprio i risultati raggiunti nella campagna antifrodistica per dimostrare l'inefficacia dei sistemi che ci hanno consentito di scoprire i frodatori. Perchè fin qui non una denuncia di frode o di sofisticazione, di cui sia stata data clamorosa notizia in questi giorni dalla stampa, non una è venuta da altra fonte che non siano organi dello Stato o di enti pubblici al servizio dei cittadini. Questa è la verità. (*Approvazioni dal centro. Commenti dalla sinistra*).

B O S I . Dobbiamo andar noi a fare le analisi dell'olio?

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io ho voluto testimoniare che lo Stato opera. Ed a semplice titolo di esempio voglio qui citare — tratti dalla stampa di questi giorni — altri casi in cui i dati, i risultati della nostra attività di vigilanza, sono alla base di altrettanti articoli allarmistici e, talune volte, scandalistici.

Il 26 novembre i giornali portano: denunciati a Roma 322 commercianti, ad opera della Guardia di finanza, per frodi alimentari.

Il 1° dicembre i giornali pubblicano: denunciati 14 frodatori di olio in Aosta e un grosso oleificio in Liguria, sempre ad opera della Guardia di finanza.

Il 5 dicembre: denunciato a Firenze, ad opera dei servizi di vigilanza statali, un industriale che sofisticava olio con alcool metilico.

Il 9 dicembre leggiamo: sequestrati a Pisa 20 quintali di olio contenente una sostanza tossica.

L'11 dicembre i giornali denunciano: scoperta a Roma una fabbrica di burro « falso » ad opera della squadra di vigilanza per la repressione delle frodi.

Questo, mi pare, sta a dimostrare l'efficienza dei servizi statali di vigilanza, efficienza tanto più degna di considerazione in quanto si realizza in un clima generale di scarsa fiducia e con riconosciuta limitatezza di mezzi finanziari e tecnici, che però sono andati continuamente crescendo. Al qual proposito devo ricordare che per rendere sempre più efficiente la nostra azione negli ultimi anni, dopo la costituzione del servizio vigilanza delle frodi del mio Ministero, dopo l'organizzazione di una rete di controllo il più possibile capillare, abbiamo proceduto ad ammodernare le nostre attrezzature, spendendo all'uopo, nei limiti delle disponibilità a noi concesse dal bilancio dello Stato, somme che a dire il vero sono ancora modeste, ma sono il primo riconoscimento e sono andate progressivamente e rapidamente crescendo. E questo è segno del senso di responsabilità e dell'attenzione posta al problema. Queste somme infatti sono passate dagli 8 milioni dell'esercizio 1950-51 ai 70 milioni dell'esercizio 1953-54, ai 230 dell'esercizio 1957-58, fino ai 350 milioni dell'esercizio 1959-60 e dovranno indubbiamente ancora espandersi.

Che il servizio possa e debba essere intensificato, perfezionato, reso più organico e

meglio coordinato con quello delle altre amministrazioni, che la legislazione debba essere sistematicamente perfezionata, come andiamo facendo, che i metodi d'indagine debbano essere continuamente aggiornati non vi è dubbio. Come non vi è dubbio che questa lotta alle frodi e alle sofisticazioni è una delle più sante e sane battaglie che possa combattere una democrazia, che vuol essere un regime di pubblica moralità e di giustizia.

Ben lungi quindi da me l'idea di lamentarmi, come dicevo prima, per la vasta campagna di stampa che tratta questo tema: solo la legittima preoccupazione per la dilatazione del fenomeno oltre i limiti del reale, per la ingiusta accusa di inerzia allo Stato e per l'errata valutazione che qualche volta, spesso, investe chi non ha responsabilità particolari in questo settore.

È forse opportuno infatti mettere in evidenza che i sopraluoghi che noi compiamo sono sempre più numerosi, sempre in numero crescente sono le aziende da visitare, sempre più onerose le indagini da compiere. Non voglio qui citare — perchè già largamente citati e perchè si trovano nelle pubblicazioni ufficiali — i dati relativi ai sopraluoghi eseguiti, al prelevamento di campioni, alle denunce presentate all'autorità giudiziaria. (*Interruzione del senatore Caruso*).

Vede, onorevole Caruso — lei mi consenta una brevissima interruzione alla mia esposizione — il problema è questo: che in questo tema, fino a quando non avremo ancorata la nostra indagine, sarà sempre possibile la amplificazione, anche al di là del reale, della effettiva consistenza e quindi la facile accusa allo Stato e ai suoi organi di essere o insufficienti o inefficienti. L'importante è che siamo tutti d'accordo che su questo tema bisogna insistere con particolare vigore, ampliando sempre, nei limiti del possibile, la nostra presenza e che a questo lavoro collabori, come molto opportunamente ha detto il senatore Salari, non solo il Parlamento, ma anche la comunità dei cittadini impegnata ad essere difesa, ma anche a collaborare o difendersi.

Ma è forse opportuno sottolineare nella sede di questa discussione come dato dal vero, che di tutte le denunce inoltrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 settembre del corrente anno, il 50 per cento circa si riferisce a frodi riguardanti la messa in vendita come olio di oliva, di olio di oliva mescolato con olio di semi, o di oli di semi; il 36 per cento è dato da infrazioni di semplice natura formale (come irregolare tenuta di registri, mancanza di bollette, vendita di olio senza indicazione); il 5,3 per cento dalla vendita di olio di oliva organoletticamente difettoso; il 7,5 per cento dalla vendita di olio di semi aggiunto di coloranti, del quale solo lo 0,04 per cento con coloranti di natura basica, ed infine l'1,2 per cento dalla messa in commercio di olio di oliva risultato all'analisi di grassi estranei. Queste quindi sono le frodi come nella realtà si manifestano. Ho indicato queste cifre perchè mi rendo conto che in un'atmosfera quale quella che si è andata creando in queste ultime settimane, le affermazioni più convincenti vengono travolte sommariamente da affermazioni altrettanto perentorie, anche se non altrettanto fondate. I numeri hanno pertanto un linguaggio che non può essere contestato, se non dalla contrapposizione di numeri altrettanto accertati. Se si contestano *sic et simpliciter* senza contraria dimostrazione, allora il discorso diventa da tecnico-economico, discorso politico; ma allora le cose cambiano. Ciò ovviamente non esclude che qualunque tentativo di frodare il consumatore, il produttore ed il fisco debba essere rigorosamente stroncato, risalendo alle origini, alle prime cause della frode.

Esiste nella realtà una sorta di inseguimento tra metodi e sistemi che permettono la frode e metodi e sistemi che permettono di reprimere la frode stessa. Il progresso della chimica, il progresso tecnologico aprono nuove strade all'introduzione di nuovi processi di sofisticazione e talvolta di sintesi. Ma la stessa strada seguono i nostri tecnici per trovare sempre più efficienti metodi di analisi.

I metodi ufficiali di analisi per gli oli ed i grassi, recentemente pubblicati a cura del Mi-

nistero dell'agricoltura, contengono — puntualizzato e chiarito — quanto, fino al momento della loro pubblicazione, era acquisito sulla materia. Sono stati momentaneamente esclusi — e dico momentaneamente, perchè questa ricerca di metodi di analisi sempre nuovi è continuamente in atto — i metodi allo studio, anche in fase di avanzata indagine, non ancora completamente accettati da tutti gli studiosi in materia.

Ciò non esclude affatto che questi metodi — e io mi impegno formalmente a questo proposito — vengano adoperati sin da ora, sicchè, in genere, mi sia consentito di rilevare questo: che è più facile si possa accusare di eccessiva precipitazione, in taluni casi, che di ritardo. Questo è per esempio il caso della gascromatografia, cui faceva riferimento un articolo pubblicato il 12 di questo mese. Sulla base di questo metodo, per esempio, da un nostro istituto, in questi ultimi tempi, sono state sporte tre denunzie, per avere riscontrato la presenza di grassi estranei in campioni di olio d'oliva.

M I L I L L O . Ma può la Magistratura considerare probanti queste analisi?

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Onorevole Milillo, lei si rende conto dell'estrema delicatezza di questa materia nella quale, appunto perchè la Magistratura deve intervenire in modo determinante, bisogna che ci si muova con rigore scientifico, con il massimo, cioè, non dico dell'assoluta certezza, ma della probabilità. Di qui l'indubbia cautela con la quale ci si muove in questa materia.

Mentre altri studi sull'argomento sono in corso, noi abbiamo autorizzato la dotazione, per alcuni istituti, dei necessari apparecchi. (*Interruzione del senatore Alberti. Commenti dalla sinistra*). Onorevole Alberti, non è problema di costo, è problema di certezza, come le dicevo prima.

In quanto alla reazione di Fitelson ufficialmente adottata però, se non erro, soltanto negli Stati Uniti d'America ...

M I L I L L O . È adottata anche in altri Paesi.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* La pregherei di accertarsi della esattezza di questo dato. Dicevo a proposito di quella reazione caratteristica indicatrice — se positiva — della presenza di olio di tè, che essa non è stata ancora accolta nei metodi ufficiali, a maggioranza, ed è considerata soltanto complementare e sperimentale, essendo su di essa discorde il parere dei membri dell'apposita Commissione. Ciò fu la conseguenza di una discussione serena in seno ad una Commissione composta da autorevoli scienziati e tecnici, prima che si accendessero le note polemiche sul valore della reazione. Nella realtà esisterebbero oli di comportamento anormale che, pure se genuini, presentano reazioni positive, soprattutto nella gamma cromatografica del rosso, come avviene nella reazione di Fitelson.

Questo è stato dimostrato con apposite sperimentazioni dal professor Garoglio, che ha operato su oli toscani sicuramente genuini, e dal professor De Francesco, con oli del lago di Garda. Ma poichè i nostri metodi ufficiali d'analisi dovranno essere sistematicamente aggiornati, assicuro formalmente che la reazione di Fitelson, che intanto viene approfondita e studiata con un'estesa e accurata sperimentazione, sopra campioni di diversa origine, specialmente da parte del professor Anselmi dell'Istituto superiore di sanità, verrà, in sede di revisione, posta nuovamente in discussione e sottoposta ad un ulteriore esame.

D'altra parte questo progressivo aggiornamento dei sistemi di repressione trova assai spesso attuazione attraverso idonee norme legislative, delle quali ora vi faccio grazia, e sulle quali ha dato larghi cenni l'onorevole Ministro della sanità la scorsa settimana.

Così furono predisposti i provvedimenti al fine di combattere la famigerata miscelazione di oli di oliva con oli provenienti da grassetti animali. Fu all'uopo, con legge 1953, sancita una vigilanza fiscale, che, con una successiva legge 1956, fu poi estesa a tutti i grassi animali nonchè agli acidi grassi che avevano intanto costituita la base per un'altra frode fondata sulla loro esterificazione.

È questo quindi uno dei casi di collaborazione fra le diverse amministrazioni dello Stato. È stato detto che vi sono difetti di organizzazione e di coordinamento nell'attività di vigilanza. Ebbene, sappiano gli onorevoli senatori che vi è in sede centrale un logico e ordinato sistema di rapporti fra le amministrazioni interessate alla vigilanza. Infatti: il Ministero del commercio con lo estero comunica tutte le autorizzazioni rilasciate a ditte per le importazioni di materie che potrebbero essere comunque impiegate nelle sofisticazioni dei prodotti alimentari. A seguito di tali comunicazioni il Ministero dell'agricoltura segue l'effettiva destinazione ed impiego di tali prodotti; note chiarificatrici ed informative in materia di vigilanza e di controllo sui prodotti alimentari sono scambiate fra il Ministero della agricoltura e quello delle finanze e della sanità;

sottufficiali della Guardia di finanza e brigate volanti del Corpo medesimo collaborano con funzionari ed agenti del Servizio di repressione frodi del Ministero della agricoltura in operazioni di controllo presso stabilimenti, depositi ed esercizi di vendita di prodotti alimentari;

studi ed aggiornamenti di provvedimenti legislativi in materia di disciplina sulla produzione e sul commercio di prodotti alimentari sono effettuati da Commissioni interministeriali, sentito anche il parere di tutte le categorie interessate e con la collaborazione di eminenti tecnici e studiosi della materia;

compilazioni e redazioni di metodi ufficiali di analisi di prodotti agrari e sostanze di uso agrario vengono eseguiti collegialmente dalle amministrazioni interessate e con la collaborazione di eminenti studiosi esperti delle varie materie. Ho a disposizione i verbali e ciascuno di voi li potrà consultare.

Non vi è dubbio che in sede periferica vi siano ancora da superare alcune difficoltà dovute al difetto numerico di personale, alle necessità di rapido adeguamento delle attrezzature, ma a ciò hanno ovviato lo spirito di sacrificio, la solerzia e lo zelo di tutti i nostri funzionari, dagli analisti ai tecnici, agli agenti delle tre amministrazioni interessate, che hanno sempre dimostrato, nonostante le incomprensioni dei più, alto senso del dovere e di civica responsabilità. E bisogna anche tener presente che non si può escludere nessuna delle amministrazioni interessate alla repressione delle frodi, data la diversa natura, finalità, competenza di esse, nei confronti di frodi commerciali — che riguardano la competenza dell'Agricoltura e della Industria — sanitarie — che riguardano la competenza del Ministero della sanità — fiscali — che riguardano la competenza del Ministero delle finanze.

È nel quadro di questa collaborazione legislativa ed operativa che si inserisce la legge che stiamo qui discutendo e che si integra, con complementarietà di intenti, con l'altra legge di iniziativa del Ministro delle finanze, che stabilisce un'imposta di fabbricazione sugli oli di oliva rettificati. Legge questa ultima, che mi pare inscindibile ed insostituibile dalla legge di classifica degli oli; perchè solo con essa e con la connessa imposta di fabbricazione è possibile garantire la necessaria continuità del controllo, di quel controllo permanente che è stato tanto universalmente invocato in questa Camera anche la scorsa settimana.

La legge sulla classifica degli oli, che oggi si invoca a grande voce, mi sembra doveroso ricordare come sia stata presentata tre mesi dopo la presentazione del progetto del senatore Salari — cui va data lode ed espressa gratitudine per la sua iniziativa — ed esattamente il 26 novembre 1958 ad opera del mio illustre predecessore, l'onorevole Ferrari Aggradi. Questa legge tende a stabilire una chiara, rigida classificazione degli oli provenienti per pressione o per trattamento particolare delle olive e trova nella legislazione fiscale lo strumento che le consente di essere realmente operante. I controlli fiscali previsti dalla seconda legge, la sorveglianza in alcuni casi continua che la Guardia di finanza è chiamata ad effettuare sugli stabilimenti di lavorazione, garantiscono in effetti la più stretta osservanza delle denominazioni

di qualità e dei requisiti che debbono rispondere ad ogni denominazione.

A proposito di denominazioni e di qualità è forse necessario a questo punto che io elimini, rapidissimamente, un equivoco che forse volutamente è sorto a proposito delle relazioni che possono intercorrere tra questa legge e l'accordo internazionale sull'olio di oliva, stipulato nell'ambito delle Nazioni Unite ad opera della F.A.O.; accordo al quale hanno aderito oltre al nostro Paese, Grecia, Turchia, Israele, Portogallo, Libia, Marocco, Spagna, Francia, Belgio e Gran Bretagna e che il Senato è chiamato a ratificare. Si è voluto vedere nella terminologia usata nei due atti, diversità di divergenze difficilmente conciliabili. Non ne parlerei se il problema non fosse stato sollevato da qualcuno. Si tratta evidentemente di due strumenti giuridici aventi sfere di azione diverse, che pure trovano nella loro formulazione non già difformità, bensì una sostanziale uguaglianza, che permette di stabilire le necessarie interrelazioni.

Quali sono infatti i fini essenziali dell'accordo? Oltre quello della stabilizzazione del mercato, è fondamentale lo scopo di mettere ordine al traffico internazionale del prodotto, chiamando i Paesi interessati ad una concorrenza leale. Naturalmente denominazioni e *standards* valgono per le contrattazioni internazionali. Non è detto che i Paesi aderenti siano tenuti a tradurli nella legislazione che disciplina il loro mercato interno. Infatti anche in altri Paesi aderenti al trattato vi sono classificazioni interne diverse da quelle stabilite dall'accordo, ma che non ne contraddicono lo spirito. È questo per esempio il caso della Grecia, che prevede nel decreto del 3 novembre 1956, sette qualità di oli di oliva commestibili.

D'altra parte che cosa dispone in materia merceologica l'accordo?

Primo, che il nome di olio di oliva sia riservato all'olio comunque tratto dalla drupa dell'olio; e non all'eventuale mescolanza di olio di oliva con olio di semi o di altra origine. Secondo, che gli oli di oliva siano così distinti: oli vergini (o di pressione); oli raffinati (o da lampante o da olio estratto dalle sanse con solventi); oli vergini commisti ad oli raffinati; olio lampante; olio estratto dalle sanse con solventi: oli, questi due ultimi, non commestibili, se non previa raffinazione.

La classificazione del disegno di legge governativo, la classifica in prima proposta della Commissione agricoltura del Senato, la classifica in seconda edizione del Senato, rispettano tali vincoli. Poi vi sono sottodistinzioni per i vergini, per i raffinati, per i tagli; con denominazioni e *standards* in parte perfettamente collimanti con le nostre ed in parte no.

Nessun inconveniente tuttavia deriva da ciò. La nostra esportazione è fatta essenzialmente con olio in temporanea (9/10 all'incirca): chi produce per l'esportazione sa — e lo sa preventivamente — che si dovrà attenere a *standards* e a nomenclatura internazionale. Quando una partita già preparata per l'esportazione, dovesse rimanere nel mercato interno, verrà posta in commercio secondo la legge italiana; il che non comporta alcun disturbo od onere particolare.

D'altra parte la nostra importazione, affluita con denominazione informata alla classifica internazionale, sarà, senza inconvenienti ed oneri di sorta, nel corso dell'allestimento per l'immissione al consumo interno, classificata secondo la nostra legge. L'importazione eventuale di olio in lattine o in bottiglie dovrebbe dar luogo alla stampigliatura con la denominazione corrispondente della legislazione italiana; come si fa per altri prodotti che hanno nel nostro Paese una disciplina legislativa diversa da quella del paese di origine del prodotto.

Essendo questi i termini degli impegni contemplati dall'accordo, non si vede come si possa parlare di incompatibilità. Se dovessero essere accolte le ultime due proposte di emendamento, vi sarebbe solo qualche lieve variante di denominazione. E ringrazio i colleghi per questa iniziativa di lieve modifica alla definizione degli oli stessi.

Ma altri aspetti vi sono ancora da considerare nella legge e sono stati spesso con vivacità dibattuti in sede di Commissione. Molto controversa è infatti, e a lungo se ne è

discusso, la questione se mantenere per gli oli miscelati, per gli oli provenienti cioè da una miscela tra oli di pressione e rettificati la dizione « di oliva ».

Ma invero la vigilanza fiscale, sulle raffinerie di oli di oliva e sulle materie che vi sono introdotte — che debbono essere tutte provenienti dalle olive — la vigilanza sui prodotti che vengono estratti dalle stesse raffinerie, permettono di assicurarne la provenienza. Mi permetto di rilevare che privare tali oli e le miscele dall'attribuito che ne designa l'origine, significherebbe, a mio avviso, permettere la confusione tra essi e quelli di semi, ad esempio, che non hanno una precisa qualifica; significherebbe confondere il consumatore, fuorviarlo nel suo giudizio, facilitando le stesse frodi commerciali e abbandonando il prodotto alla concorrenza di altri oli derivanti dall'olivo.

Un altro problema che con questo disegno di legge trova la sua sistemazione è la definizione del processo attraverso il quale si possono avere dai lampanti ed oli lavati, o dagli oli estratti dalla sansa, gli oli rettificati. (*Interruzione dalla sinistra*). Non conviene, onorevoli colleghi, fare delle polemiche, si tratta di un problema di natura tecnica, economica; qui la politica non c'entra. La discussione su questo argomento è stata particolarmente vivace; ne abbiamo avuto un riflesso nella brillantissima e vivace replica dal senatore Carelli, udita testè, intorno al cosiddetto processo di esterificazione. Obiettivamente si tratta di un processo di sintesi degli acidi grassi — liberi in maggiore o minore quantità negli oli estratti con solventi dalle sanse — con la glicerina, che ci permette di ottenere quel gliceride, quell'olio neutro adatto al consumo.

Ma è pur vero che l'esterificazione può essere usata anche per ottenere oli neutri da altre sostanze grasse. L'esterificazione quindi non è una frode per sè stessa — come hanno, con l'autorità della loro preparazione scientifica, confermato gli illustri senatori Monaldi ed Alberti — ma è strumento che a volta a volta può essere usato o per l'integrale sfruttamento del prodotto dell'olivo, o che può consentire la frode.

Sono ben consapevole delle preoccupazioni che hanno indotto gli onorevoli componenti la Commissione e quanti hanno parlato in questa discussione contro il processo di esterificazione e di sintesi. Ed ho ascoltato con vivo interesse i dati recati dal senatore Bolettieri nella sua ampia e dotta esposizione; dagli altri onorevoli parlamentari e da ultimo, con vivace improvvisazione e conoscenza approfondita, dal relatore Carelli. Il senatore Bolettieri sa, come sanno tutti gli onorevoli senatori, che altri fanno assumere le proporzioni del danno dell'economia olivicola, specie di alcune regioni del Mezzogiorno che hanno una produzione con alta acidità, a cifre veramente cospicue. È stata fatta anche qui la cifra di circa 10 miliardi in annate normali; dei quali, 4 miliardi e mezzo per la mancata raffinazione degli oli contenuti nelle paste di raffinazione e 5 miliardi e mezzo per la mancata raffinazione degli oli di oliva di estrazione a media e ad alta acidità. Si afferma anche, a titolo di esempio, che la neutralizzazione con alcali di un quintale di olio avente un'acidità del 25 per cento permetterebbe il recupero di circa 50 chilogrammi di olio neutro; il processo pertanto diventerebbe difficilmente economico.

E d'altra parte una simile preoccupazione è emersa per la sorte della produzione olivicola a più alta acidità, dagli interventi dei senatori Berlingieri, Genco e Pignatelli e, indirettamente, da quello stesso del senatore Ragno.

Sono considerazioni per le quali il Governo, nel presentare a suo tempo il disegno di legge, aveva avanzato una proposta diversa pur assicurandosi la più rigida sorveglianza con la legge sull'imposta di fabbricazione. Questa materia è controversa ed io ho comunque il dovere e la responsabilità di sottoporla alla valutazione del Senato, perchè calcolando danni e vantaggi esso, nella sua sovrana e libera decisione, possa operare *ex informata coscientia*.

Un altro problema di particolare impegno è la necessità imposta dal disegno di legge di carattere fiscale sulla fabbricazione dell'olio, di trovare un rivelatore atto a distinguere l'olio di sansa dall'olio di oliva proveniente

da lampante ed esente da imposta. Il Governo si rimette in materia alle decisioni del Senato; chiede solo — nell'ipotesi che il rivelatore fosse accettato e affinchè la legge non sia su questo punto inoperante — che sia affidata al Ministero la scelta del rivelatore stesso, data la difficoltà obiettiva di trovarlo; perchè un rivelatore deve essere sostanza facilmente rilevabile mediante una reazione possibilmente cromatica della più facile esecuzione, tale da poter essere eseguita dagli stessi addetti di primo intervento. Esso non deve alterare i caratteri esteriori e organolettici del prodotto, non deve essere tossico, non ostacolare l'impiego del prodotto cui viene aggiunto. Da ciò la delicatezza della scelta.

Onorevoli senatori, la legge che è stata discussa è un atto volto alla soluzione dei problemi del settore olivicolo. Come tale essa si inquadra in quel vasto processo di adeguamento normativo della nostra agricoltura che l'attuale momento richiede. Con essa definiamo i campi d'azione e le responsabilità di ciascuno e assicuriamo gli strumenti per individuare e punire chiunque questa responsabilità credesse di poter trascurare.

Il Governo ed il Senato, credo, si rendono ben conto che questa legislazione opera in un settore, quello olivicolo, che presenta varietà rilevanti per quanto riguarda le caratteristiche della produzione, che, fra l'altro, rappresenta la più alta percentuale rispetto al reddito agricolo globale, nelle regioni in cui la produzione offre qualità meno pregiate. Le diverse caratteristiche della produzione chiederebbero probabilmente un vario trattamento anche sul terreno legislativo, se la legge vuole — come ritengo voglia — aderire alla realtà concreta che intende regolare. Si tratta per giunta di una materia nella quale non solo le tecniche culturali sono in continua evoluzione, ma anche i procedimenti della lavorazione e della raffinazione sono in continua evoluzione, sia sotto profili di onesto perfezionamento dei processi di trasformazione, sia sotto quelli fraudolenti.

Per tale ragione questa legge non pretende, come non può pretendere — e molto bene lo ha affermato, con senso realistico, ieri nella tarda sera il senatore Salari — di affrontare e risolvere per sempre tutti i problemi connessi con l'onesta produzione e lavorazione dell'olio di oliva. Come i metodi di analisi, così anche la legge dovrà probabilmente frequentemente aggiornarsi. Immaginare di irrigidirsi in norme ritenute perfette è presunzione che sarebbe tosto disingannata e si risolverebbe probabilmente in un danno generale della produzione e del consumo. Ma contribuire, per quanto scienza e diritto ci consentono, a regolare nel modo più proprio, più ampio, più accertato e unitario possibile, questa delicata materia — fuori dalla pressione di interessi contrapposti o di ipotesi tecniche e scientifiche altamente rispettabili, degne della massima considerazione ed incoraggiamento, ma non sempre certe nei loro risultati — ci pare il dovere al quale attendiamo.

Mi auguro sinceramente che il volenteroso lavoro svolto da questa Camera possa realizzare questo intendimento. Mi corre a questo proposito l'obbligo ed il piacere di esprimere il più fervido ringraziamento alla Commissione, al relatore, al senatore Salari e a tutti quanti sono intervenuti in questo dibattito.

Quanto alla volontà di chi è chiamato ad eseguire i deliberati del Parlamento, volta ad assicurare la rigorosa osservanza delle leggi che il Parlamento delibera, non credo si debbano nutrire dubbi che non siano di natura politica. In questo caso io non ho nessuna obiezione da fare al naturale gioco della maggioranza e dell'opposizione. Io ringrazio il Senato ed il Parlamento tutto, ogni volta che rileverà le inevitabili manchevolezze dell'azione di Governo e porrà in evidenza le eventuali distorsioni e le manchevolezze nostre ed altrui, in modo che possiamo tempestivamente intervenire.

Non ci saranno mezzi termini o perplessità nel colpire con il maggiore rigore quanti si rendono indegni, per realizzare loschi profitti, di appartenere alla stessa comunità civile e sociale. È interesse dello Stato che la disciplina più rigida che si impone nel settore venga adeguatamente sostenuta dall'autodisciplina delle singole categorie per assicurare

lo sviluppo delle attività olivicole di produzione e di trasformazione.

In regime di suffragio universale, onorevoli senatori dell'opposizione, manchevolezze esistono e possono essere connesse alle difficoltà ed alle deficienze delle persone e degli strumenti, ma non può mancare la volontà, perchè a scadenza sistematica si ritorna davanti al giudizio degli elettori e di queste manchevolezze si risponde. Non abbiamo nessun interesse a rivelarci manchevoli in un settore in cui l'opinione pubblica è tanto sensibile e sollecita. (*Commenti dalla sinistra*).

M I L I L L O . Le interpellanze parlamentari si devono discutere senza aspettare degli anni.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono sempre pronto, ogni volta che vengono presentate.

Ancora una volta si dimostra attuale il mio appello ai produttori di olio perchè, riuniti in organizzazioni economiche efficienti, contribuiscano anch'essi mediante una sempre più efficace presenza a diventare organi ausiliari, per la stabilizzazione e la difesa dei problemi olivicoli.

Ma d'altra parte noi chiediamo (e quando dico noi mi sia consentito di abbracciare in una stessa unità di intendimenti Parlamento e Governo) anche comprensione ed appoggio da tutti i buoni cittadini, perchè facilitino gli organi dello Stato in questa azione sana e saggia di risanamento e di sviluppo di questo importante settore del consumo alimentare della nostra Nazione. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sui vari ordini del giorno.

Il primo è quello dei senatori Milillo, Sansone, Cianca, Barbareschi e Mariotti.

* C A R E L L I , *relatore*. L'onorevole Milillo evidentemente ha ascoltato l'onorevole Ministro per quanto concerne l'assicurazione riguardante il metodo di Fitelson. Un'ulteriore indagine, dopo le osservazioni fatte, è indispensabile. Ed allora bisogna attendere questa ulteriore indagine, data la serietà del lavoro. Noi non possiamo assolutamente impegnare il Governo ad un'azione intempestiva che precederebbe la cognizione esatta dell'elaborato scientifico. Per quanto riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno, si tratta di una raccomandazione per il coordinamento del servizio di indagine. Ritengo che questa parte si possa accettare come raccomandazione.

M I L I L L O . Solo la seconda parte? La prima parte non viene accettata neanche come raccomandazione?

C A R E L L I , *relatore*. L'ordine del giorno viene accettato come raccomandazione nel suo complesso.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Milillo, credo di aver risposto in qualche modo nel corso del mio intervento e confermo l'assicurazione che le ho dato, che cioè intendo riproporre all'esame della stessa Commissione il metodo Fitelson. In questo senso accetto come raccomandazione il suo ordine del giorno.

Per quanto riguarda la seconda parte, ci sono delle riserve che debbo, per dovere di lealtà, far presenti all'onorevole Milillo. Anzitutto esiste un problema, come lei ben sa, di competenza, cioè il fatto che non posso arrogarmi, a questo punto, la competenza di dire sì neanche a titolo di raccomandazione per il problema riguardante i servizi di altri Ministeri, particolarmente del Ministero della sanità e del Ministero delle finanze (ma soprattutto del Ministero della sanità). Ritengo d'altra parte che in questa materia ci sia una inevitabile distinzione di competenze, a meno che non si riveda radicalmente la legislazione, perchè — come lei ben sa — per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, la competenza concerne soltanto le frodi in materia di commercio di materie agrarie e di uso agrario. Ragion per cui non posso in alcun modo nè arrogarmi la facoltà di dare una risposta in questa materia, nè personalmente ritengo che sia opportuno mettere insieme

delle competenze diverse, che hanno problemi organizzativi e tecnici evidentemente distinti. Ragion per cui quello che penso di poter assicurare all'onorevole Milillo è questo: sono convinto che questa materia deve essere riordinata.

In questo senso — se non erro — il Ministro Giardina ha già dato assicurazione che è allo studio dei quattro Ministeri più particolarmente competenti — e precisamente Sanità, Agricoltura, Industrie e Finanze — lo esame di un apposito disegno di legge che sarà poi discusso in Parlamento. In quella sede si potrà trattare la materia.

P R E S I D E N T E . Ella accetta l'ordine del giorno del senatore Milillo almeno come impegno di studio?

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Come impegno di studio, ma non come impegno di unificazione di tutti i servizi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura.

P R E S I D E N T E . Senatore Milillo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

M I L I L L O . Non insisto, precisando che nella seconda parte dell'ordine del giorno mi rivolgo al Governo perchè mi rendo conto che si tratta di un problema di competenza dell'intero Governo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Assicuro che questo coordinamento è già in corso di studio in questo momento.

P R E S I D E N T E . Seguono ora quattro ordini del giorno dei senatori Masciale ed altri.

M A S C I A L E . Non insisto sui primi due ordini del giorno.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Accetto senz'altro gli altri due.

C A R E L L I , *relatore.* La Commissione è dello stesso avviso, ma osserva che nello ultimo ordine del giorno si parla di Comuni...

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Naturalmente per Comuni devesi intendere « zone ».

P R E S I D E N T E . Segue un ordine del giorno dei senatori De Leonardis ed altri.

* C A R E L L I , *relatore.* L'ordine del giorno del senatore De Leonardis è, in fondo, un programma che si riferisce all'applicazione pratica della legge n. 949. Specialmente per ciò che concerne la lettera *b*) della prima parte dell'ordine del giorno, si tratta di attuare provvedimenti per migliorare la tecnica e sostituire i frantoi con oleifici moderni dotati di mezzi tecnici atti ad estrarre l'olio dalla drupa nella maniera più precisa. Ci sono meccanismi che, raggiungendo una pressione di 400 atmosfere, lasciano solo ridottissime quantità di olio nella sansa.

Quindi, in fondo, la realizzazione di questo invito fatto dall'onorevole De Leonardis è possibile attraverso l'applicazione della legge n. 949, che permette benefici particolari a coloro che intendono affrontare iniziative del genere.

Per il resto si tratta di materia che fa parte del « piano verde » e quindi di una raccomandazione che il senatore De Leonardis fa all'onorevole Ministro dell'agricoltura affinchè le sue richieste siano tenute presenti nella elaborazione di tale piano.

Detto questo, credo che il Senato possa considerare l'ordine del giorno De Leonardis come una raccomandazione.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Posso accettare come raccomandazione la prima parte dell'ordine del giorno quantunque vi abbia trovato qualche incongruenza. Si chiede ad esempio di incrementare l'olivicoltura con una diminuzione dei prezzi, il che mi pare sia un po' strano perchè, quando non c'è un utile, nè grande nè piccolo, l'olivicoltore non ha interesse. Forse il proponente vuol parlare di costi.

Quel che non posso accettare sono i due ultimi commi, soprattutto perchè si tratta di legislazione di vasta portata, che non può essere limitata a questo ristretto campo. Quindi accetto come raccomandazione la prima parte dell'ordine del giorno, ma gli ultimi due commi non li posso accettare.

P R E S I D E N T E . Senatore De Leonardis, mantiene il suo ordine del giorno?

D E L E O N A R D I S . Il Ministro dice di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno, ma vorrei che questa accettazione non fosse una cosa vaga, bensì veramente qualcosa di concreto. Non sono d'accordo con il Ministro il quale dice di non potere accettare neanche come raccomandazione quello che richiedono gli ultimi due commi del nostro ordine del giorno cioè i commi che chiedono quelle provvidenze particolari per l'olivicoltura, che ne possano incrementare la estensione, migliorandone il prodotto per quantità e qualità. Questo, invece, risponde esattamente alla premessa dell'ordine del giorno in discussione; in detta premessa si afferma che è indispensabile, per evitare le sofisticazioni, non solo avere serie leggi repressive, ma incoraggiare il consumo dello olio di oliva, facendo diminuire i costi e i prezzi per i consumatori. Non insisterò per la votazione dell'ordine del giorno perchè torneremo in argomento in altra sede; per noi il miglioramento dei metodi di coltivazione dell'olivo e di trasformazione del prodotto è essenziale. Su questo siamo stati tutti d'accordo; ma non bisogna dimenticare che per gli oliveti si pagano fitti molte volte proibitivi che incidono pesantemente nel costo del prodotto. Per questo, e perchè si possa veramente giungere al rinnovamento dei vecchi oliveti abbandonati a se stessi, come sono quelli specialmente dell'estremo leccese e di molte zone della Calabria, le leggi già in vigore per le terre incolte e mal coltivate debbono essere rese efficienti potendo esse servire benissimo allo scopo di migliorare i sistemi di coltivazione, con un aumento della produzione annuale ed un deciso miglioramento delle qualità di olio prodotto.

Con queste osservazioni, pur non dichiarandomi completamente soddisfatto, accolgo la dichiarazione del Ministro di accettazione come raccomandazione dell'ordine del giorno presentato da me e da altri colleghi del Gruppo comunista.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Zaccari, Salari, Desana, Bolettieri.

* C A R E L L I , *relatore*. L'ordine del giorno dei senatori Zaccari ed altri viene accettato dalla Commissione e prego l'onorevole Ministro e così anche il Senato di volerlo accettare. Si tratta infatti di un programma condiviso da tutto il Senato, ritengo, perchè si riferisce all'organizzazione cooperativistica e dei consorzi, al rinnovamento degli oliveti, ad una politica olivicola indirizzata a favorire la diminuzione dei costi e il più largo consumo degli oli d'oliva; si tratta quindi di adottare tutte le misure più rigorose e idonee a prevenire e reprimere tutte le frodi in materia.

L'ordine del giorno può essere perciò accettato come particolare raccomandazione.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. L'accetto senz'altro; se non lo accettassi contraddirei quello che ho detto nella mia replica.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno del senatore Sansone.

* C A R E L L I , *relatore*. L'ordine del giorno è evidentemente logico, però va riportato alla discussione del disegno di legge n. 180; quindi bisognerà attendere il momento in cui questa coppia di disegni di legge potrà camminare di pari passo e fondersi, e per questo bisognerà attendere la approvazione del disegno di legge n. 180. In linea di massima si può senz'altro aderire a quest'ordine del giorno.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Sansone, mi associo alle considerazioni fatte dal relatore, onore-

vole Carelli. In verità devo dire che larga parte della materia che lei prevede regolamentata qui si trova nel disegno di legge numero 180. Ritengo pertanto difficile potermi impegnare nella misura e nei termini richiesti da lei, senatore Sansone, almeno fino a quando quel disegno di legge non sarà stato approvato, quanto meno dal Senato.

Comunque, posso assicurarla, senatore Sansone, che dovendosi indubbiamente stabilire una regolamentazione di questa materia, non appena avrò i testi legislativi completi provvederò ad emanare quella disciplina regolamentare che potrà essere consentita dalle leggi.

P R E S I D E N T E . Senatore Sansone, mantiene l'ordine del giorno?

S A N S O N E . Onorevole Presidente, prendo atto delle dichiarazioni di accettazione pronunciate dal relatore e dal Governo. Però osservo che in pratica si è rinviato il mio ordine del giorno al momento dell'applicazione della legge n. 180. Ora io ritengo che non possa considerarsi corretto, da un punto di vista regolamentare, prendere impegni sulla base di una legge futura, che il Parlamento può anche non approvare; e allora vorrei pregare il Governo di accettare in questa sede il mio ordine del giorno, che io stesso potrei modificare, emendandolo, nel senso che esso debba considerarsi trasfuso nella legge n. 180 all'atto della sua approvazione.

D'altronde, perchè non dovremmo ora approvare un ordine del giorno sul quale siamo d'accordo? Ben possiamo mettere un punto fermo su alcuni problemi che sono in sospeso, e quindi sarebbe bene approvare il mio ordine del giorno, con l'emendamento che ora ho proposto. Non è una pignoleria, la mia, o desiderio di ottenere un successo: è soltanto la preoccupazione di vedere finalmente mettere un punto fermo alla legge, ed è in questo senso che rinnovo il mio invito all'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Senatore Sansone, lei ha sollevato una questione regolamentare delicatissima. Io non posso mettere in votazione un ordine del giorno, condizionato dall'approvazione eventuale e futura di un provvedimento diverso da quello in discussione. La pregherei perciò di considerare che in sostanza i princìpi contenuti nel suo ordine del giorno sono stati accettati sia dalla Commissione che dal Governo: questo dovrebbe soddisfarla.

S A N S O N E . Accolgo le sue parole, sia perchè lei è il Presidente dell'Assemblea, sia perchè lei è il senatore Bosco; però mi domando che situazione si verrà a determinare. Io non ritiro l'ordine del giorno; il Governo non lo accetta: che fine farà l'ordine del giorno stesso?

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* A questo punto dovrei precisare al senatore Sansone che, mentre io posso assumere l'impegno di procedere alla regolamentazione della materia, non potrei invece, allo stato degli atti, impegnarmi ad accettare i punti da 1 a 4 (così come sono nell'ordine del giorno) se prima non avrò avuto modo di vedere quale sarà la struttura di questa e delle altre leggi relative alla materia che trattiamo. Noi siamo infatti in attesa di una disciplina legislativa che deve ancora venire.

Quindi, signor Presidente, in conclusione, io potrei accogliere l'ordine del giorno se il senatore Sansone fosse d'accordo che io accettassi in linea di massima la possibilità di esaminare e realizzare una disciplina regolamentare di tutta la materia, tenendo presenti i rilievi da lui proposti, che eventualmente saranno sistemati in quel regolamento. Diversamente mi troverei in difficoltà.

S A N S O N E . Come vede, signor Presidente, il Ministro accetta il principio del regolamento, ma non i 4 punti che io de-

sideravo che fossero trasfusi nello stesso regolamento. Ma non ne voglio fare una questione.

Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e della Commissione; vorrà dire che il Senato ricorderà qesto impegno quando discuteremo la legge 180. In quella sede riproporrò il problema, ricordando l'impegno del Governo ai fini di una disciplina regolamentare dei 4 punti da me posti.

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Carelli ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Il Senato,

considerata la opportunità di intensificare i controlli e le analisi sui prodotti della alimentazione con particolare riguardo a quelli distribuiti nei piccoli Comuni dove mancano gli organi di controllo dello Stato e più facile è la penetrazione dei generi alterati o sofisticati,

tenuto conto che nella maggior parte dei piccoli centri esistono le farmacie rurali che costituiscono strumenti preziosi alle cui attività presiedono i medici provinciali,

considerato, altresì che i farmacisti hanno una preparazione scientifica specifica per le analisi di carattere bromatologico,

invita il Governo a voler predisporre un piano per potere utilizzare le farmacie dei centri rurali al fine delle analisi e dei controlli sui prodotti dell'alimentazione.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha facoltà di parlare.

* C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente non darò il parere su quest'ordine del giorno, poichè devo dire che è solo una segnalazione che faccio all'onorevole Ministro perchè consideri la possibilità di utilizzare le farmacie rurali, in quelle zone rurali specialmente dove l'immediatezza dell'analisi può avere un risultato più pratico e più genuino. Si potrebbe pensare addirittura alla creazione di condotte farmaceutiche; ma a questo sarebbe bene arrivare per gradi: quindi il problema è soltanto materia di studio. Prego l'onorevole Ministro di voler prendere in considerazione la questione.

F R A N Z A Ma questa non è la sede adatta.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Oliva. Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, potrei motivare questo mio intervento come dichiarazione di voto in previsione di una votazione che però mi auguro non ci sia. Nella luce di trionfo che circonda il relatore Carelli, io vorrei fare la piccola parte del *memento quia homo es*, osservando che il suo ordine del giorno va oltre le finalità della legge. Le farmacie rurali sono esercizi privati che non possono essere trasformati in organi di accertamento e di analisi, non solo ufficiali ma neanche ufficiosi. Non credo che, oltre i laboratori dei centri di repressione frodi ed oltre i laboratori provinciali di igiene, vi debbano essere laboratori sussidiari privati, i quali di fronte al Magistrato non avrebbero nessuna autorità: a meno che i farmacisti rurali non si voglia trasformarli in pubblici ufficiali! Quindi pregherei il senatore Carelli di ritirare questo suo ordine del giorno, che — mi sembra — non può formare neppure oggetto di studio o di accettazione come raccomandazione da parte del Ministro.

C A R E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A R E L L I , *relatore*. Signor Presidente, mi rendo conto che questa non è la sede adatta per presentare quest'ordine del giorno. L'argomento riguarda più il Ministro della sanità che quello dell'agricoltura. Pertanto, ringraziando l'onorevole Oliva per

l'osservazione molto opportuna, ritiro l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento degli ordini del giorno è così esaurito.

Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

R U S S O , *Segretario*:

**Art. 1**

È olio di oliva commestibile l'olio di oliva che contiene non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico e che, all'esame organolettico non riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili.

L'olio di oliva commestibile si classifica con le seguenti denominazioni:

1) « olio extra vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, che non contenga più dello 0,8 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico senza tolleranza alcuna; alla denominazione di « olio extra vergine di oliva » potrà essere aggiunta l'indicazione della provenienza;

2) « olio sopraffino vergine di oliva », riservata all'olio che ottenuto meccanicamente dalle olive non abbia subito manipolazione chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più dell'1,2 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

3) « olio fino vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche, ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e che contenga non più del 2,3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

4) « olio vergine di oliva », riservata all'olio che, ottenuto meccanicamente dalle olive, non abbia subito manipolazioni chimiche ma soltanto il lavaggio, la sedimentazione e la filtrazione, e contenga non più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

Per le denominazioni di cui ai nn. 2) e 3) è ammessa una tolleranza del 10 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Al secondo comma sostituire*:

*al numero* 1) *le parole* « dello 0,8 » *con le altre* « dell'1 »;

*al numero* 2), *le parole* « dell'1,2 » *con le altre* « dell'1,5 »;

*al numero* 3) *le parole* « del 2,3 » *con le altre* « del 3 ».

*All'ultimo comma, sostituire le parole*: « le denominazioni di cui ai nn. 2) e 3) » *con le altre*: « la denominazione di cui al n. 3) ».

P R E S I D E N T E . Il Governo è d'accordo?

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti gli emendamenti proposti dalla Commissione. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

La denominazione di « olio di oliva rettificato » è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile esclusivamente con neutralizzazione con alcali e manipolazioni fisiche.

La denominazione di « olio di sansa rettificato » è riservata al prodotto, ottenuto da olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato, reso commestibile mediante neutralizzazione esclusivamente con alcali e manipolazioni fisiche.

Gli oli di cui al precedente comma non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,50 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte della Commissione. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Al secondo comma, dopo le parole*: « olio di sansa » *inserire le altre*: « di oliva ».

*Al terzo comma, sostituire le parole*: « al precedente comma » *con le altre*: « ai precedenti commi »;

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente*:

« Sono considerati non commestibili gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da altri metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il suo avviso sul primo emendamento.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo, per le considerazioni che ho fatto.

D E L E O N A R D I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E L E O N A R D I S . Noi siamo favorevoli al mantenimento della dizione concordata in Commissione, cioè « olio di sansa » e non « olio di sansa di oliva ». Le ragioni le abbiamo spiegate abbondantemente in sede di Commissione e Sottocommissione e potremmo ripeterle qui: si deve evitare che la dizione « di oliva » possa generare confusione tra i consumatori.

Pertanto voteremo contro il primo emendamento.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Io ho già detto nel mio intervento che su questo punto la Commissione non ha raggiunto un accordo. Il primo testo proposto dalla Commissione escludeva l'aggiunta delle parole « di oliva » cioè limitava la denominazione ad « olio di sansa ». Su questa denominazione si ebbe a suo tempo l'unanimità, ma poi la maggioranza ritenne di proporre l'emendamento attuale che, a nostro giudizio, modifica tutta l'inquadratura della classifica.

Quale è stato lo scopo che ci siamo prefissi con la nuova classifica? Quello di marcare la differenza tra olio di pressione e olio non di pressione. Ora, l'olio di sansa non è di pressione, ma se aggiungiamo le parole « di oliva », ingeneriamo confusione. È inutile dire che l'olio di sansa è olio di oliva; la sostanza, infatti, è che esso è ottenuto in modo diverso dalla pressione meccanica. D'altra parte tutti sanno che la sansa è un sottoprodotto dell'oliva; ed allora aggiungere le parole « di oliva » non modificherebbe alcunchè, mentre potrebbe indurre a credere che si tratti di un tipo di olio ottenuto attraverso la pressione. Invece la differenza è fondamentale e bisogna evitare di far passare per olio di pressione anche l'olio di sansa.

Siamo pertanto favorevoli al primitivo testo della Commissione.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A R U S O . L'emendamento proposto dalla Commissione deve essere respinto. È innegabile che attraverso di esso la maggioranza della Commissione ha voluto all'ultimo momento, smentendo se stessa, lasciar permanere una canalizzazione verso l'esterificazione e verso il complesso delle sofisticazioni.

Che non si possa equivocare sulla dizione di olio di sansa, non vi è dubbio alcuno. Io per curiosità ho chiesto in questo momento alla biblioteca del Senato un vocabolario italiano. Mi è stato portato il Ferdinando Palazzi... (*Commenti ed interruzioni*). Alla voce « sansa » si dice: « Ciò che resta delle olive infrante; se ne estrae poi, con nuova macinazione e spremitura, un secondo olio d'infima qualità ed il residuo serve all'alimentazione dei bovini o per combustibile ». Fino a prova contraria noi non intendiamo alimentare i bovini! (*Reiterati commenti e interruzioni*).

Aggiungo che sull' « Oleario », un giornale che si è molto interessato della questione, si afferma che alla base della presente confusione sta proprio il fatto che un tempo l'olio di sansa era denominato olio di oliva.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un giornale di categoria.

C A R U S O . Non è un giornale degli industriali. Soltanto gli industriali hanno interesse a mantenere la denominazione di olio di oliva attribuita all'olio di sansa, per far passare merce avariata per merce buona.

Gli industriali del Settentrione, così come lei, onorevole Ministro, sono d'accordo a parole. Sostanzialmente gli industriali del Nord sono coloro i quali hanno fatto pressioni perchè si attribuisca all'olio di sansa la qualifica di olio di oliva.

C A R E L L I , *relatore*. Ma perchè volete pensare sempre male? (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

C A R U S O . Perchè questi sono i vostri legami; e poichè questi sono i vostri legami noi giustamente dobbiamo insistere su questo ...

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Lasci stare!

C A R E L L I , *relatore*. Io non conosco nessun industriale ...

C A R U S O . Non parlo dei suoi legami, parlo dei vostri legami. Concludendo, insisto perchè il Senato rigetti l'emendamento proposto dalla Commissione, o meglio l'emendamento che si è imposto all'ultimo momento anche alla Commissione e che ora si vorrebbe imporre al Senato.

B O L E T T I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L E T T I E R I . Onorevoli colleghi, su questo problema debbo esprimere per dichiarazione di voto anche il mio punto di vista. Sono d'accordo nel concetto non solo della inutilità, ma anche dell'inesattezza, da un punto di vista formale, di aggiungere le parole « di oliva ». Sarei del parere di distinguere sempre l'olio di pressione da qualsiasi altro sottoprodotto, come sottoprodotto è quello ricavato dalla sansa; però io non ne faccio una questione di importanza capitale, perchè non è vero che sia questo il punto essenziale che interessa gli industriali. Se possiamo tollerare una valorizzazione di questo sottoprodotto non è nell'interesse questa volta degli industriali, ma nell'interesse della rivalutazione di un sottoprodotto dell'olivicoltura. Ma non è vero che sia questo il veicolo delle frodi; il veicolo non è il rettificato *B* classico: il veicolo è l'esterificato, cioè quegli altri rettificati *B* di cui abbiamo fatto parola. Tenete presente, onorevoli colleghi, che per far pas-

sare il divieto dell'esterificazione ci dobbiamo convincere che non apportiamo un danno eccessivo all'olivicoltura col negare lo sfruttamento, fin dove è possibile, dei sottoprodotti. Vedete come si alterano le cifre, come ad un certo momento si parla addirittura di un danno di parecchi miliardi, per mancato sfruttamento di sottoprodotti!

Questa può essere un'arma degli industriali per passare alla controffensiva, per farci rimangiare quello che noi decidiamo oggi, cioè, a quanto pare e a quanto mi auguro, il divieto dell'esterificazione. In conclusione, se tolleriamo una cosa che non è esatta e che io non condivido, non è questa volta per gli interessi dell'industria, ma è semmai perchè non sembri che si svalorizzi troppo un sottoprodotto dell'agricoltura. Per queste ragioni dichiaro che, nonostante le mie convinzioni, mi asterrò dal voto.

P R E S I D E N T E . Avverto il Senato che sul primo emendamento della Commissione è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto. (*Commenti dal centro*).

B E R T O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L I . Vorrei fare una proposta conciliativa, perchè è evidente che questa piccola battaglia che si fa intorno alle denominazioni di « olio di sansa di oliva » o di « olio di sansa » dipende non tanto da questo emendamento, quanto dall'emendamento aggiuntivo seguente proposto all'articolo 2. Se passasse tale emendamento proposto dalla Commissione, cioè la proibizione degli esterificati, da parte nostra non ci sarebbe nessuna difficoltà a chiamare olio di sansa di oliva rettificato quello che invece viene col testo della Commissione chiamato olio di sansa, purchè siamo sicuri che la rettificazione non avvenga attraverso la esterificazione. Per tale ragione proporrei formalmente di passare alla discussione dell'emendamento aggiuntivo proposto dalla Commissione, che dichiara non commestibili gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, dopo di che potremmo anche accettare che si chiamino oli di sansa di oliva gli oli di sansa.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, passiamo all'esame del comma aggiuntivo proposto dalla Commissione, che rileggo:

« Sono considerati non commestibili gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da altri metodi diversi da quelli della neutralizzazione con alcali».

Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Milillo, Sansone, Barbareschi, Ronza e Alberti hanno presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Dopo il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione, aggiungere il seguente*:

« Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i Comandi della guardia di finanza provvederanno alla chiusura di tutti gli impianti di esterificazione esistenti presso le raffinerie e gli stabilimenti di estrazione ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M I L I L L O . Lo scopo del comma aggiuntivo da noi proposto è quello di garantire in concreto che questi oli, che noi dichiariamo non commestibili, non siano egualmente immessi al consumo, con i soliti me-

todi. Il minimo di garanzia che possiamo e dobbiamo chiedere consiste appunto nel chiudere gli impianti di esterificazione annessi agli stabilimenti di estrazione e alle raffinerie; senza di che, anche con tutti i controlli che potremo prevedere con l'altra legge, non avremo alcuna sicurezza di veder cessare l'esterificazione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

* C A R E L L I , *relatore*. Abbiamo già fatto rilevare che la proposta del senatore Milillo non è attinente al disegno di legge che stiamo esaminando ma attiene al disegno di legge n. 180. In quell'occasione noi cercheremo di completare la sorveglianza nella maniera più idonea. Ecco perchè la Commissione non è del parere di dover inserire una norma che non riguarda la classificazione degli oli, o per lo meno non riguarda la parte penale che si riferisce alla alterazione degli oli stessi. Aggiungo anche, come mi fa osservare il Presidente della 5ª Commissione, che il disegno di legge numero 180 ritornerà in Commissione per un esame più completo.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Non ho difficoltà ad accettare la proposta, se resta inteso che la questione verrà ripresa quando discuteremo, sia in Commissione che in Assemblea, sull'altro disegno di legge.

S A N S O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N S O N E . Prima che resti così stabilito, vorrei sentire la parola del Governo, se cioè il Governo è d'accordo che si prenda in esame questa nostra proposta nel corso dell'esame dell'altro disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Su questo tema, in analogia all'emendamento precedente, mi rimetto alla deliberazione del Senato. Ritengo anch'io che la discussione del disegno di legge numero 180 sia la sede più opportuna.

P R E S I D E N T E . L'emendamento dei senatori Milillo ed altri è allora ritirato con l'intesa che la questione sarà risollevata in sede di esame del disegno di legge n. 180.

Ritorniamo allora al secondo comma dell'articolo 2, nel quale la Commissione propone di inserire dopo le parole: « olio di sansa » le altre: « di oliva ». Su questo emendamento è stata avanzata la richiesta di votazione a scrutinio segreto. Senatore Sansone, mantiene questa richiesta?

S A N S O N E . La ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo, tendente ad inserire nel secondo comma dell'articolo 2, dopo le parole: « olio di sansa », le altre: « di oliva ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'altro emendamento proposto dalla Commissione, tendente a sostituire le parole: « al precedente comma » con le altre: « ai precedenti commi ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso nel testo modificato, con l'avvertenza che il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione diventerà l'ultimo comma dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

**Art. 3.**

È denominato « olio comune commestibile di 1ª qualità » il prodotto ottenuto dalla miscela di oli di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purchè non contenga più del 2 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

È denominato « olio comune commestibile di 2ª qualità » il prodotto ottenuto dalla miscela di oli di oliva vergini con olio di sansa rettificato, purchè non contenga più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « olio comune commestibile di prima qualità » con le altre: « olio di oliva ».

Su questo emendamento ha chiesto di parlare il senatore Bosi. Ne ha facoltà.

B O S I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati ad uno dei punti di estrema importanza e decisivo ai fini che ci siamo proposti. Con questa legge, infatti, noi intendiamo difendere i consumatori italiani contro le sofisticazioni e le frodi. Ora, mentre per quello che riguarda le sofisticazioni, in linea di massima, l'articolo approvato contro le esterificazioni mi pare che dia un colpo decisivo ad un tipo di sofisticazioni fra i più dannosi, invece, per quello che riguarda le frodi, non siamo arrivati al punto giusto. La Commissione, prima che la maggioranza presentasse questo emendamento, secondo la nostra opinione, si trovava su una giusta linea. Quale deve essere, in fin dei conti, questa linea? Quella di chiamare le merci con il loro nome per evitare che il consumatore sia ingannato.

Infatti, sulla base delle parole e delle denominazioni delle merci è estremamente facile trarre in inganno il consumatore sprovveduto. A questo punto mi pare quindi che vi sia una questione di onestà che deve essere patrocinata dal Senato e spero anche dalla Camera. Le merci che vanno in circolazione debbono portare nome, cognome e provenienza. Invece, se dovessimo accettare gli emendamenti proposti dalla Commissione, noi consegneremmo il consumatore sprovveduto nelle mani del fabbricante e del commerciante disonesto, mettendolo in condizione di acquistare una merce confondibile, per denominazione, con un'altra di peggiore qualità.

Ebbene, mi pare impossibile che il Senato, dopo aver ascoltato tecnici che tutti abbiamo lodato per la chiarezza, la semplicità e la comprensibilità dell'esposizione di ciò che avviene quando si manipolano gli oli d'oliva da pressione, così come è il lampante, voglia offrire ancora al consumatore, sotto nome di olio d'oliva, un olio che ha perduto fino all'80 per cento delle qualità dell'olio di oliva di pressione vergine. Vi sembrerebbe questo un atto onesto, soprattutto rispettoso dell'impegno che avevamo assunto? A me pare che, essendo questo il primo atto che compiamo in materia di lotta contro le frodi, atto che non è un semplice decreto di evenienza ma che è costituito da misure adottate dopo un dibattito che ha approfondito il tema, noi non possiamo introdurre un elemento che sarà di scapito alle misure contro le frodi da combattere.

Come possiamo noi dire al consumatore italiano: compra quella bottiglia dove è scritto « olio d'oliva comune », quando sappiamo che non contiene olio d'oliva ma un derivato dalla lavorazione di cattivo olio di oliva, mischiato ad olio d'oliva (è vero) però senza che si conoscano le rispettive proporzioni? E anche quando conosciamo le proporzioni, sappiamo che tale olio è privo, però, della maggior parte di quelle che sono le qualità essenziali dell'olio d'oliva. Dobbiamo far questo? Mi pare che non possiamo onestamente far questo. Ci sono, è vero, delle difficoltà che qui sono state presentate. Ci sono dei colleghi i quali pensano ai danni enormi che sarebbero arrecati a determinate regioni dove si coltiva l'olivo se non si potessero fare quelle mi-

scele che sono andate fino ad oggi sotto il nome di olio d'oliva. Ma, onorevoli colleghi, il consumatore italiano ha diritto di non essere truffato con dei nomi che non rispondono alla merce che gli viene venduta. Diamo ad ogni cosa il suo nome. Quando noi diamo al consumatore una miscela di oli, anche se si tratta di oli provenienti dalle olive, gli diamo solo una miscela di olio di oliva di pressione e di sottoprodotti di olio di sansa. Chiamiamo dunque il prodotto come va chiamato. Perchè così il consumatore sa che c'è una differenza, che gli ingredienti che vanno a formare questo olio di oliva non sono gli stessi dell'olio di oliva di pressione, perchè a seguito delle lavorazioni si crea comunque una differenza: si perdono quelle che sono le qualità essenziali dell'olio di oliva. Cioè dobbiamo introdurre il principio — che ci servirà ancora — di dare ad ogni merce il suo nome vero. In ogni caso, quando poi si tratta della seconda qualità, non è olio di oliva ma una miscela di olio di oliva con oli di sansa d'oliva ed il consumatore deve sapere che è così. Voi potete fare tutte le distinzioni che volete ma quando andate a mettere in commercio un olio che chiamate di oliva comune commestibile — o chiamatelo come volete: di seconda o magari di terza qualità — il consumatore dirà: è olio di oliva. Cioè si fiderà di noi. Ma noi così l'inganniamo perchè quella è una miscela di olio di oliva, non è olio di oliva di pressione, oppure è una miscela di olio di sansa e di un po' di olio di oliva. Le denominazioni prese in un primo tempo dalla Commissione sono le definizioni giuste: olio comune commestibile, perchè non è più olio di oliva, perchè ha perso in gran parte le qualità di olio di oliva e noi non possiamo quindi spacciarlo per olio di oliva.

Quando andremo a discutere il problema del vino io penso che nessuno di noi sarà d'accordo che si dia il nome di vino al vinello — eppure anche quello è qualcosa che viene estratto da un sottoprodotto — e saremo contrari agli inganni e alle sofisticazioni che sulla base del vinello si fanno già oggi in Italia. È una delle frodi principali la seconda lavorazione delle vinacce. Credo che nessuno di voi sarà d'accordo e del resto il consumatore italiano, che ha già l'abitudine di distinguere tra vino e vinello, molto facilmente ci darà ragione. Per questa miscela di olio di oliva è la stessa cosa. Voi prendete un rettificato, lo mescolate, per dargli il profumo, con un po' di olio d'oliva vergine e poi dite al consumatore: ecco l'olio di oliva. Non è vero, non è più olio di oliva. È per questo che noi respingiamo l'emendamento in esame, come l'abbiamo respinto nella discussione in Commissione, ed invitiamo il Senato ad essere onesto ed a dare il nome alle cose così come sono. Se non sarà olio comune commestibile chiamatelo: miscela di rettificato e di olio d'oliva e miscela di olio di sansa e di oliva. E su questo saremo tutti d'accordo.

P R E S I D E N T E. Ha chiesto di parlare il senatore Monni. Ne ha facoltà.

M O N N I. Vorrei chiarire che non è il caso di parlare di onestà o di invitare alla onestà perchè tutti qui stiamo cercando di fare meglio che sia possibile questa legge. Bisogna chiarire i termini della discussione e cercare di andare d'accordo per fare meglio che sia possibile. La Commissione propone di emendare il suo stesso testo, che dice: « È denominato " olio comune commestibile di 1ª qualità " il prodotto ottenuto dalla miscela di oli d'oliva vergini con olio d'oliva rettificato, purchè non contenga ... ».

Il mio emendamento propone di sostituire alle parole: « olio comune commestibile di 1ª qualità » le altre: « olio comune d'oliva ». Teniamo presente che la stessa Commissione propone di sostituire nel secondo comma alle parole: « olio comune commestibile di 2ª qualità » le altre: « olio d'oliva di 2ª qualità ».

Dico di tener presente questa parte, perchè potrebbe apparire che la correzione che si apporta al primo comma significhi voler dire « olio d'oliva di prima qualità », dato che nel secondo comma si parla di seconda qualità.

Posta così la questione, perchè la Commissione ha proposto la modifica? Perchè è noto a tutto il Senato ed anche a noi che vogliamo che la legge sia severissima, che vi è una grande percentuale di produzione d'olio considerata non di prima qualità, di olio lampante cioè, che ha grande acidità o altri difetti, che deve essere corretto ma che non può essere buttato via. La Commissione, preoccupata di questo, non può negare che l'olio di cui tratta l'articolo 3 sia olio d'oliva, perchè olio d'oliva è, anche se difettoso. Va miscelato e si tratta infatti di miscela di olio d'oliva vergine con olio rettificato, che è appunto quello che si ricava dal lampante.

Stando così le cose, la Commissione ha perfettamente ragione di dire: olio d'oliva, perchè è olio d'oliva. Però osservo che la dizione prima usata dalla stessa Commissione era in un certo senso più rispondente a quelle che sono le esigenze dei consumatori e bisogna cercare di trasfonderla nella nuova dizione.

Proporrei quindi che si adottasse la formula: « olio d'oliva comune », così come è detto nell'articolo 3, edizione prima, della stessa Commissione. Per il primo comma diciamo « olio d'oliva comune », per il secondo « olio d'oliva comune di seconda qualità ».

B O L E T T I E R I . Sono d'accordo con quanto propone il senatore Monni.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Stavo anch'io per fare la stessa proposta del senatore Monni. Pare che questa dizione possa conciliare le varie esigenze. Si dica pure « olio d'oliva », perchè le due componenti vengono dall'olio d'oliva, però si spieghi che non si deve confondere quest'olio di miscela con gli oli vergini, cioè si parli di olio d'oliva comune, senza indicare: di prima qualità.

Io credo che la Commissione possa aderire a questa formulazione.

C A R E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R E L L I , *relatore*. La Commissione, per una conseguenza logica, aveva ritenuto di adottare la dizione « olio d'oliva », avendo di fronte la classificazione di cui all'articolo 1: olio sopraffino vergine di oliva, olio fino vergine di oliva, olio vergine di oliva, olio di oliva rettificato. Per poter poi distinguere la miscela di olio di pressione dall'olio deacidificato con alcali, non possiamo accettare l'affermazione che l'olio lampante non sia olio di pressione. L'olio lampante, che costituisce un notevole prodotto dell'Italia meridionale, viene ad essere utilizzato proprio in questo settore delicatissimo ed economicamente conveniente.

Ecco perchè noi, ad evitare dubbi ed equivoci, abbiamo chiamato doverosamente olio di oliva la miscela di un olio di pressione d'oliva con olio lampante deacidificato con alcali, che non ha nulla a che fare con l'olio da solvente. Io ho voluto fare personalmente delle tabelle. Miscelando l'olio a 4 gradi di acidità con l'olio deacidificato, il famoso rettificato *A*, per ottenere un olio ad acidità 3 gradi, consumatissimo nell'Italia meridionale, noi dobbiamo usare due parti e mezzo di olio a 4 gradi ed una parte di olio a 0,5 gradi di acidità. Evidentemente anche in questa miscela la prevalenza è proprio dell'olio di pressione.

Ad evitare di deprezzare e di demolire una colonna economica dell'Italia meridionale, noi avevamo creduto di chiamare olio di oliva quello che voi invece non accettate di chiamare come tale. Se poi, per una questione di chiarimento, voi volete aderire alla proposta del senatore Monni, la 8ª Commissione credo non abbia nulla in contrario a ripiegare su tale dizione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si rimette al Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento della Commissione modificato dai senatori Monni, Bolettieri ed altri, tendente a sostituire nel primo comma dell'articolo 3 alle parole: « olio comune commestibile di prima qualità », le altre: « olio di oliva comune ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo 3, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul secondo comma dell'articolo 3 sono stati presentati tre emendamenti. Il primo a firma dei senatori Oliva, Monni ed altri tende a sostituire le parole: « olio comune commestibile di 2ª qualità » con le altre: « olio d'oliva comune di seconda qualità ».

Il secondo emendamento è del senatore Salari e tende a sostituire le parole: « olio comune commestibile di 2ª qualità » con le altre: « olio di sansa e di oliva ».

Il terzo emendamento è stato presentato dalla Commissione e tende a sostituire le parole: « olio comune commestibile di 2ª qualità » con le altre: « olio di oliva di seconda qualità ».

Il senatore Oliva ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

O L I V A . A sostegno di questa proposta vorrei far presente ai colleghi della opposizione che sarebbe illogico togliere a questo tipo di olio la qualifica « di oliva » inquantochè la si toglierebbe ad un olio che risulta da un miglioramento dell'olio di sansa di oliva con l'aggiunta di olio sopraffino vergine. (*Interruzioni dalla sinistra*). Quindi, come abbiamo deciso di introdurre la dizione « olio di oliva comune », senza aggiungere « di prima qualità » perchè ciò avrebbe portato veramente ad una frode psicologica, in questo secondo caso dobbiamo significare che la « seconda qualità » è data dal fatto che la miscela, anzichè con olio lampante (che è pur sempre olio di pressione), sarà fatta con olio di sansa di oliva. Questa è la portata dello emendamento, anche perchè una certa analogia di terminologia bisogna conservarla. Non si capirebbe infatti come, avendo riconosciuto un olio di oliva « comune » che si sottintende di prima qualità, non si riaccetti ora la denominazione di « olio di oliva comune di seconda qualità », appunto per distinguerlo dal primo.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, mantiene il suo emendamento che, essendo più radicale di quello del senatore Oliva, deve essere posto per primo in votazione?

S A L A R I . Mantengo il mio emendamento per una ragione di chiarezza e di onestà. È stato detto e ripetuto più volte in tutti questi giorni che uno degli scopi di questa legge è quello di porre il consumatore di fronte ad una merce che risponda precisamente e con esattezza alla qualifica che alla merce stessa è stata attribuita. Se noi in questo momento ritornassimo indietro e chiamassimo la miscela col rettificato B « olio comune » avremmo lavorato invano. La miscela col rettificato *B* non deve assolutamente abbandonare la denominazione di olio di sansa, poichè tale è: proviene dalla sansa e si chiama olio di sansa. Chi ha origini onorate non le nasconde, chi le ha malfamate cerca di nasconderle. Quindi la situazione anche da un punto di vista morale deve essere chiara, per cui non rinunzio al mio emendamento. (*Applausi dalla sinistra. Approvazioni dal centro*).

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Parlo sull'emendamento Salari. Forse non sono stato sufficientemente chiaro quando ho illustrato il precedente emendamento. Qui siamo al secondo emendamento. Osservo al collega Salari che il testo originario dell'articolo 3 non portava e non porta la denominazione « olio di sansa », ma porta la denominazione « olio comune commestibile di 2ª qualità »; così la Commissione aveva varato il testo.

Successivamente ha presentato l'emendamento con il quale si propone di sostituire alle parole « olio comune commestibile di 2ª qualità » le altre « olio di oliva di 2ª qualità ».

Ora, il collega Salari mi pare si sia allarmato eccessivamente. Qui non è il caso di parlare di onestà, qui si tratta di intenderci. Per quale ragione — questa è la domanda che io pongo — questo olio di oliva comune si chiama di seconda qualità? Evidentemente perchè proviene dalle sanse; diversamente lo chiameremmo semplicemente olio di oliva comune, come abbiamo fatto con la prima parte dell'articolo. Quindi tutte queste denominazioni sono perfettamente inutili. Io penso che tutti noi siamo d'accordo che così deve essere detto: « olio di oliva comune di seconda qualità ». Quando è detto di « seconda qualità », state pur tranquilli che il consumatore è già messo sull'avviso e sa ciò che acquista.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Cominciamo col chiarire, signor Presidente, che, nell'articolo 2 la maggioranza ha voluto chiamare « olio di sansa d'oliva » quello che noi proponevamo di chiamare solo « olio di sansa ». Adesso nell'articolo 3 ci stiamo occupando delle miscele, in questo particolare caso della miscela di olio di sansa di oliva con olio vergine di oliva.

Mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore Salari, che condivido. Non vi è dubbio che dobbiamo chiarire che qui si tratta di una miscela diversa dal primo tipo di miscela, cioè di una miscela più scadente. Però a me pare che l'emendamento suggerito da Salari possa farci correre il rischio di accrescere la confusione. Egli infatti propone che si dica « olio di sansa e di oliva », per indicare le due componenti. Ma, poichè l'olio di sansa è stato chiamato « olio di sansa di oliva », allora, se si dovesse veramente completare la dizione, dovremmo dire « olio di sansa di oliva e olio vergine di oliva ». Evidentemente si tratterebbe di una denominazione troppo lunga e si finirebbe col raggiungere lo scopo opposto a quello che si propone Salari. Anche accettando la sua proposta, è facile intuire, peraltro, che la « e » scomparirebbe e resterebbe solo « olio di sansa di oliva » cioè l'olio non miscelato, quello dell'articolo 2, mentre qui c'è anche una certa quantità di olio vergine. Si finirebbe, cioè, per avere la stessa dizione per due cose diverse.

Quale può essere allora la formula più adatta? È bene che si chiarisca che c'è anche olio di sansa, dato che il nostro scopo è quello di stabilire il declassamento di questa miscela rispetto all'altra, perchè in pratica non ci interessano tanto gli oli di cui all'articolo 2 che vanno al commercio, alla raffinazione, quanto quelli di cui all'articolo 3 che sono le miscele in uso. Qui è pertanto necessaria una demarcazione precisa, tra la prima e la seconda qualità. Mentre per il prodotto di prima qualità abbiamo detto olio puro, per il prodotto di seconda qualità occorre precisare che è di seconda qualità e dire: olio di sansa di seconda qualità; la determinazione della seconda qualità non deve scomparire per non confondere. La qualità più pregiata è quella fatta con l'olio vergine e il rettificato *A;* nella seconda categoria entra, questa volta, il rettificato *B*, quindi c'è un declassamento. Si deve scrivere pertanto: « di seconda qualità »; e, se si vuole, anche aggiungere « di sansa ». Perciò la denominazione dovrebbe essere: « olio di sansa di seconda qualità ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento del senatore Salari.

* C A R E L L I , *relatore*. Noi lo avevamo chiamato « olio comune commestibile di 2ª qualità » appunto per distinguerlo dall'olio di miscela tra olio lampante e olio vergine. Abbiamo olio di pressione vergine ed olio da solvente, in questa seconda qualità, perchè proveniente dalla sansa. Ma quello che è curioso in questa discussione è che noi vogliamo indicare per la verità come si distingue la

composizione delle varie miscele e l'amico Salari, ad evitare evidentemente confusioni, ha cercato di fotografare con una frase la composizione della miscela e l'ha chiamata « olio di sansa » — perchè c'è « olio di sansa » — e « d'oliva ». Ed allora, se è vero questo, perchè l'onorevole Milillo si preoccupa della confusione per la eliminazione di una congiunzione? Evidentemente il disegno di legge n. 180 provvederà anche ad esaminare questo aspetto delle dichiarazioni e delle descrizioni degli oli che vengono a far parte della miscela.

Ed allora l'8ª Commissione, volendo evitare la confusione adombrata dall'onorevole Milillo, potrebbe proporre di chiamare questa miscela « olio di oliva e di sansa ». Domando all'onorevole Salari se è disposto ad accettare questa modifica; nell'eventualità che avesse qualche perplessità di fronte a questa denominazione, l'8ª Commissione non farebbe che aderire al suo principio e al suo orientamento.

S A L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I . La denominazione da me proposta era venuta in seguito ad un accordo che era stato messo in essere, subordinato al fatto che nel disegno di legge n. 180 si sarebbero poi precisate le proporzioni dello olio di sansa e dell'olio di oliva vergine entrati in miscela. Quindi sono d'accordo sulla dizione: « olio di sansa e di oliva miscelati ».

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, la proposta del senatore Carelli è di invertire l'ordine delle parole e di dire « olio di oliva e di sansa »; questa proposta è fatta a nome dell'8ª Commissione.

S A L A R I . Accetto anche questa modifica, che però non modifica niente.

S A N S O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N S O N E . Noi non dobbiamo lasciar cadere l'indicazione della caratteristica della miscela. Il punto essenziale per me è quindi quello di chiarire al consumatore che si trova di fronte ad una miscela. Proporrei pertanto la seguente dizione: « olio miscelato di oliva e di sansa ». Con questa dizione diciamo la verità. (*Commenti dalla sinistra. Interruzioni*). O, se si vuole, potremo anche dire: « olio miscelato di sansa e di oliva ».

Io prego la Commissione di accettare questo mio emendamento all'emendamento Salari, perchè questa denominazione rispecchia la verità delle cose: infatti, quando noi abbiamo detto « olio miscelato di sansa e di oliva » o « olio miscelato di oliva e di sansa » equivoci non possono determinarsi e potremo essere così tutti d'accordo. (*Commenti*).

B O S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S I . Onorevoli colleghi, io comprendo il desiderio di arrivare ad un accordo su un problema così importante, ma non dobbiamo però fare delle capriole, con tutto il rispetto ... Tutti hanno affermato fino ad ora di voler essere onesti e chiamare le cose col loro nome; poi si fa tutto il possibile per cambiare le carte in tavola. Noi dobbiamo dare il nome a una miscela ...

S A N S O N E . La Commissione è d'accordo con il mio emendamento. (*Commenti dalla sinistra*).

B O S I . Un momento: posso non essere d'accordo io! Mi pare che qui, ripeto, cerchiamo di nasconderci quando non c'è niente da nascondere. Noi sappiamo che la miscela di cui stiamo parlando è abitualmente composta in prevalenza di olio di sansa. Non capisco allora perchè il consumatore non debba sapere che quando va ad acquistare quella miscela compera più olio di sansa che non olio vergine; non capisco perchè dobbiamo viceversa dargli l'illusione di comperare olio d'oliva con una piccola percentuale di sansa.

Siamo seri, e diciamo che c'è olio d'oliva sì, ma come correttivo dell'olio di sansa. Allora, noi facciamo nostra la proposta del senatore Salari e insistiamo sulla dizione: « olio di sansa e di oliva », perchè questa è la dizione giusta, esatta ed onesta. (*Interruzioni del senatore Sansone*). Se volete, con l'aggiunta della parola « miscelato ».

Diversamente, se volete far vedere che invece c'è un po' d'olio di sansa e molto d'oliva fate pure, però vi metterete in contraddizione con le dichiarazioni che avete fatto fino ad oggi di voler essere obiettivi. Sia dunque la dizione: « olio miscelato di sansa e di oliva ». (*Vivaci commenti*).

P R E S I D E N T E . Il senatore Bosi, proporrebbe quindi la seguente dizione: « olio miscelato di sansa e d'oliva ». La sola differenza fra questa dizione e quella emersa nel corso della discussione è l'inversione dell'ordine delle parole « sansa » e « oliva ». Fatto questo chiarimento, do la parola al relatore perchè esprima l'avviso della Commissione.

* C A R E L L I , *relatore*. Qui si è determinata una certa confusione: da concessione a concessione, siamo arrivati ad un punto abbastanza incerto e vorrei dire anche cruciale per quanto si riferisce a questo articolo. Io sono del parere, visto che non c'è accordo tra le parti, di riportarci alla dizione dell'onorevole Salari. Quindi, per evitare confusioni, poichè anche la denominazione « miscela » potrebbe far supporre alle massaie la introduzione di olio di semi, in quanto esse non sono sufficientemente edotte delle varie particolarità, si potrebbe, a mio avviso, adottare la dizione: « olio di sansa e vergine ». L'onorevole Salari accetta questa dizione? (*Cenni di dissenso dell'onorevole Salari*). Siccome il senatore Salari non è d'accordo, ad evitare confusioni, rimaniamo alla proposta dello stesso e cioè alla dizione: « olio di sansa e di oliva ».

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza si trova di fronte a un formale emendamento del senatore Salari; se non saranno presentati altri emendamenti, dovrò mettere ai voti anzitutto l'emendamento del senatore Salari.

M O N N I . Signor Presidente, vorrei ricordarle che vi è anche il mio emendamento, al quale non ho rinunciato.

P R E S I D E N T E . Senatore Monni, il suo emendamento è meno radicale di quello del senatore Salari. L'ho detto da principio. A termini di Regolamento, non posso mettere ai voti due emendamenti contraddittori. Debbo mettere ai voti l'emendamento più radicale, quello cioè che si allontana di più dal testo della Commissione.

M O N N I . Vorrebbe dirmi, signor Presidente, perchè il mio emendamento si allontana meno di quello del collega Salari dal testo della Commissione? Io credo che si allontani di più il mio.

P R E S I D E N T E . Il testo della Commissione è questo: « olio comune commestibile di 2ª qualità ». L'emendamento del senatore Salari tende a sostituire a queste parole le altre: « olio di sansa e di oliva ». Viceversa il suo tende a sostituire il testo della Commissione con le parole: « olio di oliva comune di seconda qualità ». Come vede, il suo emendamento riprende quasi integralmente il testo della Commissione; perciò il suo emendamento è meno radicale di quello del senatore Salari.

M O N N I . Comunque, signor Presidente, io non lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Non lo ritiri, ma implicitamente decadrà se verrà approvato l'emendamento del senatore Salari.

B O L E T T I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O L E T T I E R I . La questione non è così importante come si vuol far vedere.

Vi è una questione sostanziale e l'abbiamo risolta; c'è una questione secondaria ed è questa: da una parte non si fa che riprodurre una preoccupazione di certi settori di non tenere troppo svalorizzati prodotti che rientrano nell'ambito di una elaborazione consentita, lecita.

Io accetterei anche la dizione dell'onorevole Salari se fosse unanimemente accettata, pur avendo firmato la proposta del senatore Monni; ma si tenga presente che la differenza non sta in questo, ma nelle varie posizioni dei rettificati ed esterificati.

Quindi non ci scaldiamo troppo nello svalutare la miscela con rettificato e olio vergine e neppur quella con sansa e olio vergine. Sono miscele consentite, che alterano di poco le qualità sostanziali dell'olio vergine d'oliva.

Qui si appunterà la controffensiva di chi vorrà rivalutare l'esterificato. Non svalutiamo queste miscele, perchè la prima non è di un sottoprodotto, ma di un prodotto meno buono, l'altra è con sottoprodotto, ma rientra nel campo del lecito e del commestibile. Si tenga presente che quando si parlerà dei danni che la proibizione dell'esterificato comporta, si cercherà di fare di tutta l'erba un fascio.

Se sarà approvata la dizione proposta dall'onorevole Salari, io ne sarò ben felice. Io ho sempre sostenuto che nella denominazione di questa seconda qualità le parole « di oliva » dovessero scomparire, ma sono disposto ad accettare qualsiasi altra decisione, perchè per me la questione non è fondamentale.

P R E S I D E N T E . La Commissione si è già dichiarata favorevole all'emendamento Salari. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rimetto al parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento del senatore Salari, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire nel secondo comma dello articolo 3 le parole: « olio comune commestibile di 2ª qualità », con le altre: « olio di sansa e di oliva ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si intendono quindi decaduti gli emendamenti proposti dalla Commissione e dai senatori Oliva, Monni ed altri.

G E N C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E N C O . Onorevole Presidente, poichè in questa miscela la proporzione di olio di sansa è preminente, per ragioni di logica bisognerebbe dire: « il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con oli di oliva vergini ». Bisognerebbe cioè invertire i due termini.

P R E S I D E N T E . La Commissione è d'accordo?

C A R E L L I , *relatore*. L'onorevole Genco ha ragione. Avendo noi denominato in quel modo il prodotto, dobbiamo invertire anche la dizione del secondo comma.

P R E S I D E N T E . Allora, secondo la proposta del senatore Genco, accettata dalla Commissione, il secondo comma dell'articolo 3 è così formulato: « È denominato " olio di sansa e di oliva " il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con oli di oliva vergini, purchè non contenga più del 3 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico ». Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 3 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 4.

Ai fini dell'attribuzione delle denominazioni di « olio di oliva rettificato » e di « olio di sansa rettificato » si intendono:

*a*) per olio lampante l'olio ottenuto meccanicamente dalle olive, il quale non abbia subito manipolazioni chimiche ed all'esame organolettico riveli odori disgustosi, come di rancido, di putrido, di fumo, di muffa, di verme e simili, oppure contenga più del 4 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico;

*b*) per olio lavato l'olio ottenuto dal lavaggio con acqua della sansa di oliva;

*c*) per olio estratto con solventi l'olio ottenuto dal trattamento della sansa di oliva con solventi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento tendente a inserire, alla fine della prima parte, dopo le parole: « olio di sansa » le altre: « di oliva ». Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 5.

Gli oli di cui all'articolo 2 devono essere addizionati con un rivelatore che non sia olio di semi e che in minima dose dia una reazione cromatica caratteristica; detto rivelatore sarà indicato con apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il rivelatore indicato per l'« olio di oliva rettificato » deve essere diverso da quello per « l'olio di sansa rettificato ».

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo. Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

* C A R E L L I , *relatore*. Non c'è bisogno di illustrare l'emendamento, perchè già in quest'Aula diversi interventi hanno chiarito la necessità di evitare i rivelatori. Abolita l'esterificazione, il rivelatore è inutile.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo si è già rimesso al Senato.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R U S O . Fino a ieri la Commissione ha giustificato la proposta di sopprimere l'articolo 5, e conseguentemente l'articolo 6, adducendo difficoltà nella ricerca del rivelatore. Oggi si dice da parte della Commissione che si insiste nella soppressione in conseguenza dell'approvazione dello emendamento che prescrive il divieto della esterificazione.

La questione del rivelatore non è però connessa soltanto all'esterificazione, ma è connessa principalmente alle frodi. Sorge così la necessità di aggiungere al cosiddetto rettificato *B* un rivelatore, il quale esiste e di cui ho indicato ieri, durante il mio intervento nella discussione generale, il tipo. Oggi debbo confermare l'indicazione e debbo chiedere che venga rigettato l'emendamento soppressivo dell'articolo 5, il quale deve essere mantenuto, perchè attraverso il rivelatore si evitano le frodi. Senza rivelatore, noi avremmo nelle miscele delle vere e proprie frodi. Del resto noi abbiamo già indicato il rivelatore che è idoneo alla bisogna.

P R E S I D E N T E . Le faccio notare, senatore Caruso, che il Ministro ha già ac-

cettato un ordine del giorno con il quale si impegna a studiare tutti i progressi tecnici in materia di analisi.

* C A R U S O . Ho sentito che il signor Ministro si è impegnato, ma non vedo perchè si debba sopprimere addirittura l'articolo 5 in seguito all'impegno del signor Ministro. Anzi ritengo che l'impegno del signor Ministro sia ancor più sostanziale se manteniamo l'articolo. Del resto vediamo che nell'articolo 5 è devoluto al Ministro dell'agricoltura — ed io avevo proposto di aggiungere: di concerto col Ministro della sanità — il compito di indicare il rivelatore. Non so perchè si debba insistere nel precludere questa possibilità che è rimessa...

P R E S I D E N T E . Nessuna preclusione, senatore Caruso. Allora lei dichiara di votare contro l'emendamento soppressivo della Commissione?

C A R U S O . Penso che l'emendamento soppressivo debba essere respinto.

M I L I L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Desidero chiarire che voterò per la soppressione di questo articolo, perchè, indipendentemente dal fatto che il Ministero possa o non possa trovare un rivelatore idoneo, a mio giudizio, una volta vietata l'esterificazione, non soltanto non si ravvisa più la necessità di un rivelatore, ma temo che il rivelatore apra la strada ad altro tipo di frode. È stabilito e risaputo che i laboratori non possono eseguire un accertamento quantitativo, il che vuol dire che, anche stabilendo che il rivelatore debba essere inserito nella misura del 5 o del 10 per cento, non si potrebbe mai rilevare se in realtà l'olio non sia miscelato nella misura del 30 o del 40 per cento. Il che significa offrire il destro per una miscela di olio di semi con olio di oliva, una miscela, cioè, che, oltre tutto, è già vietata dalla legge vigente.

Per queste ragioni credo che non si possa non sopprimere l'articolo 5, vietata che si sia l'esterificazione.

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R U S O . Non so perchè i colleghi vogliano fare un attacco contro i mulini a vento. L'altro giorno era il senatore Bolettieri, oggi è il senatore Milillo. (*Interruzione del senatore Milillo*). Io non ho proposto come rivelatore un olio di semi; lungi da me il proporre come rivelatore un olio di semi! Io, su suggerimento del direttore della cattedra di chimica dell'Università di Pisa, il professor Rotini, ho consigliato come rivelatore la curcumina. Dice il professor Rotini: « L'idea di aggiungere agli oli di sansa di oliva commestibili un rivelatore diverso dall'olio di cotone ci è stata suggerita dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per la nuova disciplina della produzione e della vendita degli oli di oliva. La nostra proposta di impiegare la curcumina come rivelatore a reazione cromatica, caratteristica facilmente identificabile, come un reattivo a base di acido borico, vuol soprattutto evitare l'aggiunta di cospicue quantità di oli estranei... ». Noi dunque abbiamo insistito non per creare della confusione, ma per eliminare delle frodi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 5, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Essendo stato soppresso l'articolo 5, viene a decadere l'emendamento presentato dai senatori Caruso, De Leonardis, Ristori e Gramegna, tendente ad aggiungere alla fine del primo comma le parole: « di concerto con il Ministro della sanità ».

Si dia lettura dell'articolo 6.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 6.

È vietato estrarre dalle raffinerie, trasferire nei reparti o locali di confezionamento o di preparazione, olio di oliva rettificato ed olio di sansa rettificato, privi del prescritto rivelatore.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha presentato un emendamento tendente a sopprimere anche questo articolo. Metto ai voti tale emendamento soppressivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dobbiamo ora esaminare alcuni articoli aggiuntivi che sono stati proposti. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

*Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti*:

Art. 6-*bis*.

Le raffinerie di olio di oliva, gli stabilimenti di estrazione di olio con solventi dalle sanse, gli stabilimenti ed i reparti di confezionamento degli oli commestibili e tutti gli altri oleifici (frantoi per olive o altri semi oleosi), comunque azionati e funzionanti sono soggetti a vigilanza da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria, delle Autorità sanitarie e degli Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni) ai quali spetta in ogni momento disporre le opportune verifiche, ispezioni ed accertamenti, ed i cui agenti sono autorizzati ai prelevamenti di campioni ed a disporre l'immediata provvisoria chiusura degli esercizi in cui si siano verificate violazioni di legge, facendosi assistere, ove lo ritengano opportuno, dai carabinieri o da elementi dei corpi di pubblica sicurezza.

Salvo le pene previste per i reati che verranno accertati, le autorità comunali, sanitarie o provinciali potranno disporre la sospensione della licenza di esercizio, anche in attesa del giudizio.

CARUSO, DE LEONARDIS, MAMMUCARI, CAPALOZZA, GRAMEGNA, BOSI, DE LUCA Luca

Art. 6-*ter*.

È vietato introdurre e detenere negli oleifici per oli di oliva e commestibili, nelle raffinerie di oli di oliva e nei locali a qualunque uso destinati, annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, ed in eventuali depositi della ditta anche fuori del complesso dei vani destinati alla raffineria medesima, prodotti diversi:

*a*) dall'olio di oliva vergine di pressione con acidità non superiore al 4 per cento espressa in acido oleico, destinato alla raffineria;

*b*) dall'olio di oliva di pressione, lampante, destinato alla raffinazione;

*c*) dall'olio estratto con solventi dalle sanse destinato alla raffinazione.

CARUSO, SIMONUCCI, SECCI, BOSI, DE LEONARDIS

Art. 6-*quater*.

La fabbricazione dell'olio di oliva rettificato, la fabbricazione dell'olio di sansa rettificato e la raffinazione degli oli di semi debbono essere effettuate in tempi distinti l'una dall'altra, a meno che le lavorazioni relative non avvengano in locali nettamente separati e non comunicanti tra loro.

DE LEONARDIS, CARUSO

Art. 6-*quinquies*.

Negli stabilimenti in cui si produce olio estratto con solventi dalle sanse di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietata la detenzione di materie prime diverse dalle sanse di oliva.

Negli oleifici in cui si produce olio di oliva per pressione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietata la detenzione di semi e frutti oleosi diversi dall'oliva nonchè di materie grasse di qualsiasi natura e provenienza.

Negli stabilimenti o reparti di confezionamento è vietata la detenzione di materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diverse dagli oli di oliva e dagli oli di semi commestibili.

Il confezionamento degli oli di oliva commestibili dev'essere effettuato in locali separati e in tempi distinti dal confezionamento degli oli di semi commestibili.

CARUSO, BERTOLI, RUGGERI, GRAMEGNA, CAPALOZZA, DE LEONARDIS

B E R T O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L I . Dichiariamo di ritirare gli emendamenti aggiuntivi costituiti dagli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies* e l'articolo 8-*bis*.

Questi articoli erano stati proposti in quanto si pensava che difficilmente si sarebbe potuto modificare e mandare avanti il disegno di legge n. 180 che ora è stato invece rimesso alla Commissione per un più approfondito esame. Il Senato ha cioè accettato che la repressione delle frodi sia studiata nel suo complesso: pertanto ritiriamo questi emendamenti perchè la materia sarà trattata in quella sede.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 7.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 7.

È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per il consumo diretto, gli oli che non posseggano le caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 3 e che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte ad indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste indicherà con apposito decreto le costanti chimico-fisiche caratteristiche per l'olio di oliva e l'olio commestibile.

È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo diretto gli oli di cui agli articoli 1, 2 e 3 con denominazione diversa da quella in essi prescritta.

P R E S I D E N T E . Sul primo comma di questo articolo la Commissione ha presentato un emendamento tendente a sostituire la parola: « diretto » con l'altra: « alimentare », e a sostituire le parole: « e che all'analisi » con le altre: « o che all'analisi ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La Commissione ha presentato inoltre un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 7 con il seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste terrà sistematicamente aggiornato l'elenco ufficiale dei metodi di analisi per la lotta contro le frodi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sul terzo comma non sono stati presentati emendamenti. Metto pertanto ai voti l'articolo 7 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

RUSSO, *Segretario*:

Art. 8.

Si considerano messi in commercio per il consumo diretto gli oli che si trovano nei magazzini di vendita sia all'ingrosso che al minuto e quelli confezionati ovunque si trovino.

Le denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 debbono essere indicate nei documenti commerciali e apposte sui recipienti contenenti gli oli, nei modi e con le forme prescritte nel regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. I senatori Milillo, Sansone, Barbareschi, Ronza ed Alberti hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, al secondo comma, dopo le parole: « Le denominazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 », le altre: « col rispettivo grado di acidità ».

Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

MILILLO. Poichè questo articolo prevede che le denominazioni siano riportate sui recipienti e documenti di commercio, è bene allora che, accanto alla denominazione, sia indicato anche il grado di acidità, che deve corrispondere a quello stabilito dalla presente legge. Ciò mi sembra importante ai fini della chiarezza e per la tutela del consumatore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* CARELLI, *relatore*. Ritengo che la materia di questo emendamento debba riferirsi al progetto di legge n. 180.

Faccio però notare che, tecnicamente, se dovessimo indicare il grado di acidità, dovremmo indicare anche la data della confezione, perchè da quella data decorre un periodo di movimento, sia pure assai lento, di aumento del grado di acidità. Abbiamo stabilito una tolleranza del 10 per cento nei riguardi di alcuni tipi, ma non possiamo prevedere una tolleranza determinata dal movimento interno, dalle leggere fermentazioni enzimatiche che provocano questo leggero aumento di acidità.

Comunque è materia che potremo discutere in sede di 5ª Commissione, in relazione al disegno di legge n. 180. Pertanto vorrei pregare l'amico Milillo, ad evitare che la Commissione esprima parere sfavorevole, di accettare che questo argomento venga rimandato alla discussione del progetto n. 180.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILILLO. Devo necessariamente insistere perchè l'argomento del collega Carelli prova troppo. Egli dice che bisognerebbe indicare addirittura l'ora del confezionamento, quando si volesse precisare l'acidità; ma quest'argomento invalida le stesse caratteristiche che abbiamo indicato nella legge: se è vero che il grado di acidità si deve fissare nel tempo in modo preciso, questo è vero anche quando andiamo a chiarire quali sono i tipi di olio corrispondenti alla denominazione.

Si tratta in sostanza di trasferire quella indicazione prevista dalla legge sulle etichette, sui bollettini, sui documenti di commercio, a tutela dei consumatori. Io pregherei la Commissione di aderire a questo emendamento, perchè oltre tutto mi sembra che questa sia la sede giusta, dato che qui stiamo parlando della indicazione sui recipienti e non ne parleremo nel disegno di legge n. 180.

CARELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARELLI, *relatore*. Tutto quello che si riferisce alle caratteristiche della etichetta fa parte dell'oggetto del disegno di

legge n. 180. Ora, circa l'indicazione della acidità possiamo anche essere d'accordo; ma per chiarezza e per motivi di sistematica, io ritengo che anche questo argomento debba essere trattato in quella sede. Nel caso che l'onorevole Milillo insistesse sul suo emendamento, dovrei esprimere parere contrario.

P R E S I D E N T E. Senatore Milillo, mantiene il suo emendamento?

M I L I L L O. Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 8. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Caruso, De Leonardis e Gramegna hanno proposto il seguente articolo 8-*bis*:

« Nei locali per la vendita al minuto, qualora si detengano o si vendano oli di vario tipo, devono essere detenuti e venduti confezionati in recipienti chiusi e muniti di suggello di garanzia applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza la rottura del suggello stesso.

Sui recipienti debbono risultare, con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione del prodotto secondo quanto previsto nelle norme di cui alla presente legge, la capacità ed il peso netto, il nome ed il cognome o la ragione o denominazione sociale del confezionatore ed il luogo dello stabilimento di confezionamento.

Nella vendita al minuto in forma ambulante i vari tipi di oli devono essere detenuti e venduti confezionati in recipienti secondo le norme di cui ai precedenti commi ».

Tale emendamento è stato ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 9.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 9.

È vietato produrre, importare anche in temporanea, detenere e porre in vendita oli fluidi commestibili diversi da quelli di oliva e di semi.

È inoltre vietata l'importazione degli oli lampanti e dei sottoprodotti dell'olio di oliva e dell'olio di semi, come sanse vergini, oli greggi o rettificati di sansa, oleine, paste di saponificazione, terre grasse.

P R E S I D E N T E. La Commissione aveva presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« È consentita l'importazione dell'olio lampante previi accertamenti che ne garantiscano le caratteristiche e la provenienza.

È vietata l'importazione dell'olio di sansa di oliva anche se raffinato, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva e dell'olio di semi, delle oleine, paste di saponificazione, nonchè dei saponi in massa ».

Successivamente, la stessa Commissione ha presentato, in sostituzione di questo, un altro emendamento sostitutivo dell'intero articolo 9. Se ne dia lettura.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 9.

È consentita l'importazione degli oli di oliva vergini e degli oli lampanti, previ accertamenti che ne garantiscano le caratteristiche e la provenienza.

Fatti salvi gli accordi internazionali, in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, è vietata l'importazione degli oli di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con gli oli rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione, nonchè dei saponi in massa.

P R E S I D E N T E. Senatore Carelli, penso che nel secondo comma debbano essere soppresse le parole « in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge », in quanto nuovi accordi internazionali possono essere stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge, e non credo sia opportuno cristallizzare la situazione ad un determinato momento.

C A R E L L I, *relatore*. La Commissione è d'accordo. Le parole « in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge » vanno soppresse.

B E R T O L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E R T O L I. Noi siamo passati dal testo della Commissione, secondo comma dell'articolo 9, in cui veniva vietata l'importazione di oli lampanti e di sottoprodotti, al testo della Commissione emendato, in cui al primo comma si dice che è consentita l'importazione di olio lampante, ed ora a questo nuovissimo testo.

Questa questione del lampante è una cosa estremamente importante, come abbiamo visto durante la discussione generale; da una parte c'è la necessità di evitare che si commettano frodi in Italia attraverso l'importazione del lampante, dall'altra c'è la necessità di provvedere al consumo italiano e anche, come è stato detto dal Ministro, alle raffinerie italiane, con l'importazione del lampante, specialmente negli anni di magra. Questa questione va studiata in maniera più approfondita e perciò proporrei la soppressione, dall'emendamento della Commissione, delle parole riguardanti l'olio lampante, in maniera che per adesso la situazione rimarrebbe impregiudicata, con la riserva di riesaminarla in sede di disegno di legge n. 180. Allo stato attuale, senza fare menzione nel testo del disegno di legge dell'olio lampante, non si avrebbe nè divieto nè permesso: rimarrebbero in vigore le norme attuali. L'importazione verrà poi disciplinata nel disegno di legge n. 180.

P R E S I D E N T E. Il Governo accetta il nuovo testo dell'articolo 9 proposto dalla Commissione?

R U M O R, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, io accetto il testo dell'articolo 9, con la soppressione del primo comma. Se resta chiaro che, con questo testo, il problema dell'olio lampante rimane impregiudicato e che pertanto le importazioni possono continuare fino a quando la materia non sarà diversamente disciplinata, accetto senz'altro questo testo: « Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata l'importazione degli oli di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con oli rettificati, dei sottoprodotti della lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonchè dei saponi in massa ».

P R E S I D E N T E. La Commissione è d'accordo con il Governo sul significato della soppressione del primo comma dell'articolo 9?

C A R E L L I, *relatore*. Certo: l'olio lampante fa parte del gruppo degli oli vergini.

P R E S I D E N T E. Senatore Bertoli, concorda con il testo proposto dal Governo?

B E R T O L I. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'articolo 9 nel nuovo testo presentato dalla Commissione e modificato dal Governo, di cui do nuovamente lettura:

Art. 9.

Fatti salvi gli accordi internazionali, è vietata l'importazione degli oli di oliva rettificati, dell'olio di sansa di oliva grezzo e rettificato, delle miscele di olio di oliva vergine con oli rettificati, dei sottoprodotti del-

la lavorazione dell'olio di oliva, delle oleine, delle paste di saponificazione nonchè dei saponi in massa.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Naturalmente l'emendamento presentato dal senatore Sansone al primo comma del primo emendamento proposto dalla Commissione, tendente a sostituire la parola: « lampante » con le altre: « ricavato solo da pressione », è decaduto.

# Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E. Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 10.

Chiunque detiene per la vendita o mette comunque in commercio oli rettificati di cui all'articolo 2 privi di rivelatore è punito con la multa proporzionale di lire 50.000 per ogni quintale e frazione di quintale prodotto.

Nei casi di particolare gravità, si applica, oltre alla multa, la reclusione fino a 6 mesi.

C A R E L L I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R E L L I, *relatore*. Signor Presidente, l'articolo 10 deve considerarsi soppresso perchè si riferisce agli articoli 5 e 6 di cui è stata approvata la soppressione.

P R E S I D E N T E. Si devono intendere allora decaduti anche i due emendamenti presentati dai senatori Chabod, Sansone e Banfi, tendenti il primo a sopprimere in fine al primo comma la parola: « prodotto », e l'altro ad inserire dopo il primo comma il seguente:

« La stessa pena si applica a chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 ».

Si dia quindi lettura dell'articolo 11.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 è punito con la multa proporzionale di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto e con la reclusione fino a 6 mesi.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

C A R E L L I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R E L L I, *relatore*. Il riferimento all'articolo 6 va soppresso, essendo stata approvata la soppressione di tale articolo.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori De Leonardis, Gramegna e Caruso. Se ne dia lettura.

R U S S O, *Segretario*:

*Sostituire il testo dell'articolo con il seguente*:

« Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 è punito con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di

quintale di prodotto e con la reclusione fino a sei mesi.

Sono punite con la multa di lire 200.000 per ogni quintale di olio prodotto e con la reclusione da 4 mesi a 2 anni le violazioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

Nei casi di particolare gravità o di recidiva le pene sono raddoppiate ».

P R E S I D E N T E . Il senatore De Leonardis ha facoltà di illustrare questo emendamento. Naturalmente il primo comma dell'emendamento si deve intendere decaduto in quanto si riferisce all'articolo 6, che è stato soppresso.

D E L E O N A R D I S . Signor Presidente, abbiamo presentato questo emendamento perchè riteniamo che le pene previste dall'articolo 11, nel testo della Commissione, siano lievi per le violazioni di legge che l'articolo prevede. Secondo noi, è opportuno integrarle con l'aggiunta della reclusione da quattro mesi a due anni per tutte le violazioni di cui all'articolo 7; è nostra convinzione che una maggiore severità può stornare i propositi di gente che sa valutare le conseguenze dei propri atti; e la pena della reclusione può seriamente far riflettere coloro che non hanno difficoltà a rifarsi della perdita di non rilevanti somme di danaro, per le multe a cui andrebbero soggetti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

* C A R E L L I , *relatore*. Faccio osservare al senatore De Leonardis che l'inasprimento della pena significa qualche volta nessun intervento dell'autorità giudiziaria in fatti specifici. Sarebbe opportuno modificare l'emendamento del senatore De Leonardis riducendo ad un anno il massimo della pena della reclusione, cioè si dovrebbe dire: « con la reclusione fino ad 1 anno ».

P R E S I D E N T E . Senatore De Leonardis, accetta la proposta dell'onorevole relatore di ridurre la pena della reclusione ad un anno?

D E L E O N A R D I S . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . La Commissione accetta il terzo comma dell'emendamento dei senatori De Leonardis, Gramegna e Caruso: « Nei casi di particolare gravità o di recidiva le pene sono raddoppiate »?

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione non può essere favorevole, perchè la recidiva è stabilita dal Codice penale e non può essere trattata in questo articolo.

C A R U S O . Ritiriamo il terzo comma dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . I senatori Chabod, Sansone e Banfi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel primo comma le parole: « agli articoli 6 e 7 » con le altre: « all'articolo 7 », e a sopprimere le le parole: « di prodotto ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento, che va riferito al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dei senatori De Leonardis ed altri, accettato dalla Commissione.

C A R E L L I , *relatore*. Sono d'accordo.

R U M O R , *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dai senatori De Leonardis ed altri, con le modifiche suggerite dalla Commissione e con la soppressione della parola « prodotto ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il senatore Ragno ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere in fine il seguente comma:

« Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, la pena è della multa sino a lire 300.000 ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I, *relatore*. La Commissione è favorevole.

R U M O R, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11, che con le modifiche testè approvate risulta così formulato:

« Sono punite con la multa di lire 200.000 per ogni quintale di olio e con la reclusione fino ad 1 anno le violazioni di cui all'articolo 7 della presente legge.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, la pena è della multa sino a lire 300.000 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Gramegna, Caruso, Capalozza e De Leonardis hanno proposto il seguente articolo 11-*bis*:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6-*ter* e 6-*quater* è punito con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni e con la reclusione sino a sei mesi ».

Questo emendamento deve intendersi ritirato.

Si dia lettura dell'articolo 12.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 12.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 secondo comma, è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

P R E S I D E N T E. I senatori Gramegna, Capalozza, Caruso e De Leonardis hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, e all'articolo 8-*bis* è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione ».

R U M O R, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

R U M O R, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando ai presentatori se sono d'accordo di sostituire le parole: « da lire 100 mila a lire 1 milione » con le altre: « fino a lire 1 milione ». Ovviamente il riferimento all'articolo 8-*bis* va soppresso.

C A R U S O. Siamo d'accordo.

R U M O R, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora il Governo accetta lo emendamento.

C A R E L L I, *relatore*. Anche la Commissione lo accetta.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Gramegna ed altri, che, con le modifiche suggerite dal Governo, risulta così formulato: « Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8, secondo comma, è punito con l'ammenda fino a lire 1 milione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'emendamento dei senatori Milillo, Sansone, Barbareschi, Ronza e Alberti, tendente a sostituire le parole: « da lire 50.000 a lire 500.000 » con le altre: « fino a lire 5 milioni », deve intendersi precluso.

Si dia lettura dell'articolo 13.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 13.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale.

P R E S I D E N T E. I senatori Caruso, Gramegna ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Nelle ipotesi previste dagli articoli 6, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 7, 8, 8-*bis*, 9 e 10, della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale ».

Naturalmente il riferimento agli articoli diversi dal 7, 8 e 9 va soppresso. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

C A R E L L I, *relatore*. Io penso che una norma di questo genere sarebbe opportuno riportarla al disegno di legge n. 180.

C A R U S O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* C A R U S O. Non capisco perchè si debba rinviare questo emendamento al disegno di legge n. 180, dato che risponde alle esigenze del momento attraverso il sequestro della merce che viene messa in commercio non regolarmente. Io pregherei la Commissione di rivedere la sua posizione e di riconoscere che questa esigenza va tenuta presente in questa legge.

C A R E L L I, *relatore*. L'articolo 13 potrebbe essere così formulato: « Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 del Codice stesso ».

C A R U S O. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Invito l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

R U M O R, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, proposto dai senatori Gramegna, Capalozza ed altri, emendamento che, con l'aggiunta proposta dal relatore, risulta così formulato: « Nelle ipotesi previste dagli articoli 7, 8 e 9 della presente legge, la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 del Codice stesso ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Deve intendersi decaduto l'emendamento proposto dai senatori Chabod, Sansone e Banfi, tendente a sostituire il testo dell'articolo 13 con il seguente:

« Nei casi di condanna per taluno dei delitti previsti dalla presente legge è sempre ordinata la confisca della merce, a chiunque essa appartenga, e la pubblicazione della sentenza ».

Si dia lettura dell'articolo 14.

R U S S O, *Segretario*:

Art. 14.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000.

P R E S I D E N T E . I senatori Caruso e De Leonardis hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6-*quinquies* e 9 della presente legge è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 25 milioni ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è contraria.

C A R U S O . È contraria per quanto riguarda la pena detentiva o per quanto riguarda la pena pecuniaria?

C A R E L L I , *relatore*. Per entrambe. La Commissione insiste nella sua formulazione dell'articolo 14.

C A R U S O . Vediamo se possiamo raggiungere un accordo, nel senso di stabilire la pena detentiva da sei mesi a tre anni.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo non può consentire alla modificazione dell'articolo 14. Ci sembra che, quando si dice che la reclusione è fino a tre anni, si conceda al giudice quel tale potere discrezionale, per cui egli è libero di spaziare a suo giudizio tra il minimo previsto dal Codice penale ed il massimo di tre anni previsto dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Caruso, mantiene il suo emendamento?

* C A R U S O . Se il legislatore ricorda al giudice quali sono i termini minimi io ritengo che non faccia una cosa mal fatta. Pertanto insisto nel mio emendamento modificandolo in questo senso: « da sei mesi a tre anni ».

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M O N N I . Il senatore Carelli mi è parso abbia rinunziato alla proposta di inversione dei due articoli. L'inversione invece è opportuna perchè l'articolo 13 dispone in definitiva una conseguenza della condanna quando ancora non è stabilita la sanzione. Sicchè è chiaro che l'articolo 14 deve diventare 13 e l'articolo 13 deve diventare 14, perchè nel 13 sono previste le conseguenze della condanna, cioè le pene accessorie della principale inflitta nell'articolo, ora 14, che deve diventare 13.

C A R E L L I , *relatore*. Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, resta allora stabilito che la numerazione degli articoli 13 e 14 è invertita. Colgo l'occasione per avvertire che essendo stati soppressi due articoli, occorrerà dare una nuova numerazione agli articoli del disegno di legge.

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Caruso, modificato dello stesso presentatore, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Da parte dei senatori Chabod, Sansone e Banfi è stato proposto un articolo 14-*bis*. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 14-*bis*.

Nei casi di condanna per taluno dei delitti previsti dalla presente legge deve essere ordinata la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a cinque anni; quando venga irrogata la pena della reclusione, deve essere ordinato il ritiro definitivo della licenza.

Durante il periodo di sospensione della licenza di esercizio, non può essere rilasciata altra licenza per lo stesso stabilimento, esercizio o reparto. Nei casi di revoca della licenza non ne potrà essere rilasciata altra per lo stesso stabilimento, esercizio o reparto per un periodo di sei anni.

C A R E L L I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I , *relatore*. Faccio presente ai colleghi che hanno presentato l'emendamento che questa è materia del disegno di legge n. 180. Infatti essi erano tutti d'accordo nel ritirarlo.

M I L I L L O . Perfettamente. L'emendamento è ritirato.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Caruso, Gramegna e De Leonardis è stato proposto un altro articolo 14-*bis*. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 14-*bis*.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 7, 9 e 10 è in ogni caso passibile di arresto preventivo.

P R E S I D E N T E . Anche per questo emendamento i riferimenti ad articoli diversi dal 7 e dal 9 devono essere soppressi.

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. Ci sono le norme del Codice penale, per cui ritengo che la Commissione non possa accettare questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste ad esprimere l'avviso del Governo.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritiene che non sia accoglibile lo emendamento proposto dal senatore Caruso perchè basta fare riferimento alle norme comuni del Codice penale.

P R E S I D E N T E . Senatore Caruso, insiste nel suo emendamento?

* C A R U S O . Insisto, signor Presidente; vorrei ricordare al Senato che il recente Codice della strada ha previsto la stessa ipotesi. Ora non so perchè il mancato soccorso previsto dal Codice della strada debba portare alle conseguenze previste e casi di maggiore gravità come quelli che stiamo discutendo invece non possano portare agli stessi effetti.

Mi permetto di insistere sul mio emendamento perchè ritengo sia un elemento essenziale per indurre i comuni frodatori a desistere dalle loro azioni delittuose.

M I L I L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I L L O . Penso che anche questo articolo 14-*bis* potrebbe essere ritirato in questa sede e rinviato alla discussione della legge n. 180.

C A R U S O . Accetto la proposta, ma non credo che sia logica.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Caruso, Capalozza, Gramegna e De Leonardis è stato proposto un articolo 14-*ter*.

Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 14-*ter*.

Il giudice, nel pronunziare condanna, disporrà che copia integrale della sentenza, sia — a spese del condannato — pubblicata su due dei giornali più diffusi nella regione e su due dei più diffusi quotidiani di carattere nazionale.

Copia della sentenza verrà anche affissa all'albo della Camera di commercio della Provincia ed a quello del Comune in cui il contravventore risiede.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

C A R E L L I , *relatore*. In un articolo precedente si è già parlato dell'articolo 518 del Codice penale. Quindi mi sembra che questo emendamento sia precluso.

C A R U S O . L'articolo da noi proposto modifica la disposizione del Codice penale. Pertanto chiedo che sia messo ai voti.

C A R E L L I , *relatore*. La Commissione è comunque contraria all'emendamento.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14-*ter*, proposto dai senatori Caruso ed altri, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Da parte dei senatori Caruso, Gramegna e De Leonardis è stato proposto un articolo 14-*quater*. Se ne dia lettura.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 14-*quater*.

Le pene comminate dalla presente legge non pregiudicano l'applicazione di quelle maggiori previste dal Codice penale e da altre leggi speciali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

C A R E L L I , *relatore*. Anche la discussione di questa norma dovrebbe essere trasferita al disegno di legge n. 180.

P R E S I D E N T E . Senatore Caruso, mantiene l'emendamento?

C A R U S O . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'articolo 15 del disegno di legge.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Art. 15.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni.

È abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 7, si applicano sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . I senatori Milillo, Sansone, Barbareschi, Ronza e Alberti hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma. Il senatore Milillo ha facoltà di svolgerlo.

M I L I L L O . Lo scopo dell'emendamento soppressivo è chiaro. L'articolo 15 rinvia nientemeno che di sei mesi l'applicazione pratica della legge. Non sembra questo il modo di intervenire efficacemente.

Comunque, in via subordinata, si potrebbe operare una riduzione: forse anche tre mesi sono troppi; un mese potrebbe essere sufficiente, perchè qui si tratta in sostanza soltanto di adeguare le denominazioni. Comunque propongo due mesi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

C A R E L L I , *relatore*. Io proporrei al senatore Milillo di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo, la parola « sei » con l'altra « tre ». Mi sembra, questo, un giusto periodo di assestamento.

C A R U S O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora a voti l'articolo 15 con la sostituzione della dizione « sei mesi » con l'altra « tre mesi », proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 16.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli oli di oliva commestibili importati dall'estero.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Annunzio di presentazione di disegno di legge**

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

*del senatore Tirabassi*:

« Modifica agli articoli 6 e 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, riguardante il personale direttivo degli Istituti di istruzione secondaria » (887).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

*della 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Provvidenze assistenziali a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata » (863), previo parere della 5ª Commissione;

« Aggiunte alla tabella A, allegato 2, della legge 13 aprile 1953, n. 340, ed all'allegato D, quadro 8/A, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 » (865), previo parere della 5ª Commissione;

*della 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in musicologia presso l'Università degli studi di Parma con sede in Cremona » (860), di iniziativa dei senatori Zanoni ed altri, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*della 9ª Commissione permanente* (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Istituzione dell'Albo nazionale degli esercizi pubblici caratteristici d'interesse turistico » (864), di iniziativa dei deputati Riccio ed altri, previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione;

«Aumento del limite massimo d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia » (866).

**Annunzio di deferimento di proposta d'inchiesta parlamentare all'esame di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente documento all'esame:

*della 8ª Commissione permanente* (Agricoltura e alimentazione);

« Inchiesta parlamentare sulla situazione esistente nel Paese nel campo delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti destinati comunque all'alimentazione » (*Doc.* 39), d'iniziativa dei senatori Barbareschi ed altri, previ pareri della 9ª e della 11ª Commissione.

**Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente**

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha approvato i seguenti disegni di legge:

«Proroga dei termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, contenente norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette » (796), d'iniziativa del deputato Scalia;

«Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (877), di iniziativa dei deputati Gitti ed altri.

**Annunzio di petizione**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto della petizione pervenuta alla Presidenza.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Il dottor Luciano Bolis, da Milano, richiamandosi ad una deliberazione del Congresso del Popolo europeo tenutosi a Lione il 25 gennaio 1959, chiede che il Senato dia mandato al Governo di proporre agli altri Paesi delle Comunità europee l'approvazione di un Trattato internazionale — di cui propone il testo — per la convocazione di una Assemblea costituente europea (n. 27).

P R E S I D E N T E . Questa petizione sarà trasmessa alla competente Commissione.

**Per le festività natalizie**

C I N G O L A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I N G O L A N I . Signor Presidente, signori Ministri, cari colleghi, dopo la tempesta degli ultimi giorni dell'anno, si annuncia una placida serenità nel giorno del Santo Natale! E come non essere ottimisti, quando in letizia si dimentica per un istante la comune fatica?

Signor Presidente, a lei giunga felice il giorno dedicato agli uomini di buona volontà. Immagino che tutti qui riuniti siamo uomini di buona volontà, sia chi tragga

da un imperativo personale morale l'esser buono, sia chi nella purezza cristallina dei cieli rinnovi in sè l'ineffabile annuale dono del Bambin Gesù.

Uomini, pace! E sia in terra la pace, e nel cielo la pace, senza infingimenti, senza accorgimenti sapienti, ma sia la Pace, semplice e pura.

Colleghi illustri del Governo, avete fraternamente compreso la pace semplice e pura!

Così l'augurio si estende a tutti voi, colleghi, a tutti, senza distinzione di settori, a voi, colleghi, a voi nei quali vediamo e distinguiamo solo il fratello nel comune lavoro. C'è l'Italia che ci guarda e che in noi vede gli uomini protesi per renderla più grande e più pura. Ed in essa vediamo i bambini, gli adolescenti, i giovani che pur sono nostri figli. Io ho visto i colleghi di tutti i settori gentilmente piegarsi a carezzare i loro bimbi, i nostri bimbi, i nostri nipoti. E vi ho visti quasi trasumanati, con i volti commossi, atteggiarvi al sorriso: eravate i padri, ed era in voi la casa lontana, e pur sempre presente; la casa, il focolare dove arde la fiamma inestinguibile dell'amore. Se tutti, così, ci vedessero!

E voi della stampa, che siete parte di noi, che soffrite e gioite con noi, e che siete con noi accomunati in questi giorni di festa, siete qui tutti intorno al focolare inestinguibile di questo fraterno amore. E con noi, tutti coloro che sono fusi con noi nella fervida fatica: il Segretario generale, i funzionari, i commessi, i più umili che sono così pronti all'alto servizio del Senato. E a tutti dunque vada il fraterno saluto che, latinamente forte e gentile, così si esprime: *quod felix, jucundum, justum fortunatumque sit!* Nell'ora lieta che tutti ci accomuna con i nostri cari, con i nostri amici, con tutti coloro che usiamo retoricamente chiamare avversari, con tutti, finchè, sempre, il sole risplenderà di divina letizia! (*Vivi, generali applausi*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.

S E G N I , *Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sono lieto che mi si porga l'occasione di formulare a tutti gli auguri più fervidi, a nome del Governo; auguri che, in questa occasione, hanno un particolare significato e un particolare valore. Il Natale non è soltanto la festa della pace, ma è anche il ricordo dell'origine della civiltà nostra.

Signor Presidente, particolari ringraziamenti ed auguri vanno a lei, che è stato sempre così alto e nobile nel dirigere i lavori del Senato. Ringraziamenti vanno a tutti gli onorevoli senatori componenti questa così illustre Assemblea, a qualunque parte politica essi appartengano, senza distinzioni, con la stessa simpatia e con la stessa cordialità; agli uffici della Presidenza, ai Vice Presidenti e ai Segretari, al bravo Segretario generale, dottor Picella, e a tutti gli altri appartenenti agli uffici; alla stampa, la quale, anche se non fa parte dell'Assemblea, collabora con noi, Assemblea e Governo, per lo sviluppo di questa nostra giovane democrazia.

Al mio saluto si accompagna anche un ringraziamento per il lavoro svolto in questo periodo che ci ha separato dalle precedenti vacanze; ringraziamento perchè il lavoro svolto è stato davvero efficace: alcuni disegni di legge importantissimi sono stati discussi, largamente, con serenità e con profondità, dal Senato, come quello del piano della scuola e questo recente sugli oli, che ha una notevole importanza, non soltanto economica, ma anche sociale. Per questo lavoro del Parlamento, che si svolge tanto attivamente nelle due Camere, non solo al Senato ma anche alla Camera dei deputati, noi dobbiamo ringraziare gli onorevoli parlamentari, perchè in questo lavoro è il fulcro della saldezza della nostra democrazia.

Onorevole Presidente, mi permetto di ringraziare lei, di nuovo, in modo particolare, e di porgere ancora, insieme con gli auguri alla Presidenza, gli auguri a tutto il Senato. (*Vivi, generali applausi*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto l'Assemblea, che si è espressa con la voce del caro senatore Cingolani, e il Governo, che si è espresso con la voce altrettanto cara ed amichevole del presidente Segni, per gli auguri che con così affettuosi accenti sono stati rivolti.

Come è consuetudine, desidero trarre motivo da questo commiato per tracciare un rapido bilancio del lavoro compiuto in questo ultimo periodo di tre mesi. Dalla ripresa, dal primo ottobre ad oggi, l'Assemblea del Senato ha tenuto 33 sedute pubbliche, mentre le sedute delle 11 Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali e delle Giunte sono state 88.

I disegni di legge approvati dall'Assemblea e dalle Commissioni, in questo periodo, sono stati 115, mentre sono state svolte 4 mozioni, 6 interpellanze e 34 interrogazioni orali, oltre alle 306 interrogazioni per le quali è pervenuta la risposta scritta sulle 363 presentate.

Il consuntivo di fine d'anno è motivo di soddisfazione perchè, al di sopra delle cifre, le quali pure testimoniano del positivo ritmo di lavoro costantemente tenuto dall'Assemblea, registra l'approvazione di disegni di legge di particolare rilievo.

Primo fra tutti il piano di sviluppo decennale della scuola, intorno al quale si è svolto un dibattito che, per l'importanza dei temi trattati e per l'ampiezza degli interventi, caratterizzati da un vivo senso di responsabilità e da una costruttiva volontà di collaborazione da parte di tutti i gruppi politici, costituisce un avvenimento di indubbio rilievo per il Parlamento italiano. Ad esso sono state dedicate 19 sedute con l'intervento di 50 oratori nella sola discussione generale. Ciò senza contare le 14 sedute dedicate all'esame del disegno di legge da parte della Commissione della pubblica istruzione, alla quale, sicuro di interpretare il sentimento generale, esprimo il più vivo riconoscimento, mentre un grazie cordiale sento di dover rivolgere al suo Presidente, senatore Zoli. (*Applausi*).

Di grande importanza è anche l'avvenuta approvazione, in prima lettura, del disegno di legge costituzionale per l'elezione della rappresentanza senatoriale di Trieste che soddisfa una istanza profondamente sentita e contantemente manifestata, attraverso i voti ripetutamente espressi dall'Assemblea.

Con particolare compiacimento è da sottolineare, poi, la discussione del rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per il periodo 1941-1948, la cui approvazione, in larga misura dovuta al costruttivo impegno della Commissione finanze e tesoro e, in special modo, del suo Presidente, senatore Bertone, e del relatore, senatore Trabucchi, segna il primo passo verso la realizzazione di un obiettivo al cui raggiungimento è strettamente legato l'esercizio di un efficace controllo parlamentare sulla politica finanziaria del Governo.

A questo proposito devo ricordare che proprio ieri il carissimo e venerato amico Bertone è entrato nell'86° anno di età. (*Vivissimi applausi da tutti i settori*). Egli vi è entrato con la giovanile baldanza, con il lavoro tenace ed efficace per cui si distingueva anche quando aveva 30 o 40 anni. Mi consta — il Presidente è sempre informato abbastanza bene — che ha inaugurato questo suo anno con delle sedute che sono durate 5-6 ore consecutive e che ha presieduto con particolare maestria e dedizione. Ed anche per questo va a lui un particolare ringraziamento.

Per quanto riguarda la restante attività legislativa, tra gli altri provvedimenti approvati in Aula, ricordo le agevolazioni tributarie in materia di edilizia, le maggiorazioni della misura degli assegni familiari per i lavoratori agricoli, la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere e, nell'ultima settimana, la nuova ed attesa disciplina nel settore degli oli di oliva e l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino.

Tra i provvedimenti approvati dalle Commissioni ricordo la costituzione di un corpo di polizia femminile, le provvidenze creditizie a favore della pesca costiera e delle imprese artigiane, la revisione delle aliquote progressive dei diritti erariali sugli spettacoli cinematografici, il finanziamento della seconda fase esecutiva del piano quinquennale per l'ammodernamento ed il potenzia-

mento delle Ferrovie dello Stato, i miglioramenti economici al Clero congruato, una serie di provvedimenti riguardanti la pubblica Amministrazione, le nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata e i provvedimenti per la cinematografia.

Una considerazione particolare merita lo sviluppo dato allo svolgimento di mozioni, interpellanze ed interrogazioni, talune delle quali di notevole rilievo, come le più recenti sulle sofisticazioni alimentari e sugli esperimenti atomici in Africa.

È intendimento della Presidenza — d'accordo con il Governo, il quale, peraltro, si è dimostrato sensibile a questa esigenza — di assicurare il maggiore sviluppo possibile all'attività di sindacato politico che, specie quando investe problemi di interesse generale, costituisce l'esercizio di una primaria funzione dell'Assemblea e dà, al tempo stesso, la misura della sensibilità con la quale la rappresentanza parlamentare avverte ed esprime i bisogni e le aspirazioni della collettività nazionale.

La ripresa dell'attività all'inizio del prossimo anno — caratterizzata dall'esperimento del nuovo calendario dei lavori alternati — vedrà l'Assemblea impegnata in provvedimenti di rilievo, quali i disegni di legge per la finanza locale, per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, per l'istituzione del Commissariato dell'aviazione civile, per lo sviluppo dell'energia nucleare, e così via.

Su questi, come su tutti gli altri argomenti che saranno posti in discussione, non verrà mai meno il responsabile impegno del Senato, del quale è testimonianza la quotidiana, costruttiva fatica di tutti i senatori, uniti dal comune intento di penetrare a fondo i problemi e di risolverli secondo la via che viene giudicata la più rispondente agli interessi del Paese.

In questo spirito di feconda collaborazione, rivolgo a tutti i cari colleghi, con il più sincero apprezzamento, gli auguri più affettuosi di serene vacanze in seno alle proprie famiglie.

Ai Vice Presidenti dell'Assemblea, ai componenti del Consiglio di Presidenza, ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, ai Presidenti delle Commissioni, esprimo i sentimenti della mia personale affettuosa gratitudine per la loro abnegazione e per la generosa e feconda opera che essi svolgono.

Un grazie, come sempre cordiale e sincero, alla stampa, la quale, con la sua assidua ed intelligente partecipazione ai lavori dell'Assemblea, assicura quell'armonico collegamento tra l'attività parlamentare e la pubblica opinione che costituisce uno degli elementi indispensabili per la funzionalità delle istituzioni democratiche. Lo stesso ringraziamento rivolgo alla Radio-Televisione italiana per i suoi ampi servizi parlamentari.

Un ringraziamento particolare esprimo, infine, a tutti i dipendenti del Senato che prestano la loro opera con alto senso del dovere e con encomiabile attaccamento all'Istituto.

Certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea, rivolgo al Capo dello Stato, all'altro ramo del Parlamento, al Governo così autorevolmente rappresentato, alla Corte Costituzionale, i più sinceri voti augurali, voti che, a nome di tutti i senatori, estendo a tutta la Nazione, nel fervido auspicio che la prossima festività natalizia rechi serenità e benessere ad ogni famiglia italiana, in quelle prospettive di pace che i recenti avvenimenti internazionali dischiudono. (*Vivi applausi da tutti i settori e dalle tribune*).

**Annunzio di interrogazioni**

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G R A N Z O T T O B A S S O , *Segretario*:

Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri, per conoscere urgentemente se non ritengano opportuno sospendere la disposta chiusura dell'Amministrazione delle proprietà italiane in Cirenaica.

Infatti, l'Amministrazione delle proprietà italiane in Cirenaica, con sua circolare del

7 agosto 1959, considerato che la massa dei beni affidati alla sua gestione è venuta sensibilmente diminuendo per le vendite da parte dei rispettivi proprietari; considerato che il Governo libico, giusta l'articolo 9, secondo comma, dell'Accordo tra l'Italia e la Libia del 2 ottobre 1956, si è impegnato ad assicurare ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, il libero e diretto esercizio dei propri diritti, ha avvertito gli interessati che essa porrà termine alla propria attività con il 31 dicembre 1959, e di conseguenza ha invitato gli interessati stessi a riassumere direttamente la gestione dei propri beni, o a nominare *in loco* un proprio privato procuratore. L'ufficio suddetto ha segnalato infine che nella città di Bengasi ha sede una filiale di un Istituto di credito italiano, i cui legali rappresentanti hanno fatto conoscere, nelle vie brevi, che i loro uffici potrebbero curare, su autorizzazione dei proprietari (si presume dietro compenso), l'incasso dei fitti delle proprietà in questione e, dietro appropriata procura, rappresentare gli interessati nei contratti di vendita (che sono l'unica operazione praticamente possibile) di quei beni immobili.

Il provvedimento di chiusura si basa su un dato di fatto purtroppo inesatto, cioè la piena funzionalità dell'articolo 9, secondo comma, dell'Accordo tra l'Italia e la Libia, che garantisce ai cittadini italiani, proprietari di beni in Libia, il libero e diretto esercizio dei propri diritti. Tale articolo in pratica non viene applicato dal Governo libico. Ed inoltre in entrambi i casi prospettati si tratta per i proprietari di una diminuzione di garanzie, già di per sè tanto ristrette quando i beni erano affidati alla Amministrazione delle proprietà italiane (prova ne sia la sensibile riduzione della massa dei beni per vendite avvenute, generalmente a prezzi rovinosi); infatti, si può immaginare in che cosa consisterebbe l'esercizio della procura da parte di un cittadino libico, mentre, per quanto concerne il consigliato Istituto di credito, è detto chiaramente nella stessa circolare, e d'altronde appare necessariamente ovvio, che la sua azione si limiterebbe alla riscossione dei fitti imposti dagli affittuari e alla rappresentanza degli interessati nelle operazioni di vendita. In pratica tale azione si ridurrà alla sola rappresentanza nelle vendite, poichè la situazione che viene a determinarsi porrà i nostri connazionali proprietari di beni in Libia nella condizione di vendere senz'altro, anzi di svendere, quanto possiedono.

Va segnalata poi la difficoltà che incontrano i nostri connazionali, che hanno realizzato del denaro in Libia con la vendita di beni che ivi possedevano, a trasferire in Italia le somme ricavate, come consentirebbe l'articolo 15 dell'Accordo già citato. Poichè tale trasferibilità è ammessa fino a quattro anni dall'Accordo (entrato in vigore il 24 settembre 1957), è logico che i nostri connazionali vengano a trovarsi in una critica situazione: da una parte, il limite di quattro anni li obbliga a vendere, anzi a svendere, e dall'altra, una volta venduto, non riescono a trasferire in Italia il ricavato (681).

GRECO

Al Ministro di grazia e giustizia, considerando come le annunziate e non smentite dimissioni del Direttore e del Capo guardia del carcere giudiziario di Roma abbiano giustificatamente consolidato nella pubblica opinione, già commossa dalla tragica morte in quello Stabilimento del giovane detenuto Marcello Elisei, la convinzione che gravi responsabilità sussistano e siano probabilmente già state accertate, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga necessario e opportuno rispondere finalmente alle molte interrogazioni che, sull'oscuro e tragico episodio, gli sono state presentate con carattere di urgenza (682).

TERRACINI, CERABONA

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro degli affari esteri, per sapere:

1) se è entrato in vigore l'Accordo complementare del 1951 al Trattato di amicizia,

commercio e navigazione fra U.S.A. ed Italia del 2 gennaio 1948;

2) in caso affermativo quali sono le ragioni per cui non vengano erogate le pensioni per la vecchiaia ai cittadini italiani che ne acquisiscono il diritto negli U.S.A.;

3) in caso negativo quali passi sono stati compiuti o si intendano compiere, da parte del Governo italiano, nei confronti di quello statunitense per la sollecita ed integrale esecuzione dell'Accordo in modo che i diritti dei cittadini italiani e quelli delle loro famiglie siano rispettati (1413).

MONTAGNANI MARELLI

P R E S I D E N T E . La seduta pomeridiana, già in precedenza indetta, non avrà più luogo.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (*ore 13,15*).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA 209ª SEDUTA (18 DICEMBRE 1959)

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

ARCUDI (1206) . . . . . *Pag.* 10209
BARDELLINI (1309, 1310) . . . . . 10210, 10211
BITOSSI (SCAPPINI, RISTORI) (1136) . . . . . 10211
BUSONI (1193, 1226) . . . . . 10212, 10214
CAPALOZZA (1192, 1289) . . . . . 10215
DESANA (1263, 1265, 1302) . . . . . 10215, 10216
DONINI (1355) . . . . . 10217
GAIANI (1214) . . . . . 10217
GELMINI (1182, 1267) . . . . . 10218, 10219
GRANZOTTO BASSO (1163) . . . . . 10219
GRECO (1202) . . . . . 10220
JANNUZZI (1282) . . . . . 10221
LUSSU (SPANO) (1165) . . . . . 10221
MAMMUCARI (DONINI) (1312) . . . . . 10222
MARAZZITA (1130, 1168) . . . . . 10223, 10224
MARCHISIO (1207) . . . . . 10224
MASCIALE (1170, 1217, 1218, 1222, 1237, 1257, 1258, 1295, 1297) . . . . . 10226 *passim*, 10231
MILILLO (CHIOLA) (1140) . . . . . 10231
MOLTISANTI (1270) . . . . . 10232
NENCIONI (1292) . . . . . 10233
PARRI (1320) . . . . . 10234
PASQUALICCHIO (1359) . . . . . 10235
PESSI (759, 1197) . . . . . 10235, 10236
RISTORI (BITOSSI, SCAPPINI) (1246) . . . . . 10237
SACCHETTI (1126) . . . . . 10237
SANTERO (1141) . . . . . 10238
SCAPPINI (BITOSSI, RISTORI) (1278) . . . . . 10239
SPANO (1370) . . . . . 10240
SPEZZANO (1272, 1273) . . . . . 10240
VALENZI (PALERMO, BERTOLI, CECCHI, CERABONA) (1157) . . . . . 10240
VERGANI (LOMBARDI) (988) . . . . . 10241
ZANONI (1230, 1250) . . . . . 10243
ANDREOTTI, *Ministro della difesa* . . . . . 10210
ANGELINI, *Ministro dei trasporti* . . . 10210 e *passim*
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . 10213 e *passim*
DEL BO, *Ministro del commercio con l'estero* . . 10232
FERRARI AGGRADI, *Ministro delle partecipazioni statali* . . . . . 10236
FOLCHI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 10233
GIARDINA, *Ministro della sanità* . . . . . 10238
GOTELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . *Pag.* 10231
MAXIA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . 10218, 10227
MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione* . . 10215 e *passim*
PASTORE, *Ministro senza portafoglio* . . . . . 10223
RUMOR, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* 10237
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . . . . 10229
SPATARO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* . . . . . 10240, 10243
STORCHI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . . 10212 e *passim*
TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici* . . 10216 e *passim*
TUPINI, *Ministro del turismo e dello spettacolo* 10214, 10220

---

ARCUDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se, al fine di porre termine ad uno stato di palese inferiorità nei confronti dei pari grado delle altre Forze armate, i quali per altro hanno una responsabilità di servizio di gran lunga inferiore, il Governo possa accogliere le aspirazioni manifestate da molti anni dai marescialli capi dell'Arma dei carabinieri, intese ad ottenere:

che sia formato un ruolo unico per i tre gradi di maresciallo, in quanto le mansioni sono le stesse per tutti, per poter consentire l'accesso al grado di maresciallo maggiore a buona parte dei sottufficiali, come avviene per le altre armi dell'Esercito;

che siano aboliti gli esami da maresciallo capo a maresciallo maggiore a far inizio dal prossimo anno 1960, in quanto i superiori hanno la possibilità di conoscere e valutare le capacità ed i requisiti di idoneità per l'avanzamento dei sottufficiali dipendenti;

che siano istituiti due tipi di stazione, cioè da brigadiere e da maresciallo;

che come è stato fatto per gli ufficiali sia predisposto e presentato al Parlamento un testo unico per l'avanzamento di tutti i sottufficiali dipendenti dal Ministero della difesa-esercito (1206).

RISPOSTA. — I marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri sono normalmente destinati al comando delle stazioni più importanti o ad incarichi vari e di ufficio di particolare impegno, tanto che è richiesto per accedere al grado il superamento di un apposito esame. La diversità delle funzioni e le diverse necessità di impiego portano quindi ad una differenziazione organica che non si ravvisa possibile eliminare con la suggerita formazione di un ruolo unico e conseguente soppressione degli appositi esami.

D'altra parte, è da tener presente che la lamentata sperequazione di trattamento nei confronti dei marescialli delle altre armi e dei servizi dell'Esercito, per i quali esiste un ruolo unico dei tre gradi, sta per venir meno, dato che un disegno di legge riguardante gli organici dei sottufficiali di queste armi e servizi, in corso di presentazione al Parlamento, prevede organici distinti e differenziati dei tre gradi.

In quanto alla proposta di distinguere le stazioni dell'Arma in due tipi: per i marescialli e per i brigadieri, essa non appare assecondabile. Il vigente regolamento organico dell'Arma prevede infatti che le stazioni sono comandate da marescialli o da brigadieri e una tale previsione generica risponde bene alle necessità del servizio, attesa l'elasticità con la quale i competenti comandi possono provvedere alle destinazioni in relazione alla disponibilità del personale ed alle esigenze del momento.

Si fa presente, infine, che è allo studio il riordinamento delle vigenti norme riguardanti il reclutamento e l'avanzamento dei sottufficiali di tutte le armi, compresa quella dei carabinieri, e dei servizi dell'Esercito.

*Il Ministro*
ANDREOTTI

---

BARDELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intende sollecitamente provvedere a disporre la elettrificazione della linea Ferrara-Ravenna-Rimini.

Questa linea è geograficamente chiamata a convogliare una vasta corrente di traffici commerciali e turistici Nord-Sud e viceversa senza dover sottostare al percorso vizioso per Bologna più lungo di ben 35 chilometri e tenuto conto, inoltre, che la maggior parte delle località balneari si trovano dislocate tra Ravenna e Rimini (Marina Romea, Porto Corsini, Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea, Torre Pedrera e Viserba).

In considerazione poi del notevole sviluppo assunto, specie in campo industriale, dalle provincie di Ferrara e di Ravenna e della intensificata corrente turistica che da ogni parte d'Italia e dall'estero affluisce alle citate spiagge dell'Emilia-Romagna, il problema della elettrificazione si impone tanto più che con la trasformazione del sistema di trazione si verrebbe a raggiungere una forte economia nelle spese di esercizio nei confronti dell'attuale dispendiosa trazione mista diesel-vapore.

Poichè è noto che con l'anno 1960 sarà attuata la elettrificazione della linea Ravenna-Castel Bolognese s'impone almeno la elettrificazione intanto del tronco Ferrara-Ravenna onde agevolare i notevoli interessi economici e turistici delle provincie interessate (1309).

RISPOSTA. — Il programma di nuova elettrificazione in via di attuazione su diverse linee ferroviarie statali — e che nel corso del triennio 1958-59 e 1960-61 eleverà ad 8.000 chilometri l'estesa della rete elettrificata — interessa le arterie a maggior traffico sulle quali finora non si era potuto attivare la trazione elettrica.

Fra queste è stata inclusa la Castel Bolognese-Ravenna onde meglio servire quella città e la circostante zona industriale, economica e turistica in continuo sviluppo.

Non si è, invece, potuto contemplare nel piano anzidetto l'elettrificazione della Ferrara-Ravenna-Rimini per mancanza di adeguati finanziamenti.

Peraltro, nell'attesa che in futuro si possa dar luogo al provvedimento, è stata decisa la prossima esecuzione, sulla linea stessa, di altre opere (posti di movimento e di inorocio, rinnovamenti del binario e sistemazione agli impianti di segnalamento e sicurezza) meno onerose, ma atte a migliorare la circolazione e l'andamento dei treni, specie nei periodi di maggior traffico turistico.

*Il Ministro*
ANGELINI

---

BARDELLINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se in considerazione dell'assoluta insufficienza, in rapporto alla intensità del traffico ed alla normale lunghezza dei convogli viaggiatori, dei marciapiedi intermedi delle pensiline della stazione di Ferrara, insufficienza ripetutamente documentata e segnalata all'Amministrazione ferroviaria, non ritenga di provvedere con urgenza per corrispondere alle richieste di organi qualificati come la Camera di commercio e le organizzazioni di categoria.

Dette pensiline, infatti, sono tuttora nello stato iniziale del periodo della ricostruzione della Stazione dopo le distruzioni belliche, e limitate in pratica alla sola copertura degli accessi ai sottopassaggi.

Le operazioni di incarrozzamento e di smonto si svolgono quindi allo scoperto fuori pensilina, mentre nell'attesa dell'arrivo dei treni, la folla dei viaggiatori in sosta e relativi colli a mano, devono pigiarsi nei pochi metri quadrati coperti per cercare riparo dalle intemperie o dal solleone estivo. In tali primitive, ridottissime condizioni, anche i vari servizi ai treni (posta, bagaglio, ristoro, facchinaggio, eccetera) si svolgono precariamente ed insufficientemente provocando le proteste del pubblico. Si aggiunga che in casi di forti pioggie avviene sistematicamente l'allagamento del sottopassaggio, dovuto alla insufficiente portata delle pompe; e tali inconvenienti costringono i viaggiatori a pericolosi attraversamenti dei binari, generando confusione e disservizio (1310).

RISPOSTA. — Al riguardo pregiomi comunicare.

L'attuale pensilina del primo marciapiedi intermedio della stazione di Ferrara (a servizio delle linee per Venezia e per Bologna) è effettivamente di lunghezza limitata e la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ne ha già incluso nei programmi il prolungamento, che però potrà essere attuato solo quando saranno state soddisfatte, compatibilmente con le disponibilità di fondi per lavori del genere, le necessità di numerose altre Stazioni, anche importanti, che tuttora mancano di pensiline e che precedono in detti programmi la stazione di Ferrara.

Per questo primo marciapiedi intermedio, recentemente già prolungato lato Bologna, verrà presa in considerazione la possibilità di ulteriori prolungamenti in occasione del rimaneggiamento dell'attuale dispositivo dei binari di stazione, che verrà eseguito in concomitanza alla già decisa realizzazione di un moderno apparato centrale elettrico per la manovra di scambi e di segnali.

Il secondo marciapiedi intermedio, e la relativa pensilina, a servizio di linee secondarie, risultano invece per ora sufficienti.

Per quanto riguarda il lamentato allagamento del sottopassaggio, verificatosi qualche volta in occasione di pioggie eccezionali per occlusione dei cunicoli di smaltimento delle acque, comunico che di recente è stato ordinato lo spurgo dei cunicoli stessi, spurgo che verrà ripetuto ogni sei mesi, e si spera che con tale provvedimento l'inconveniente non abbia più a verificarsi.

*Il Ministro*
ANGELINI

---

BITOSSI (SCAPPINI, RISTORI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere messi a conoscenza dei motivi che ancora impediscono la emanazione delle norme di attuazione della legge n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che, come stabilisce l'articolo 16, avrebbero dovuto entrare in vigore 90 giorni dopo la promulgazione della legge stessa.

Gli interroganti si permettono di sollecitare l'emanazione del Regolamento non solo per rendere completamente operante la legge sulla tutela del lavoro a domicilio, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* fin dal 13 maggio 1958, ma anche per porre fine, per quanto è possibile, al disinteresse ed ai cavilli procedurali a cui i vari organismi preposti alla sorveglianza ed alla applicazione della legge oggi ricorrono (1136).

RISPOSTA. — Informo le SS. LL. onorevoli che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 7 novembre ultimo scorso, ha approvato il testo delle norme di esecuzione della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio.

Come è noto alle SS. LL. onorevoli, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri e la firma del Presidente della Repubblica il provvedimento deve essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia perchè provveda alla registrazione alla Corte dei conti ed alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'occasione faccio presente alle SS. LL. onorevoli che non esistono motivi che impediscano o comunque ritardino il corso che lo schema di regolamento deve necessariamente seguire per la sua emanazione.

Posso, pertanto, assicurare che da parte del Ministero viene fatto il possibile per rendere sollecita l'indispensabile ulteriore procedura.

*Il Sottosegretario di Stato*
STORCHI

---

BUSONI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alla risposta ricevuta alla interrogazione a risposta scritta n. 1090 concernente la concessione di lire 500.000 fatta dal Fondo del soccorso invernale dal Prefetto di Grosseto per la costruzione del campo sportivo parrocchiale di Giuncarico. È da rilevare anzitutto che le informazioni contenute nella risposta sono inesatte, per cui è da ritenersi che esse siano state fornite dalla Prefettura interessata anzichè acquisite direttamente da un accertamento ispettivo ministeriale di cui infatti nessuno ha avuto notizia. Il comune di Gavorranno non ha mai sospeso i lavori al campo sportivo per il quale acquistò il terreno non avendoli mai iniziati perchè non spettava ad esso eseguirli. L'accordo fatto dal Comune con l'Unione sportiva di Giuncarico comportava per il Comune l'acquisto del terreno e per l'Unione sportiva la costruzione del campo, che fu iniziata, è stata recentemente ripresa e sarà portata a termine. La massa rocciosa è già stata rimossa proprio con mezzi meccanici di cui la risposta ministeriale dice di non essere possibile l'uso. Nè il Comune nè l'Unione sportiva hanno mai avuto richieste, dalla Prefettura, relazioni tecniche di sorta per cui si domanda a chi fu richiesta quella a cui si riferisce la risposta ministeriale e perchè il Comune, più di tutti interessato, non ne venne portato a conoscenza. Si chiede inoltre se consta al Ministero che il campo sportivo parrocchiale è stato basato su misure non regolamentari, per cui non potrebbe essere proficuamente utilizzato e le 500.000 lire concesse risulterebbero anche per ciò assai male impiegate dato pure che per i lavori non è stato assunto nessun disoccupato di Giuncarico. Si desidera inoltre sapere se veramente il terreno per tale campo è stato dal commendator Pazzaglia legalmente « donato », come è detto nella citata risposta ministeriale, o soltanto concesso in uso. Si chiede inoltre di conoscere come le 500.000 lire elargite dalla Prefettura sono state spese poichè tale campo sportivo è tutt'altro che completato e la ruspa fornita dall'Ente Maremma non può avere assorbito spesa in quanto l'Ente non può eseguire lavori per terzi. Si domanda, infine, se il Ministero non ritiene che il Prefetto di Grosseto si sia male comportato perchè, avendo disponibilità di fondi assistenziali, meglio avrebbe fatto a concedere l'ulteriore contributo di lire 500.000 (dopo le 220.000 concesse in altro esercizio) per il completamento dei lavori del campo comunale (in base alla richiesta verbale presentata dai rappresentanti dell'apposito Comitato che furono ricevuti in Prefettura dal suo Capo di Gabinetto) consentendo così il più sollecito completamento di

quello, che è di proprietà civica, è di misure regolamentari, è situato in posizione più favorevole e per il quale, in tal caso, oltre alla mano d'opera volontaria, avrebbe potuto essere impiegata a pagamento quella disoccupata locale; mentre ha voluto favorire il parroco per un suo campo sportivo superfluo, ed a scusante ha fornito al Ministero notizie inesatte (1193).

RISPOSTA. — Nel febbraio del 1958, la Unione sportiva di Giuncarico effettuò dei lavori di sterro per la costruzione di un campo sportivo sul terreno in precedenza acquistato dal Comune.

Per tali lavori furono spese circa lire 450.000 di cui lire 250.000, concesse dalla Prefettura sui fondi del soccorso invernale, vennero impiegate per pagamento di mano d'opera.

I lavori, che portarono allo spianamento di circa un quinto della superficie occorrente per il campo sportivo, vennero sospesi non disponendo l'Unione sportiva degli altri fondi necessari per portare a compimento l'opera il cui costo, peraltro, risultava molto elevato (si presume fondatamente non inferiore a lire 1.500.000) data la particolare natura del terreno, occupato da una considerevole e compatta massa rocciosa, non asportabile che in minima parte con mezzi meccanici.

Successivamente all'inizio della costruzione, a cura del Comitato cittadino, del secondo campo (4 giugno 1959) sono stati ripresi i lavori del campo dell'Unione sportiva (12 giugno 1959) utilizzando una ruspa dell'Amministrazione provinciale.

Tali lavori hanno avuto breve durata ed il terreno è tuttora occupato, per circa la metà della sua superficie, da rocce di notevole mole.

Oltre a tali masse rocciose, buona parte del terreno, rispetto al livello del progettato campo sportivo, presenta pendenze di circa 70 gradi e, inoltre, vi è anche la difficoltà di collocare il materiale terroso degli sbancamenti da eseguire poichè il lato del terreno in piano è vicino ad una strada e, da un canto, ad un gruppo di case di abitazione.

La relazione tecnica sulla costruzione dei due campi sportivi di Giuncarico è stata compilata dal geometra Giovanni Battista Scarafia di Grosseto ed è acquisita agli atti della Prefettura.

Il campo sportivo in corso di costruzione a cura del Comitato cittadino è di poco inferiore (attualmente 85 x 45) alle misure regolamentari per il giuoco del calcio, ma raggiungerà tali misure con l'utilizzazione del materiale terroso da asportare dalla zona centrale (circa 20 centimetri) per il livellamento definitivo.

Per i lavori nel campo suddetto sono stati impiegati disoccupati di Ravi, assunti per il tramite dell'Ufficio di collocamento di Gavorrano, in quanto, al momento della richiesta, i quindici operai iscritti nelle liste di disoccupati di Giuncarico, singolarmente interpellati dall'assistente ai lavori di costruzione del campo sportivo, signor Bartolo Bertoni, da Giuncarico, affermarono di essere occupati per lavori agricoli ma, in effetti, non vollero prestare la propria opera.

La donazione del terreno, per la quale era già intervenuta promessa scritta, è stata perfezionata con atto a rogito del notaio Casali De Rosa di Roccastrada, n. 14843 di Rep., Raccolta n. 2135: metri quadrati 6.850 donati dal commendator Ferdinando Pazzaglia, Presidente del Comitato cittadino: metri quadrati 100 donati dai signori Tullio ed Eraldo Tagliaferri.

Dai documenti rendiconti esibiti dal Comitato cittadino, risulta che sono già state spese sul fondo assegnato di lire 500.000:

| | |
|---|---|
| per retribuzione mano d'opera e contributi assicurativi e previdenziali . . . . . | L. 421.135 |
| per trasporto macchinari e varie | » 40.900 |
| | L. 462.035 |

oltre a lire 321.715, per materiali e noleggio macchine da privati (ditta Rabagliati e Montepescali) finanziate direttamente dal Comitato con proventi da elargizioni di privati.

Per il completamento del campo (livellamento definitivo, eccetera) occorre ancora

un impiego di mano d'opera per una spesa di circa lire 150.000, di cui lire 37.965 coperte dalla residuale disponibilità del contributo concesso che, pertanto, risulta così utilizzato:

| | |
|---|---|
| per mano d'opera e contributi assicurativi . . . . . | L. 459.100 |
| per trasporto macchinari e varie | » 40.900 |
| Totale . . . | L. 500.000 |

Il Comitato cittadino si propone poi di provvedere, con i propri mezzi, all'impianto di alberi lungo i lati del campo ed alla sistemazione della strada di accesso.

La Prefettura ha erogato il contributo al Comitato cittadino in quanto, giusta la innanzi citata relazione tecnica del geometra Giovanni Battista Scarafia, il campo sportivo patrocinato dal suddetto Comitato era di più rapida ed economica realizzazione mentre quello dell'Unione sportiva di Giuncarico richiedeva una spesa molto più elevata e la esecuzione di lavori di maggiore complessità, data la natura del terreno acquistato dal Comune. D'altra parte, la erogazione è stata fatta per andare incontro alle pressanti richieste di lavoro da parte dei disoccupati di Giuncarico, per cui la Prefettura, non potendo disporre di tutta la somma occorrente per la sistemazione totale a campo sportivo del terreno del Comune, ha stimato più conveniente, invece di erogare sussidi in denaro, come frequentemente si pratica in casi consimili, assegnare il contributo suddetto per dare lavoro retributivo ai disoccupati e far eseguire nel contempo un'opera utile per tutti i giovani di Giuncarico con una somma che si avvicinava il più possibile a quella totale occorrente per la costruzione di un nuovo campo.

Si aggiunga infine che il terreno del Comune potrà essere alienato o utilizzato per altri scopi (giardino pubblico, campo di gioco per bambini, eccetera, sempre se sarà opportunamente sistemato) mentre il nuovo campo potrà servire, entro breve tempo, agli svaghi sportivi di tutta la gioventù di Giuncarico.

*Il Sottosegretario di Stato*
BISORI

---

BUSONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quale è stato nel 1958 l'ammontare dei proventi del fondo R.A.I. di cui ha potuto disporre il settore dello spettacolo e per sapere come esattamente tali proventi sono stati erogati per i vari rami dello stesso settore dello spettacolo (lirica, prosa, concerto, eccetera) e per quali manifestazioni speciali (1226).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica quanto appresso:

I fondi R.A.I. relativi all'anno solare 1958 (6,17 per cento sui soli canoni delle radiodiffusioni e 2 per cento su tutti i proventi effettivi lordi della R.A.I. stessa), sono stati così accertati:

| | |
|---|---|
| Fondo R.A.I. 2 % . . . | L. 729.431.238 |
| Fondo R.A.I. 6,17 % . . | » 281.235.777 |
| Totale . . . | L. 1.010.667.015 |

Tali fondi sono stati ripartiti come segue:

| | |
|---|---|
| A) *Manifestazioni musicali*: | |
| all'interno . . . . . | L. 43.200.000 |
| all'estero . . . . . | » 456.810.000 |
| B) *Manifestazioni di prosa* | » 420.900.000 |
| C) *Attività speciali per la musica* . . . . . | » 54.490.000 |
| Totale . . . | L. 975.000.000 |

La differenza, derivante dalla maggiore provenienza dal fondo R.A.I. 6,17 per cento rispetto alle previsioni (35 milioni circa), sarà utilizzata non appena il Ministero del tesoro avrà provveduto, con proprio decreto, ad iscrivere la predetta som-

ma nel corrispondente capitolo di bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

*Il Ministro*
TUPINI

---

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sul mancato pagamento al personale non insegnante e non di ruolo della scuola magistrale statale per maestre giardiniere di Fossombrone (Pesaro) posto a riposo senza diritto a pensione, della indennità di licenziamento, e ciò malgrado che, sin dal giugno 1959, il competente Ministero aveva — per quel che consta all'interrogante — accreditato al Provveditorato agli studi di Pesaro la somma necessaria alla detta liquidazione (1192).

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione sopra riportata, avvertendo che la somma di lire 9.964.710 occorrente per il pagamento delle indennità di licenziamento al personale non insegnante e non di ruolo, cessato dal servizio, della scuola magistrale statale di Fossombrone (Pesaro) è stata già impegnata sul bilancio 1959-60 (resti 1958-1959).

Il Ministero, per dar corso alla liquidazione delle suddette indennità, ha già richiesto al Provveditore agli studi di Pesaro i documenti relativi all'assunzione, al servizio prestato ed al licenziamento del personale in parola.

Non appena il suddetto Provveditore avrà trasmesso tali documenti il cui inoltro è stato, ad ogni buon fine, anche sollecitato, il Ministero provvederà, senza ulteriori indugi, alla liquidazione delle menzionate indennità.

*Il Ministro*
MEDICI

---

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sull'uso e sull'abuso dell'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza, praticato nelle Marche, in occasione dei fatti del Medio Oriente, e sulle indiscriminate e spesso visibili denuncie per diffusione di notizie false e tendenziose (*già interr. or.* n. 96) (1289).

RISPOSTA. — I prefetti di Ancona, Pesaro, Ascoli Piceno e Macerata, nel fare uso dei poteri previsti dall'articolo 2 del testo unico di pubblica sicurezza, nei casi lamentati dalla S.V. onorevole, si sono attenuti al pieno rispetto dei limiti, che, nell'esercizio di tali poteri, sono posti dalla legge nell'interesse pubblico.

In tali casi infatti ricorrevano gli estremi dell'urgenza e della grave necessità pubblica, perchè i manifesti sequestrati, per il loro contenuto allarmistico e tendenzioso, potevano determinare, data la particolare difficile situazione internazionale contingente, una esasperata eccitazione degli animi, con conseguente turbamento dell'ordine pubblico.

Per quanto concerne le denuncie per diffusione di notizie false e tendenziose sporte dalle Autorità di pubblica sicurezza, operanti in dette Provincie, si fa presente che di ogni operazione è stata investita l'Autorità giudiziaria, competente a giudicare sulla fondatezza o meno delle denuncie stesse.

*Il Sottosegretario di Stato*
BISORI

---

DESANA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle pratiche relative al finanziamento delle opere edilizie che il comune di Casale Monferrato ha previsto e deliberato per la scuola media che in quella città raccoglie un numero sempre maggiore di studenti che provengono da numerosi Comuni rurali del Monferrato (1263).

RISPOSTA. — L'Amministrazione comunale di Casal Monferrato (Alessandria) ha presentato, nell'esercizio finanziario in corso 1959-60, la domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione dell'edificio in cui dovrà essere sistemata la scuola media.

Tale domanda sarà esaminata con l'attenzione che il caso richiede, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, in sede di formulazione dei programmi di nuove opere di edilizia scolastica da ammettere ai benefici della legge sopra citata.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che al comune di Casal Monferrato sono stati finora concessi i seguenti contributi:

1) esercizio finanziario 1954-55, lire 15 milioni per la costruzione nel quartiere di Porta Milano di un edificio di 5 aule per la scuola elementare;

2) esercizio finanziario 1956-57, lire 21 milioni ad integrazione del precedente contributo per il completamento della stessa opera nel quartiere di Porta Milano;

3) esercizio finanziario 1958-59, lire 27 milioni 700 mila per la costruzione dell'edificio per le scuole elementari del capoluogo.

*Il Ministro*
MEDICI

---

DESANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle pratiche relative alla concessione dei contributi dello Stato per opere pubbliche nei comuni di Occimiano, Mirabello, San Salvatore e Castelletto Monferrato, tutti in provincia di Alessandria (1265).

RISPOSTA. — Si forniscono le relative notizie per ognuno dei Comuni indicati dallo onorevole interrogante.

*Comune di Occimiano.* — Con decreto ministeriale 27 marzo 1957 venne approvato il progetto di lire 18.668.000 relativo ai lavori di costruzione della fognatura e venne concesso il relativo contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

La domanda del detto Comune, intesa ad ottenere un ulteriore contributo nella spesa di lire 2.950.000 occorrente per completare i citati lavori sarà tenuta in particolare evidenza in occasione della formulazione dei venturi programmi delle opere da ammettere a contributo; così come sarà tenuta presente, in tale sede, anche l'altra richiesta di contributo di detto Ente per la riparazione di strade interne.

*Comune di Castelletto Monferrato.* — Il Comune ha chiesto la concessione del contributo nella spesa di lire 16.000.000 occorrente per i lavori di costruzione della fognatura. Nel programma esecutivo delle opere da eseguire con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, nel corrente esercizio, recentemente approvato, è compreso un primo lotto di tali lavori per l'importo di lire 8 milioni.

*Comune di Mirabello.* — La domanda di contributo nella spesa di lire 9.200.000 occorrente per i lavori di copertura del collettore, sarà presa in esame in sede di formulazione dei futuri programmi.

*Comune di San Salvatore.* — La richiesta di contributo per i lavori della fognatura e costruzione dell'ospedale rispettivamente per lire 115.000.000 e lire 30.000.000, di detto Comune sarà tenuta in evidenza in occasione della formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo in quanto i fondi assegnati nel corrente esercizio sono stati già esauriti.

Si fa infine presente non risultare che i precitati Comuni abbiano presentato, oltre a quelle menzionate, altre domande di contributo.

*Il Ministro*
TOGNI

---

DESANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato delle pratiche e le possibilità di relativo finanziamento per le opere pubbliche deliberate dai Consigli comunali dei comuni di Mombello Monferrato, di Canino Monferrato e di Ticineto Po, tutti in provincia di Alessandria (1302).

RISPOSTA. — Ai comuni di Mombello Monferrato e di Camino Monferrato è stato promesso da questo Ministero il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nelle rispettive spese di lire 5 mi-

lioni e di lire 1.950.000, previste per la costruzione dei cimiteri.

Si è, ora, in attesa che detti Enti inoltrino i relativi elaborati progettuali. Al comune di Ticineto Po è stato promesso il contributo previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa di lire 18 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico.

Il relativo progetto è stato già ritenuto meritevole di approvazione da parte del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino ed è, ora, in corso di emanazione il provvedimento formale di approvazione del progetto stesso e di concessione del contributo predetto.

*Il Ministro*
TOGNI

---

DONINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il questore di Roma a negare, senza alcuna spiegazione, la sala del Ridotto del Teatro Eliseo per la conferenza regionale del Lazio del Partito comunista, riunione non aperta al pubblico e riservata ai soli delegati, in contrasto con concessioni analoghe nei confronti di altri Partiti e di altre organizzazioni;

e se non ritenga che il danno finanziario provocato da tale diniego debba ricadere sui responsabili di tale decisione (*già interr. or.* n. 515) (1355).

RISPOSTA. — Il 27 giugno scorso, il gestore del Ridotto del Teatro Eliseo comunicò alla questura di Roma che nei giorni 10, 11 e 12 luglio avrebbe avuto luogo, nel teatro medesimo, la conferenza regionale dei comunisti del Lazio.

La Questura, in data 4 luglio, fece notificare al gestore che, per motivi di ordine pubblico, la sala del Ridotto del Teatro Eliseo non poteva essere adibita ad uso diverso da quello per cui era stata concessa la licenza di Pubblica sicurezza.

Nessuna spiegazione la Questura era tenuta a dare nella fattispecie alle persone interessate allo svolgimento di detta conferenza, non essendo pervenuta alla Questura alcuna richiesta in proposito.

Quanto all'asserito danno finanziario di cui è cenno nella interrogazione della S.V. onorevole, si fa presente che gli interessati alla conferenza avrebbero dovuto, prima di stipulare il contratto con il gestore del Ridotto del Teatro Eliseo, accertarsi della disponibilità del locale: è ovvio che gli effetti derivanti dalla scarsa diligenza usata nel caso in esame non possono essere imputati all'Autorità di pubblica sicurezza.

*Il Sottosegretario di Stato*
BISORI

---

GAIANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando il « Comitato esecutivo ristretto cui è attribuito il compito di definire la zona e le zone nelle quali dovranno effettuarsi le sperimentazioni, le ricerche, i rilievi ed i controlli, relativi alle estrazioni metanifere del Delta Padano » di cui ha dato notizia la prefettura di Rovigo, sarà in grado di prendere le sue decisioni, e se per « sperimentazioni » deve intendersi la sospensione, per un dato periodo di tempo, dell'estrazione del metano in una definita area del Basso Polesine come fin dal febbraio del 1958 venne consigliato dalla Commissione per lo studio dell'abbassamento dei terreni del Delta Padano.

Per sapere, inoltre, per quali ragioni a distanza di circa un anno dalle conclusioni di ulteriori studi, ordinati dal Ministro dei lavori pubblici a tecnici del suo Ministero, non ne siano stati ancora resi noti i risultati nonostante l'impegno assunto in tal senso in Senato dallo stesso Ministro.

Infine l'interrogante chiede se non ritenga che si sia già perduto troppo tempo, mentre il suolo del Delta continua ad abbassarsi con prevedibili gravi conseguenze, e se perciò non sia necessario affrettare i tempi onde provvedere a dare esecuzione a quelle opere di difesa che risultassero necessarie nella zona, dando una maggiore tranquillità alle tanto provate popolazioni del Basso Polesine (1214).

RISPOSTA. — Il Comitato esecutivo, costituito con provvedimento di questo Ministero, in data 23 settembre corrente anno, con il compito di procedere, nella zona da esso medesimo delimitata, alle ricerche ed agli esperimenti per accertare definitivamente le cause dell'abbassamento del terreno del Polesine e del Delta Padano, è stato insediato il 14 ottobre scorso ed ha subito iniziato i propri lavori, partendo dai risultati già raggiunti dalla Commissione ministeriale in precedenza incaricata di studiare il fenomeno.

Poichè si tratta sostanzialmente di ricerche ed indagini aventi carattere tecnico-scientifico molto complesso e delicato, non si può, *a priori*, fissare un tempo di ultimazione; anche per il fatto che le ricerche e le indagini medesime comprenderanno anche il controllo e la temporanea sospensione nel funzionamento dei pozzi metaniferi in zone determinate.

È evidente, pertanto, che i risultati delle ricerche e studi potranno essere noti solo alla loro definitiva conclusione.

Si fa presente che, per intanto, l'Ufficio del Genio civile di Rovigo ha, sino ad ora, eseguito, nella zona di propria competenza, lavori per oltre sette miliardi di lire, mentre altri lavori sono in programma — ed alcuni già in corso di esecuzione — per un medesimo importo.

Si può, comunque, assicurare che la situazione del Basso Polesine è seguita da questo Ministero con particolare riguardo, per adottare tempestivamente tutti quei provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

*Il Ministro*
TOGNI

---

GELMINI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.* — Per sapere se risulti loro che gli Istituti di credito della provincia di Firenze abbiano assunto una posizione quasi totalmente negativa di fronte alle richieste, delle aziende artigiane, di mutui con il contributo dell'Artigiancassa, motivando il rifiuto delle operazioni con la asserita mancanza di convenienza finanziaria dopo la recente decisione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che ha fissato il concorso sugli interessi e di conseguenza il tasso globale inferiore allo 0,50 per cento rispetto alle condizioni preesistenti l'entrata in vigore della legge n. 623 del 30 luglio 1959.

L'interrogante desidera inoltre conoscere se questa posizione negativa si riscontri in altre Provincie e per altre banche e quali provvedimenti intendano prendere per garantire la continuità e l'espansione sull'intero territorio nazionale di questa forma di credito all'impresa artigiana (1182).

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome dell'onorevole Ministro dell'industria e del commercio, all'interrogazione in oggetto, con la quale la S.V. onorevole ha chiesto di conoscere se risulti che gli Istituti di credito della provincia di Firenze abbiano assunto una posizione quasi totalmente negativa di fronte alle richieste di mutuo da parte delle aziende artigiane, in dipendenza della diminuzione, nella misura dello 0,50 per cento, del tasso globale per dette operazioni, per effetto della recente delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Inoltre è stato chiesto se questa posizione negativa si riscontri anche in altre Provincie e quali provvedimenti si intendano prendere al riguardo.

In relazione a quanto sopra si deve precisare che per l'esecuzione della legge 30 luglio 1959, n. 623, che ha limitato il tasso di interesse per le operazioni di credito artigiano nella misura del 3 per cento, lo Stato ha disposto l'integrazione del fondo per contributi in conto interessi sulle operazioni in parola per lire 2.100 milioni.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua specifica competenza, ha poi disposto, ai fini di consentire la concessione dei mutui al tasso su indicato, che venga corrisposto sulle operazioni predette un contributo integrativo nella misura dell'1 per cento, e ciò tenendo conto dell'attuale costo della provvista dei fondi da parte delle aziende di credito.

La limitazione di detto contributo integrativo potrà peraltro consentire un maggior volume di operazioni con le somme stanziate al riguardo dalla legge su citata.

D'altra parte, va notato che dopo il breve periodo di stasi dipendente dalla necessità di dare pratica attuazione alle nuove disposizioni della legge 30 luglio 1959, n. 623, sono pervenute alla Cassa per il credito alle imprese artigiane dalla fine di agosto ultimo scorso, e continuano a pervenire, operazioni per un volume medio mensile, relativo a tutto il territorio nazionale, superiore a quello dei mesi precedenti.

Per quanto riguarda poi la provincia di Firenze, si nota che il volume medio mensile delle operazioni è attualmente pressochè uguale a quello in precedenza rilevato, con tendenza anche all'aumento.

Dato l'andamento della situazione, si ha ragione di ritenere che possano trovare completa attuazione le provvidenze in favore del credito artigiano previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

*Il Sottosegretario di Stato*
MAXIA

---

GELMINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere la somma destinata nell'esercizio in corso alla provincia di Modena per opere igieniche, suddivise per Comuni e per opere, e per sapere se nel piano è stata tenuta presente la richiesta di contributo che il comune di Mirandola rinnova invano da dieci anni per la copertura del canale « Bruinò », collettore principale della fognatura, che passa scoperta per un tratto del centro urbano con tutte le conseguenze negative igienico-sanitarie che sono state più volte denunciate dall'Amministrazione municipale e dallo stesso medico provinciale.

L'interrogante desidera conoscere altresì in quale considerazione sia stata tenuta la richiesta del comune di Castelvetro, pure questa rinnovata per parecchi esercizi, e con la quale veniva sollecitata la concessione del contributo per consentire l'esecuzione della fognatura nel centro urbano praticamente sprovvisto di questa importante, indispensabile opera (1267).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo delle opere igieniche finanziate nel corrente esercizio ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 29 luglio 1957, n. 635, è prevista la concessione del contributo statale a vari Comuni della provincia di Modena, per il complessivo ammontare di lire 147.600.000.

Tra i Comuni ammessi ai benefici delle precitate leggi, non sono compresi quello di Mirandola, per la tombinatura del collettore generale della fognatura, e quello di Castelvetro, per la costruzione della fognatura.

Si può, tuttavia, assicurare che le relative domande saranno prese in esame in sede di formulazione dei venturi programmi di opere del genere, da ammettere ai benefici di legge, compatibilmente con la disponibilità dei fondi.

*Il Ministro*
TOGNI

---

GRANZOTTO BASSO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dei lavori pubblici.* — Per conoscere la verità circa la asserita imminente realizzazione di un progetto per la costruzione di una centrale elettrica in Val Pusteria, che verrebbe a modificare radicalmente i laghi di Braies e di Anterselva, che costituiscono un'attrattiva del meraviglioso panorama di una fra le più suggestive zone delle Dolomiti oltre che danneggiare particolarmente i paesi di Monguelfo e di Villabassa, la cui economia si poggia essenzialmente, se non unicamente, sul turismo.

È da notare che il turismo, specialmente nella provincia di Belluno, verrebbe ad essere profondamente sviato se si persistesse nella continua trasformazione di luoghi, fra i più rinomati per le bellezze alpestri che sono la caratteristica d'attrazione delle Dolomiti.

Senza dire che la realizzazione di quel progetto, che pare da anni fosse stata abbandonata, verrebbe riesumata improvvisamente quando già i suddetti due Comuni hanno affrontato spese imponenti in rela-

zione alle loro modeste finanze per lavori pubblici di miglioramento e per servizi, specie idrici, che la realizzazione di cui sopra renderebbe del tutto superflui, e quando la organizzazione turistica ha sempre messo in rilievo, con adeguata dispendiosa propaganda fra l'altro, la suggestiva bellezza di quella zona (1163).

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica quanto appresso, anche a nome del Ministro per i lavori pubblici:

La Società idroelettrica del Rienza ha rivolto istanza, in data 11 luglio 1947, per ottenere la concessione di utilizzare, a scopo idroelettrico, i deflussi del fiume Rienza ed affluenti, nei tre impianti di Monguelfo I e Monguelfo II, comprendenti la sistemazione a serbatoio del lago di Anterselva, e Monguelfo III, comprendente la sistemazione del lago di Braies.

In proposito l'Ente provinciale per il turismo di Bolzano non ha mancato di interessare il Vice Commissario del Governo della regione Trentino-Alto Adige ed il Genio civile di Bolzano, prospettando le vive preoccupazioni che la notizia della iniziativa di cui sopra aveva determinato negli ambienti turistici, in relazione ai pregiudizi che la realizzazione del progetto stesso avrebbe arrecato alla economia turistica locale in particolare ed a quella della intera provincia di Bolzano in generale.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere in esame l'istanza della Società idroelettrica del Rienza, ha ritenuto fondate le opposizioni presentate dalla regione Trentino-Alto Adige e dall'Ente provinciale per il turismo di Bolzano, per la salvaguardia degli interessi turistici e paesistici connessi con i laghi di Braies e di Anterselva.

Detto Consesso ha, pertanto, espresso il parere che si possa accordare la concessione richiesta, limitatamente agli impianti di Monguelfo I e di Monguelfo II escludendo quello di Monguelfo III e quindi l'utilizzazione del lago di Braies; ha, altresì, prescritto che, nel disciplinare di concessione relativo all'utilizzazione del lago di Anterselva sistemato a serbatoio siano fissate, con apposite clausole, particolari limitazioni affinchè, durante il periodo di interesse turistico, sia assicurata la quota di massimo invaso.

La pratica di cui trattasi non ha peraltro avuto ulteriore corso, essendo pendente avanti il competente Tribunale regionale di Venezia, il giudizio promosso dalla Società a responsabilità limitata Alpina, la quale sostiene la natura privata, e non demaniale, del lago di Anterselva.

*Il Ministro*
TUPINI

---

GRECO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda provvedere al finanziamento per la indifferibile sistemazione dei piani relativi alla viabilità ed alle reti ferroviarie, piani connessi all'ampliamento del porto di Napoli ed al completamento della nuova via Marittima.

La necessità è vivamente sentita per la definitiva sistemazione sia delle zone portuali sia delle vie cittadine limitrofe. La sistemazione costituirebbe inoltre, come è noto, opera conclusiva di bonifica edilizia e sociale (1202).

RISPOSTA. — Per la totale sistemazione ed il potenziamento degli impianti ferroviari del porto di Napoli, in dipendenza dell'ampliamento del porto stesso, è prevista la complessiva spesa di un miliardo e duecento milioni di lire, giusta un progetto di massima approvato da questo Ministero con provvedimento in data 25 febbraio 1955.

Di tale progetto è stato approvato un primo stralcio riguardante la parte orientale del porto, per una spesa di lire 432 milioni del quale, però, è stato possibile finanziare, per ora, soltanto un primo lotto di lavori dell'importo di cento milioni di lire.

È stata, altresì, autorizzata la maggiore spesa di lire 72.928.000, per il pagamento delle indennità di espropriazione necessaria per la cennata sistemazione.

Purtroppo, le limitate disponibilità di bilancio, per lavori del genere, non hanno consentito ulteriori finanziamenti; si può, pe-

raltro, assicurare che i lavori stessi saranno tenuti in particolare evidenza.

Per quanto si riferisce all'altra segnalazione fatta dall'onorevole interrogante, si fa presente che questo Ministero, in conformità dell'articolo 15 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, si è sostituito al comune di Napoli nell'attuazione parziale del piano di ricostruzione dei quartieri Porto, Mercato e adiacenze, limitatamente alla costruzione della nuova Via Marittima.

I relativi lavori, iniziati nell'anno 1947, in conformità del piano approvato con decreto ministeriale 2101 del 27 settembre 1946 e del progetto generale in data 30 settembre 1946, sono proceduti per lotti successivi e sono tuttora in corso di esecuzione.

Dell'arteria in parola, progettata per una lunghezza complessiva di metri lineari 3.450, risultano sino ad ora eseguiti i tronchi dalla Piazza Municipio alla Chiesa di Portosalvo (iniziale), dalla Piazza S. Erasmo ai Granili (terminale) e due tratti intermedi, in tutto per un totale di metri lineari 2.000 circa.

Sono, inoltre, di prossimo inizio i lavori di costruzione del tratto compreso fra la Chiesa di Portosalvo e la Traversa Principessa Margherita con un ulteriore sviluppo di metri lineari 200.

Restano, pertanto, ancora da eseguire, per il completamento della nuova arteria, metri lineari 1.250 circa di strada che importano una spesa presunta complessiva di 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi e 300 mila per lavori stradali e lire 2 miliardi e 700 mila per espropriazioni e demolizioni.

Inoltre, poichè, per portare a termine la costruzione di tale arteria occorre provvedere alla sistemazione dei nuclei familiari che occupano i fabbricati e le baracche da demolire, circa 1.500, sarà necessario provvedere alla costruzione dei relativi nuovi alloggi per una spesa presunta di circa 4 miliardi.

*Il Ministro*
TOGNI

---

JANNUZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere per quali motivi nel treno n. 810 in partenza da Bari alle ore 12,43 e nel treno n. 95 in partenza da Roma alle ore 8,25 siano state soppresse le vetture dirette Bari-Roma e Roma-Bari, delle quali i viaggiatori si sono sempre serviti con notevole vantaggio, essendo quelli gli unici treni non notturni ed esenti da supplemento rapido che consentivano ai viaggiatori il viaggio diretto — senza incomodi scali — dalle Puglie a Roma e viceversa (1282).

RISPOSTA. — Il servizio diretto Bari-Roma a mezzo dei treni 810/98 è stato soppresso con l'orario 31 maggio 1959 in considerazione del fatto che data l'esistenza della coincidenza ad Aversa fra il predetto treno 810 e il treno 888 Napoli-Roma la maggior parte dei viaggiatori effettuava il trasbordo in questa località anzichè seguire l'itinerario della carrozza diretta via Napoli che comportava un arrivo a Roma circa 2 ore dopo l'arrivo del predetto 888.

A tale determinazione si giunse anche in considerazione che il treno 98 con l'orario in corso, per la sua scarsa frequentazione, sarebbe stato soppresso in determinati periodi dell'anno.

D'altra parte non si presenta opportuno il passaggio del servizio diretto ad Aversa perchè ciò comporterebbe una prolungata sosta del treno 888 ad Aversa subito dopo la partenza da Napoli (14 minuti).

Nel senso Nord-Sud il passaggio ad Aversa della carrozza diretta per Bari dal treno 95 al 1893 aveva dato luogo a numerose proteste dei viaggiatori in partenza da Napoli (che costituiscono la maggioranza) per la prolungata sosta dell'accelerato ad Aversa.

Si è quindi ritenuto opportuno sopprimere il servizio diretto pur mantenendo la coincidenza ad Aversa.

*Il Ministro*
ANGELINI

---

LUSSU (SPANO). — *Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non considerino necessario intervenire sollecitamente nell'interesse dei minatori di Carbonia, licenziati o licenziati su domanda da

circa due anni. Di questi, un migliaio circa devono ancora riscuotere notevole parte delle indennità loro spettanti che l'Ufficio regionale del lavoro è nell'impossibilità di pagare, avendo esso bisogno di una somma non inferiore a 200 milioni (1165).

RISPOSTA. — Rispondo alle SS.LL. onorevoli anche per conto del Ministro dell'industria e del commercio.

Debbo precisare anzitutto che l'indennità, la cui erogazione è affidata all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari, è quella « di nuova sistemazione », dovuta a coloro i quali, dopo il licenziamento, sono stati costretti a cambiare domicilio, per trovare una nuova occupazione.

Essa consiste in una somma pari a 150.000 lire per i capi-famiglia — aumentata di 20.000 lire per ogni figlio a carico — e a 75.000 lire per gli operai celibi, oltre il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco.

Per la liquidazione di dette indennità ai lavoratori aventi i prescritti requisiti ed appartenenti al gruppo dei 1.373 licenziati nel periodo 1956-57, sono stati accreditati, al menzionato Ufficio, 50 milioni di lire, dei quali 25 milioni in data 22 ottobre 1959.

In pari data è stata messa a disposizione dell'Ufficio medesimo la somma di 25 milioni di lire, da utilizzare per il pagamento della stessa indennità a favore degli aventi diritto appartenenti al gruppo dei 2.000 licenziati nell'anno 1958.

Per il completamento delle erogazioni relative ai lavoratori del primo gruppo, è stata chiesta all'Alta autorità della C.E.C.A. l'ulteriore somma di 15 milioni di lire.

Per la liquidazione dei benefici spettanti, allo stesso titolo, ai lavoratori del secondo gruppo, è stata chiesta la somma complessiva di lire 280 milioni.

Le somme che saranno di volta in volta inviate, ai suddetti fini, dal citato organismo internazionale, verranno tempestivamente rimesse al competente Ufficio per la loro sollecita distribuzione agli interessati.

*Il Sottosegretario di Stato*
STORCHI

---

MAMMUCARI (DONINI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi che hanno indotto il professor Occhialini — scienziato di chiara fama nel campo della fisica nucleare — ad accettare l'invito di recarsi negli Stati Uniti d'America per sviluppare ricerche di altissimo interesse scientifico;

se nessun passo è stato fatto dal Ministro e dal Governo per indurre il professor Occhialini a restare in Italia, assicurando all'Istituto universitario, in cui lavorava, mezzi adeguati per consentirgli di portare avanti studi e ricerche già iniziati e di grande portata per la scienza e di educare un valido gruppo di giovani scienziati, a lui legati nell'attività di ricerca;

quali provvedimenti il Governo intende adottare al fine di non ulteriormente impoverire il patrimonio di intelligenze, che onora l'Italia, e di evitare il danno che può conseguire alla Nazione in ogni campo dalla emigrazione di scienziati e tecnici nucleari, e per consentire agli scienziati italiani — che così largo contributo in campo nazionale e mondiale dànno allo sviluppo della fisica e delle scienza nucleare — di continuare ad operare in Italia e non costringerli, così, ad accettare inviti di lavoro proposti loro da Università, da Istituti di ricerche pubblici e privati, da società industriali straniere, a causa della povertà di mezzi messi a disposizione in Patria per la attività di ricerche scientifiche e di un trattamento retributivo non adeguato alla portata del loro lavoro;

quanti sono i tecnici e gli scienziati italiani che lavorano in Istituti universitari e in Istituti di ricerche dipendenti dal C.N.R.N. i quali hanno emigrato, dietro invito di enti di altre Nazioni, per sviluppare ricerche scientifiche nel settore della fisica nucleare e nel settore dell'applicazione dell'energia nucleare (1312).

RISPOSTA. — La richiesta avanzata dal professor Occhialini di essere collocato in congedo di studio per un anno, al fine di potersi recare quale « visiting professor » presso il Massachusetts Istitute of Techno-

logy di Cambridge non è stata assolutamente determinata dalla necessità di allontanarsi dall'Italia perchè costrettovi da qualche difficoltà morale o materiale ma al contrario dal desiderio di poter prendere contatto con gli ambienti scientifici statunitensi così da rendere più proficuo per i giovani a lui affidati il proprio insegnamento e contemporaneamente aprire alla Facoltà milanese, alla quale egli si sente vivamente legato, più vasti orizzonti scientifici.

Il professore intenderebbe infatti avvalersi delle esperienze che trarrà dal suo soggiorno di studio in America per far inserire — mediante le necessarie attrezzature — il proprio Istituto nel quadro di ricerche scientifiche di interesse mondiale in un campo nel quale l'Italia non si è finora mai cimentata.

Dichiarazioni in tal senso sono state rese dal professor Occhialini ai rappresentanti dei vari quotidiani nel corso di una conferenza stampa tenuta prima della sua partenza per gli Stati Uniti.

Si è quindi ritenuto opportuno mettere il professor Occhialini in grado di attuare il suo programma che — anzichè avere per scopo l'abbandono dei suoi interessi scientifici e didattici in Italia — si propone al contrario il potenziamento della Scienza e della Scuola italiana.

Quanto al numero dei docenti italiani che si sono negli ultimi anni recati all'estero per missioni di studio presso Università straniere, si precisa che esso è limitato a poche unità calcolate in complesso per tutte le discipline artistiche, letterarie o scientifiche.

In tutti i casi si tratta, comunque, di studiosi che non hanno affatto inteso di abbandonare il proprio Paese, ma solo di attuare fini di proficua collaborazione con gli altri Paesi nel superiore interesse delle nostre Università e della ricerca scientifica.

*Il Ministro*
MEDICI

---

MARAZZITA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo e al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere quando potrà divenire realtà la strada litoranea Palmi-Bagnara (provincia di Reggio Calabria) la cui costruzione venne inserita in una variante di programma concordata con gli organi tecnici competenti della Cassa del Mezzogiorno dai tecnici della Amministrazione provinciale di Reggio, i quali hanno a suo tempo inviato dettagliata relazione. Il detto programma venne trasmesso dalla Amministrazione provinciale suddetta alla Cassa con nota n. 10979 del 14 agosto 1952.

Si fa presente che oggi più che mai si impone la necessità di realizzare tale strada, che era stata dichiarata « obbligatoria » fin dal 1868 dal Consiglio provinciale di Reggio, che quindi rappresenta l'aspirazione quasi secolare della provincia interessata ed i cui vantaggi sono evidentissimi, perchè ad una strada tormentatissima di montagna della lunghezza di circa 19 chilometri con la presenza di frequenti tornanti e curve a raggi minimi, spesso soggetta a banchi di nebbia ed abbondanti nevicate, si potrà sostituire una strada litoranea con un percorso ridotto di un terzo e tutto in pianura, che si svolge in zone panoramiche d'incomparabile bellezza.

Si aggiunge infine che anche l'Ente provinciale per il turismo dalla stessa epoca affianca l'azione dell'Amministrazione provinciale, onde è da sperare che tale legittima aspirazione possa divenire realtà oggi che per lo sviluppo del turismo è sorto un apposito Ministero: il che rende più pratica e più agevole la soluzione del problema del finanziamento (1130).

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione surriportata anche per conto dei Ministri dei lavori pubblici del turismo e dello spettacolo.

In data 14 agosto 1952 l'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria propose alla Cassa per il Mezzogiorno la costruzione della strada Palmi-Bagnara, prevedendo per la sua realizzazione la spesa di lire 400 milioni.

Tale previsione di spesa, peraltro, a seguito di rilevazioni effettuate dalla « Cassa », risultò del tutto inadeguata, essendosi accertato che l'opera menzionata importava

una spesa almeno doppia di quella indicata. A seguito di ciò la detta strada non venne inclusa nel programma di viabilità ordinaria predisposto dalla « Cassa » per la provincia di Reggio Calabria e a suo tempo approvato da questo Comitato.

Nè, allo stato attuale, è possibile includervela, in quanto i fondi assegnati al programma della « Cassa » per gli interventi nel settore stradale sono da tempo esauriti.

Si ravvisa opportuno osservare poi che la strada in parola, pur se riveste notevole importanza al fine di migliorare le comunicazioni tra Napoli e Reggio Calabria, presenta tuttavia notevoli difficoltà tecniche per la eccessiva pendenza trasversale dei terreni e per la loro scarsa compattezza. Infatti, il tronco ferroviario tra Palmi e Bagnara corre tutto in galleria e le Ferrovie dello Stato che, con finanziamento della « Cassa », stanno ultimando i lavori per il raddoppio della linea ferroviaria nel tratto in parola, hanno incontrato notevoli difficoltà per l'avanzato degradamento e la conseguente diminuita compattezza dei terreni.

È infine da osservare che la nuova strada, costituendo una variante della strada statale n. 18 e rispondendo alle esigenze di migliorare il traffico della statale in parola, presenta le caratteristiche proprie della viabilità statale, e ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 1948, può essere costruita a cura dell'A.N.A.S.

*Il Ministro*
PASTORE

---

MARAZZITA. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — Per sapere se esiste in atto qualche progetto di iniziativa del comune di Oppido Mamertina (provincia di Reggio Calabria) o di altro ente statale, con il quale si provveda a creare la strada rotabile che congiunga la popolosa frazione di Messignadi al detto comune di Oppido, strada della quale esiste un vecchio tracciato e che ha la lunghezza di circa due chilometri e che eliminerebbe il grave inconveniente e l'indicibile disagio del completo isolamento della frazione. Gli abitanti per poter raggiungere il centro di Oppido debbono recarsi nel restrostante comune di Varapodio e poi da questo portarsi in Oppido percorrendo una strada della lunghezza di circa 9 chilometri (1168).

RISPOSTA. — Si risponde alla surriportata interrogazione anche per conto del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La costruzione della strada di collegamento del comune di Oppido Mamertina con la frazione Messignadi, non è prevista dalla legge 5 giugno 1906, n. 255, e pertanto non può essere eseguita a cura e spese di questa Amministrazione.

Per la realizzazione di tale opera per la quale non risulta sia stato redatto alcun progetto dal Comune precitato, quest'ultimo potrebbe chiedere i benefici previsti dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nei termini e con le modalità previste dalla legge stessa.

*Il Ministro*
TOGNI

---

MARCHISIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano consapevoli che i Prefetti, applicando, anche a sproposito, l'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, possono praticamente eludere, come eludono, la finalità del disposto della Corte costituzionale col quale si aboliva l'efficacia dell'articolo 113 del testo stesso per quanto concerneva l'autorizzazione di Pubblica sicurezza per l'affissione e la diffusione di manifesti;

se non ritengano che, così agendo, i Prefetti reintroducono di fatto quella censura preventiva sulle manifestazioni del pensiero dei cittadini che la Corte costituzionale aveva inteso abolire colla sua sentenza;

se non ritengano che la facoltà, concessa dall'articolo 2, di ricorrere al Ministro dell'interno contro i provvedimenti del Prefetto non valga minimamente, di fatto, a garantire al cittadino la possibilità di espri-

mere il suo pensiero nelle condizioni di tempo e di luogo di suo interesse e necessitare dell'argomento; cosa che, invece, era precedentemente concessa dalla facoltà di ricorso al Procuratore della Repubblica con obbligo di decisione nelle 48 ore;

se non ritengano di dover promuovere provvedimenti (sul piano ritenuto più opportuno, più efficace e più sicuro) atti ad assicurare, anche di fatto, al cittadino, quei diritti che il nuovo ordinamento, rettamente interpretato ed applicato dalla Corte costituzionale, riconosce al cittadino della Repubblica italiana. (1207).

Quanto sopra, a seguito di quel che è accaduto testè in provincia di Vercelli, ove il Prefetto, applicando, a parere dell'interrogante, non rettamente ed a sproposito il disposto dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, ha vietato la affissione di un manifesto sulla annunciata esplosione atomica nel Sahara, definendolo pericoloso per « l'ordine pubblico »

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro di grazia e giustizia.

Occorre premettere che l'articolo 2 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 8 del 20 giugno-2 luglio 1956, non in contrasto con le norme della Costituzione.

Come, poi, ha precisato anche la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nella sentenza 27 marzo-16 giugno 1958, con la quale è stata affermata la legittimità di ordinanza prefettizia relativa appunto a sequestro di stampati, il cennato riconoscimento di costituzionalità del richiamato articolo 2 è stato operato proprio in relazione al diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione, garantito dall'articolo 21 della Costituzione.

Ciò premesso, va, al riguado, tenuto presente che questo Ministero, da una parte, in adesione ai suggerimenti contenuti nella citata sentenza della Corte costituzionale, ha incluso nel disegno di legge d'iniziativa governativa, recante modifiche al vigente testo unico di Pubblica sicurezza, attualmente in corso di esame al Parlamento, un nuovo testo dell'articolo in questione allo scopo di meglio fissare i limiti e il contenuto della facoltà accordata al Prefetto, e dall'altra, non ha mancato, per la precipua importanza e delicatezza della materia, di tenere informati i dipendenti organi delle decisioni più indicative emesse in questi ultimi anni dall'Autorità giudiziaria in tema di esercizio dei poteri in parola.

Confermata, quindi, in linea di diritto, alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza, la possibilità da parte dei Prefetti di disporre, quando ricorrano gli estremi previsti dalla legge, anche il sequestro di stampati, va, in linea di fatto, considerato che, a quanto risulta, i Prefetti stessi ricorrono a provvedimenti del genere solamente in casi del tutto eccezionali, per cui non sembra possa nemmeno lontanamente configurarsi l'instaurazione di un sistema di censura preventiva.

Questo Ministero, comunque, al fine di evitare ogni possibile deviazione ed abuso ha raccomandato ai Prefetti il retto e cauto uso della facoltà in parola.

D'altra parte, qualora i Prefetti la usassero illegittimamente, sarebbero applicabili le guarentigie giurisdizionali ed i rimedi gerarchici previsti dalle disposizioni vigenti.

Non ritiene, ciò stante, questo Ministero che siano, al riguardo, da promuovere ulteriori provvedimenti.

Per quanto concerne, infine, l'episodio indicato dalla S.V. onorevole relativo all'emissione di ordinanza del genere da parte del prefetto di Vercelli, si fa presente che il provvedimento in questione fu adottato tenuto conto che nel manifesto dal titolo « L'Italia in pericolo », di cui fu disposto il divieto di affissione, erano contenute espressioni ed immagini che non avrebbero mancato di impressionare la pubblica opinione, determinando, altresì, uno stato d'allarme che avrebbe potuto ripercuotersi sull'ordine pubblico, con la eventualità di degenerare in incidenti perturbativi dell'ordine pubblico stesso.

*Il Sottosegretario di Stato*
BISORI

MASCIALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare negli istituti bancari della provincia di Bari, dove al personale dipendente viene imposto di lavorare oltre l'orario previsto dal contratto di lavoro; inoltre, anche se autorizzato, lo stesso lavoro straordinario viene retribuito, quasi sempre, in misura ridotta.

Tale stato di disagio, più volte segnalato al competente Ispettorato del lavoro, ha determinato un vivo malcontento fra la categoria dei bancari (1170).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti è risultato che il personale degli Istituti di credito della provincia di Bari effettuerebbe lavoro straordinario solo saltuariamente in occasione della chiusura dei conti a fine mese, a fine semestre e a fine d'anno ed in misura tale da non superare, comprese le ore di lavoro ordinarie, i limiti di 48 ore settimanali. Stando così le cose, non si potrebbe parlare di violazione delle norme di legge vigenti in materia di orario di lavoro, in quanto come è noto, ai sensi degli articoli 1 e 5 del regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 692, la durata massima della giornata di lavoro non deve eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, e, quando vi sia l'accordo tra le parti, è autorizzata l'aggiunta alla giornata normale di lavoro di un periodo di lavoro straordinario pari a 2 ore al giorno e 12 settimanali. Le prestazioni di lavoro straordinario debbono in base al citato articolo 5 essere remunerate con una maggiorazione non inferiore al 10 per cento rispetto alla paga base.

Se, invece, si ha riguardo all'orario di lavoro fissato dal contratto di lavoro, in 40 ore settimanali per il personale impiegatizio e 42 ore settimanali per quello di fatica, allora può parlarsi di una protrazione dell'orario di lavoro contrattuale dato che le ore di lavoro, di fatto eseguite, risultano superiori a quelle contrattuali stabilite, ma non di inosservanza di norma di legge. In tal senso la questione potrebbe essere esaminata in sede sindacale e, eventualmente, potrebbe su di essa essere richiesto, caso per caso, l'intervento del competente Ufficio del lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato*
STORCHI

---

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare, allo scopo di rendere efficiente la funzionalità del Provveditorato agli studi di Bari, specialmente in relazione alle esigenze di democratizzazione delle istituzioni.

Consta all'interrogante che quel Provveditore ha ulteriormente limitato le udienze al pubblico ed anche agli stessi insegnanti dipendenti, così da determinare malcontento nel pubblico e le proteste dei medesimi insegnanti, espresse anche in ordini del giorno all'uopo votati e dei quali, peraltro, ha dato notizia anche la stampa (1217).

RISPOSTA. — L'orario delle udienze al pubblico da parte del Provveditore agli studi di Bari era fissato in tre giorni alla settimana, dalle ore 10,30 alle 12,30, per complessive sei ore settimanali.

Negli ultimi tempi, in seguito alla sensibile riduzione di personale verificatasi in quell'Ufficio scolastico, per circostanze varie quali il collocamento a riposo di alcuni impiegati, il decesso di un funzionario ed il trasferimento a Campobasso del Vice Provveditore agli studi, cui il Ministero ebbe ad affidare l'incarico della reggenza del Provveditorato agli studi di quella sede, il Provveditore agli studi, per non trascurare gli urgenti compiti di direzione dei servizi e di vigilanza sulle scuole, si è visto costretto a fissare il calendario delle udienze in due giorni alla settimana (lunedì e venerdì) dalle ore 10 alle 14.

È da notare, tuttavia, al riguardo, che se i giorni sono stati ridotti da tre a due, sono state, invece, aumentate da sei ad otto le ore settimanali di udienza.

Non risulta al Ministero che la decisione del Proveditore abbia determinato malcontento nel pubblico e reazioni tra gli inse-

gnanti all'infuori di un solo ordine del giorno votato contro tale decisione dalla Sezione di un Sindacato di categoria.

Il Provveditore stesso, d'altra parte, non ha mai negato — e non lo farà in appresso — l'udienza anche fuori dei giorni e degli orari stabiliti, a quanti hanno avanzato richieste per motivi di obiettiva gravità ed urgenza.

La limitazione di cui trattasi, è, pertanto, giustificata dalla necessità di conciliare le esigenze dell'Ufficio con quelle del pubblico.

Si assicura, ad ogni modo, l'onorevole interrogante che il Ministero, cui è ben nota la situazione del personale del Provveditorato agli studi di Bari, sta studiando i provvedimenti necessari per incrementare il personale della carriera direttiva di quell'Ufficio scolastico particolarmente per quanto concerne l'assegnazione di un Vice Provveditore che coadiuvi validamente il titolare anche nei necessari rapporti con il pubblico e con il personale dipendente.

Intanto, è stato già bandito un concorso per esami a 48 posti di Consigliere di 3ª classe in prova nei Provveditorati agli studi.

Allorchè il Ministero dovrà provvedere alla assegnazione delle sedi ai vincitori del suddetto concorso, non mancherà di tener presenti le esigenze dell'Ufficio scolastico di Bari.

*Il Ministro*
MEDICI

---

MASCIALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga di adeguare le disposizioni inerenti ai trasferimenti dei maestri elementari, oltre che ai loro titoli di merito, ai reali bisogni degli stessi aspiranti e delle loro famiglie.

Ciò perchè non sembra informata a siffatti principi di equità, la disposizione secondo la quale viene attribuito ai concorrenti un punteggio preferenziale (dieci punti), solo perchè abbiano sostenuto nella sede richiesta gli esami di concorso (1218).

RISPOSTA. — L'interrogazione sopra riportata verte sulle disposizioni emanate per i trasferimenti magistrali aventi decorrenza dal 1° ottobre corrente anno con l'Ordinanza n. 319/5 del 13 gennaio 1959 ed, in particolare, sui motivi che hanno indotto il Ministero a stabilire l'attribuzione di 10 punti agli insegnanti che conseguirono la nomina in ruolo per effetto di concorso indetto nella Provincia nell'ambito della quale chiedono il trasferimento.

Al riguardo, premesso che i ruoli magistrali sono provinciali, si comunica che la attribuzione del punteggio in parola è stata prevista nella Ordinanza suddetta al fine di favorire la sistemazione degli insegnanti che, sin dall'inizio della carriera, hanno mantenuto il centro dei loro interessi nelle sedi richieste con la domanda di trasferimento, la quale, quindi, viene presentata per soddisfare esigenze meritevoli di considerazione.

Si fa ancora presente che la disposizione che prevede l'attribuzione del punteggio di cui trattasi non va considerata isolatamente, ma in rapporto alle altre disposizioni contenute nella stessa Ordinanza e che prevedono la valutazione dei motivi di famiglia, delle condizioni di salute e dei titoli di servizio.

La questione prospettata nell'interrogazione sarà, ad ogni modo, oggetto di attento esame in sede di elaborazione dell'Ordinanza ministeriale relativa ai trasferimenti da attuare con decorrenza dal 1° ottobre 1960.

*Il Ministro*
MEDICI

---

MASCIALE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non intenda, considerate le precarie condizioni delle vedove di guerra, promuovere provvedimenti legislativi intesi a migliorare il trattamento economico in loro favore ed accordando il beneficio della tredicesima mensilità (1222).

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che le pensioni di guerra indirette sono state adeguatamente rivalutate con la legge 11

aprile 1953, n. 263, che ha recato al bilancio dello Stato un onere annuo di lire 40 miliardi, per cui non appare possibile, a distanza di tempo relativamente breve, una nuova rivalutazione.

Circa poi la concessione della 13ª mensilità alle vedove di guerra, si fa presente che dopo l'entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 648, relativa al riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra, sono state presentate varie proposte di legge concernenti miglioramenti dei trattamenti pensionistici di guerra, con le quali si è più volte prospettata la questione della 13ª mensilità.

Già nel febbraio del 1953, un disegno di legge in tal senso venne esaminato dal Parlamento ed in quella occasione, riconosciuto il contenuto strettamente economico della proposta, si ritenne preferibile provvedere, anzichè alla concessione della 13ª mensilità, ad una razionale rivalutazione delle pensioni di guerra sia indirette che dirette, destinando a tale scopo una somma di gran lunga superiore a quella che sarebbe occorsa per la istituzione del beneficio in questione. Tale disegno di legge si concretò poi nella legge 11 aprile 1953, n. 263, di cui sopra si è fatto cenno.

Alla concessione della 13ª mensilità ai congiunti dei caduti in guerra si oppongono infatti evidenti ragioni di principio.

Vero è che il beneficio in questione è già previsto, sotto la denominazione di « indennità speciale annua », a favore degli invalidi di guerra ascritti alla 1ª categoria di pensione che non svolgono attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. Ma tale indennità costituisce una particolare forma di provvidenza limitata a quegli invalidi più duramente colpiti dalla guerra, i quali, per le gravissime mutilazioni subìte, non si trovano assolutamente in grado di dedicarsi a proficuo lavoro.

Non del tutto identica, in relazione alla speciale natura del beneficio, appare, invece, la situazione dei congiunti dei caduti per i quali non è precluso l'espletamento di una proficua attività di lavoro e quindi, tra l'altro, anche il conseguimento, a fine d'anno, di una tredicesima mensilità.

Proprio sotto questo profilo, a favore delle vedove di guerra, come anche a favore dei genitori dei caduti di guerra, la legislazione vigente in materia prevede la concessione di uno speciale assegno di previdenza quando, per il raggiungimento di una determinata età (60 anni per le vedove) o per una infermità invalidante, si riducono sensibilmente, o si annullano, le capacità necessarie allo svolgimento di una proficua attività lavorativa.

Assieme alle suddette ragioni di principio, vanno considerati i rilevanti riflessi finanziari che deriverebbero dalla istituzione della 13ª mensilità alle vedove di guerra, tenuto anche conto che la eventuale istituzione del beneficio di che trattasi non potrebbe restare limitata alle sole vedove di guerra ma, per evidenti ragioni di equità, dovrebbe estendersi pure alle altre categorie di congiunti di caduti ed a tutti gli altri titolari di pensioni di guerra dirette.

Quei riflessi finanziari comporterebbero un onere ingentissimo, che il bilancio dello Stato al momento non è in grado di fronteggiare.

*Il Sottosegretario di Stato*
MAXIA

---

MASCIALE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se gli consti che l'Ente comunale di assistenza di Bari nell'erogare i sussidi in favore dei poveri abbia operato una decurtazione a danno dei percepienti, trattenendosi sull'importo dei medesimi sussidi una aliquota per « soccorso invernale ».

Nell'affermativa l'interrogante chiede di conoscere in base a quali criteri, soprattutto di equità, ciò sia stato fatto, considerate le finalità assistenziali (1237).

RISPOSTA. — La notizia secondo la quale l'E.C.A. di Bari nell'erogare i sussidi in favore dei poveri avrebbe operato una decurtazione per soccorso invernale, è del tutto priva di fondamento.

È vero invece che sono state impartite disposizioni perchè la misura dei sussidi

finora elargiti non subisca per il periodo della stagione invernale alcuna riduzione che non sia comunque giustificata da un mutamento della situazione economica e familiare dell'assistito.

*Il Sottosegretario di Stato*
BISORI

---

MASCIALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non stimi equo, in vista della carenza di personale negli Uffici giudiziari, collocare in soprannumero i candidati dichiarati idonei nel concorso per Vice Cancelliere recentemente espletato, tenuto conto che gli stessi hanno superato la prova di capacità (1257).

RISPOSTA. — Non è possibile, relativamente al concorso per 905 posti di Vice Cancelliere e Vice Segretario, bandito con decreto ministeriale del 5 gennaio 1957, far uso della facoltà, prevista dall'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare cioè di un quinto il numero dei posti messi a concorso, per conferirli ai candidati risultati idonei che seguono ai vincitori nella relativa graduatoria.

Invero, la disposizione del predetto articolo 8 richiede, per i posti da conferire in eccedenza, che essi risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Senonchè, per il concorso di cui trattasi, nessuna disponibilità di posti è risultata alla data del 25 gennaio 1959 (approvazione della graduatoria) poichè le vacanze verificatesi nel ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie, durante l'espletamento del concorso medesimo, sono rimaste assorbite attraverso l'inquadramento del personale del ruolo aggiunto, cui si è dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 60.

Questa situazione indica al tempo stesso che non è a parlare di carenza di personale, essendosi infatti provveduto, con la destinazione dei 905 vincitori del concorso in parola, a coprire nella quasi totalità i posti che erano disponibili presso i vari Uffici giudiziari.

*Il Sottosegretario di Stato*
SPALLINO

---

MASCIALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del personale straordinario (amanuensi), tuttora presso gli Uffici giudiziari, retribuito con i diritti di copia, allo scopo di dare allo stesso, in considerazione anche dell'opera prestata per lunghi anni, uno stato giuridico (1258).

RISPOSTA. — Non vi ha dubbio che, a norma del vigente articolo 5, primo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 58, non appena saranno stati emanati i decreti di nomina e destinazione dei vincitori dei concorsi per 900 e 120 posti di dattilografo, i capi delle cancellerie e segreterie giudiziarie non potranno più avvalersi dell'opera degli amanuensi precedentemente assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Ma poichè l'attuale ruolo organico del personale di dattilografia, il quale consta di 1.700 unità, non è sufficiente ad assicurare il regolare espletamento dei servizi nei vari uffici giudiziari, questo Ministero non ha mancato di valutare le conseguenze dell'abrogazione del citato articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie. Ed in particolare è stata presa in esame la situazione di quegli uffici in cui non è stato assegnato alcun dattilografo, o ne sono stati assegnati in numero insufficiente.

Attualmente, poichè il problema dell'ampliamento dell'organico richiede un accurato esame e presenta anche notevoli difficoltà di ordine finanziario, è allo studio un disegno di legge con il quale verrebbe intanto prorogata, entro limiti ben determinati, l'applicazione dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie del 1924.

Se il citato disegno di legge, che è stato inviato al Ministero del tesoro per la pre-

scritta adesione, sarà tradotto in legge prima della nomina dei vincitori dei concorsi per 900 e 120 posti di dattilografo giudiziario, potrà essere risolto, almeno momentaneamente, col mantenimento in servizio di alcuni degli attuali amanuensi, il problema del lavoro di dattilografia negli uffici giudiziari, salvo ad esaminare, in seguito, la questione relativa all'adeguamento della pianta organica.

Maggiori difficoltà presenta l'altro problema relativo alla situazione di quegli amanuensi che, nell'applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 58, non hanno potuto partecipare al concorso per 900 posti di dattilografo, ovvero non hanno superato il concorso stesso, riservato al personale che dalla data del 1° gennaio 1955 prestava servizio d'ordine negli uffici giudiziari, sulla base di un rapporto di natura privatistica contratto con i capi delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Occorre al riguardo sottolineare che la legge 20 febbraio 1958, n. 58, pur nel rispetto delle esigenze della pubblica Amministrazione, costituì un provvedimento di larga applicazione a favore degli amanuensi, con la conseguenza di permettere l'assunzione di tutti coloro dai quali l'Amministrazione avrebbe potuto ottenere un certo rendimento.

Invero, ove si tenga presente che la citata legge riservò ben 900 posti a favore degli amanuensi, mentre inizialmente si era pensato ad una riserva di solo 700 posti; che il limite minimo di età fu abbassato a soli 21 anni e quello massimo fu elevato a 65 anni; che fu fissata al 1° gennaio 1955 la data dalla quale gli amanuensi avrebbero dovuto trovarsi in servizio; che non fu richiesto per il personale anzidetto il titolo di studio; si deve concludere che ben pochi non ebbero la possibilità di partecipare al concorso e che, comunque, si trattò di amanuensi che per la giovanissima età avrebbero avuto modo di trovare altra occupazione o di amanuensi che, assunti da poco tempo, non avrebbero potuto perseguire alcuna aspettativa di stabile sistemazione, o, infine, di amanuensi la cui età, superiore a 65 anni, non avrebbe consentito l'istituzione di un qualsiasi rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione.

Comunque questo Ministero, fermo l'intendimento di mantenere intanto in servizio una parte degli amanuensi, non mancherà di esaminare, allorchè sarà posto allo studio il problema dell'adeguamento dell'organico dei dattilografi, se vi sia la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti a favore di quelli fra gli amanuensi stessi che, per i servizi resi, siano meritevoli di particolare considerazione.

*Il Sottosegretario di Stato*
SPALLINO

---

MASCIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli consti che i lavori di ampliamento del cimitero di San Cesario di Lecce, già finanziati per 20 milioni, siano stati sospesi perchè quell'Amministrazione, inspiegabilmente, ha ritenuto opportuno, con grave danno finanziario, rifare il progetto di ampliamento del cimitero medesimo. Nell'affermativa, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare (1295).

RISPOSTA. — I lavori relativi all'ampliamento del cimitero del comune di San Cesario di Lecce, vennero approvati, con provvedimento 19 gennaio 1956, n. 373, per lo importo di lire 34.200.000 quelli del progetto generale e per lire 20.000.000 quelli del progetto di stralcio.

Con lo stesso provvedimento venne concesso al Comune suddetto il contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, limitatamente al progetto di stralcio.

A causa della ritardata erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, l'Ente in parola non potette dare inizio ai lavori e, pertanto, chiese una proroga al termine stabilito per il compimento delle espropriazioni e dell'opera; proroga che venne concessa, fino al 18 gennaio 1960.

Essendosi, peraltro, in corso d'opera ravvisata la necessità della esecuzione di alcuni lavori suppletivi e di variante al primo predetto stralcio è stata redatta una

perizia suppletiva di tali lavori per l'importo di 20 milioni di lire, la quale è stata favorevolmente esaminata sia dal Consiglio provinciale di sanità di Lecce, sia dal Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

Quando la perizia in questione perverrà a questo Ministero assieme al provvedimento di approvazione se ne darà sollecito corso.

*Il Ministro*
TOGNI

---

MASCIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quale fondamento abbia la notizia secondo la quale lo Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, da quattro mesi, sarebbe privo del Direttore generale; tale carenza sarebbe da porsi in relazione ad alcuni veti posti da partiti politici, in ordine alla scelta dei possibili candidati.

Nell'affermativa, considerata la necessità urgente di sanare una siffatta situazione di arbitrio, l'interrogante chiede di essere informato circa i provvedimenti che si intendono adottare (1297).

RISPOSTA. — Rispondo per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri alla interrogazione surriferita.

La nomina del Direttore generale dell'Istituto precitato è disciplinata dall'articolo 8 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438. Detta norma non stabilisce alcun termine per la nomina in questione.

È invece consigliabile, come in effetti sempre avviene, che le Amministrazioni vigilanti e il Consiglio di amministrazione dell'Istituto si riservino un breve lasso di tempo per una doverosa meditazione su la persona da prescegliere per un posto di così alta responsabilità, nell'interesse dell'Ente e dei lavoratori assistiti.

Comunico, comunque, che, a richiesta del Ministero, il Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L. ha già indicato una terna di nominativi tra i quali potrà essere prescelto il Direttore generale dell'Istituto.

Il provvedimento di nomina di competenza del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro, sarà predisposto entro breve tempo.

*Il Sottosegretario di Stato*
GOTELLI

---

MILILLO (CHIOLA). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga finalmente arrivato il momento di disporre il finanziamento e la costruzione del progettato ponte sul fiume Nora tra Catignano e Loreto Aprutino (Pescara). È almeno dal 1920-21 che si parla di questo problema.

La necessità di un tronco stradale con, appunto, il ponte in questione, che collegasse i numerosi nuclei abitati della zona venne riconosciuta fin d'allora e l'opera fu regolarmente promessa ed annunziata in ogni manifestazione fascista prima e ad ogni consultazione elettorale dopo.

Nel 1950 o 1951 le popolazioni interessate presero esse l'iniziativa e, con un cosiddetto sciopero alla rovescia, costruirono la strada da un lato e dall'altro del fiume ma neanche questo bastò ad ottenere il ponte.

Ancora oggi, quindi, se si vuol evitare un giro di decine di chilometri bisogna passare il fiume a guado (l'interrogante ha la personale esperienza di averlo, d'estate, attraversato in macchina, come fanno gli esploratori in Africa), mentre d'inverno i morti restano spesso per giorni e giorni ad aspettare che ne sia possibile il trasporto al cimitero.

Gli interroganti chiedono che l'onorevole Ministro dica, con risposta scritta, se e quando si può sperare che, accanto ai grandi programmi di autostrade, lo Stato trovi le poche decine di milioni occorrenti per una simile modesta opera di elementare civiltà (1140).

RISPOSTA. — La costruzione del ponte sul fiume Nora era prevista nel progetto del-

l'importo di lire 100 milioni dei lavori relativi alla strada provinciale Catignano-Tarallo, ammessi ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, con decreto ministeriale 3 novembre 1951, n. 4256.

Il predetto ponte, peraltro, non è stato costruito, perchè l'Amministrazione provinciale interessata riscontrò la necessità di eseguire maggiori lavori, non previsti nel progetto originario. Di conseguenza, le opere relative al ripetuto ponte non vennero comprese nelle previsioni della perizia di variante e suppletiva 6 aprile 1954, dello importo netto di lire 100 milioni, approvata con decreto ministeriale 2 marzo 1956, numero 69.

Risulta che è intendimento dell'Amministrazione provinciale di Pescara di realizzare il ponte in parola in sede di esecuzione dei lavori di completamento della strada suindicata, dell'importo di lire 63 milioni, per i quali è stato promesso il contributo statale di cui alla cennata legge n. 589 sulla spesa di lire 30 milioni, relativa ad un primo lotto di lavori.

Circa la concessione di un ulteriore contributo dello Stato sulla rimanente spesa di lire 33 milioni si fa presente che la richiesta all'uopo avanzata dall'Ente interessato sarà tenuta in evidenza, ai fini di un possibile accoglimento, in sede di compilazione dei venturi programmi esecutivi compatibilmente con la disponibilità dei fondi.

*Il Ministro*
TOGNI

---

MOLTISANTI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, in occasione di trattative commerciali con altri Stati, compresi quelli dell'Europa orientale, non ritengano opportuno di includere fra le merci da esportare congrui quantitativi di alcuni prodotti siciliani, quali le mandorle e le carrube, nonchè il vino, prodotti che rappresentano una notevole risorsa dell'economia agricola isolana e nazionale, e il cui collocamento sui mercati esteri gioverebbe a sollevare le condizioni notoriamente e gravemente depresse di detta economia.

Inoltre, l'interrogante fa presente l'opportunità che, qualora si dovessero importare quantitativi di grano duro, essi vengano limitati allo stretto fabbisogno nazionale occorrente alla pastificazione e che tali quantitativi vengano importati soltanto dopo che siano state esaurite le scorte nazionali. Ciò allo scopo di non deprimere il mercato interno e di evitare un'ulteriore flessione dei prezzi che, come è noto, non sono affatto remunerativi (1270).

RISPOSTA. — In rapporto all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'esigenza segnalata dall'onorevole senatore interrogante è stata in passato, ed è tenuta, oggi, nella dovuta considerazione da parte di questo Ministero.

Infatti in un buon numero di accordi commerciali sono previsti, tra l'altro, contingenti utilizzabili per l'esportazione di vini e mandorle di produzione siciliana (vedi allegato).

Circa le possibilità di ampliamento di tali contingenti è da ricordare che per i Paesi dell'Est europeo un notevole ostacolo è costituito dalla tendenza da essi manifestata a preferire i beni strumentali ai generi di consumo. Nonostante ciò, si ritiene di poter fin da ora assicurare che, almeno per quanto concerne l'U.R.S.S., prospettive alquanto migliori si aprono per l'esportazione delle mandorle.

Quanto alle possibilità di assorbimento dei detti prodotti (soprattutto vini) da parte di altri Stati, è da tener presente che, mentre per i Paesi dell'America Latina le difficoltà sono di ordine prevalentemente economico-fiscale, atteso l'elevato tasso daziario imposto sulle importazioni di detti prodotti, per quelli afro-asiatici sono a volte anche di altro genere (esempio, credenze religiose).

Per quanto concerne le importazioni di grano duro per la pastificazione non si mancherà di tener conto della situazione esistente sul mercato interno del settore.

| Paesi di destinazione | Merce | Contingente |
|---|---|---|
| BULGARIA | Vini e vermouth | Lit. 15.000.000 |
| CECOSLOVACCHIA | Vini e vermouth | » 285.000.000 |
| | Frutta secca | » 440.000.000 |
| POLONIA | Mandorle | tonn. 50 |
| | Vini e vermouth | Lit. 80.000.000 |
| ROMANIA | Frutta secca | » 20.000.000 |
| | Vini e vermouth | p.m. |
| U.R.S.S. | Mandorle | tonn. 200-250 |
| UNGHERIA | Frutta secca e scorze di arance e limoni | Lit. 150.000.000 |
| | Vini e mosti concentrati | » 75.000.000 |
| | Vini tipici italiani e alcolici | » 15.000.000 |
| IRAQ | Frutta | Lst. 10.000 |
| | Vini, vermouth e liquori | » 20.000 |
| | altre bevande alcoliche e non alcoliche | » 15.000 |

*Il Ministro*
DEL BO

NENCIONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alla notizia riportata da tutta la stampa nazionale di barca da pesca di base ad Ancona fermata dalle Autorità jugoslave per pretesa violazione delle norme che regolano la pesca in Adriatico, di uno pseudo processo all'equipaggio e di restituzione all'imbarcazione depredata delle attrezzature essenziali, previo pagamento da parte della compagnia di somme richieste, l'interrogante chiede se la cosa sia a conoscenza del Ministero o quali sono gli esatti termini della questione e se sia in armonia con gli accordi in atto l'azione commessa dalle autorità jugoslave.

Chiede inoltre se nei recenti incontri di Brioni dell'onorevole Folchi si sia fatta sentire per questi episodi la voce dell'Italia (1292).

RISPOSTA. — Sebbene nell'interrogazione non vi sia alcuna indicazione circa il nominativo del motopeschereccio che avrebbe subito la cattura, si ritiene possa trattarsi del motopeschereccio Antonelli del compartimento marittimo di Ancona, catturato l'8 novembre da un motovedetta jugoslava e condotto a Sebenico, dove il Capitano è stato condannato ad una ammenda di lire 270.000 ed alla confisca del pescato, del frigorifero e di tre reti.

Il Ministero degli affari esteri ha provveduto ad interpellare l'Ambasciata a Belgrado in merito alla versione che le Autorità jugoslave hanno dato dell'incidente, interessando anche la predetta Rappresentanza diplomatica per un intervento in appoggio all'eventuale ricorso avanzato dall'armatore del motopeschereccio di cui trattasi.

Da un punto di vista più generale, è da dirsi che da parte del Governo italiano non si è mancato di provvedere alla tutela degli interessi dei pescatori italiani in Adriatico, nel quadro del vigente accordo italo-jugoslavo del 20 novembre 1958, che verrà a scadere, come è noto, nell'aprile 1960, e di cui si auspica un rinnovo nelle condizioni più favorevoli per gli interessi dei nostri pescatori.

In questo spirito e con questi intenti il problema della pesca in Adriatico è stato tenuto presente anche nei recenti incontri politici italo-jugoslavi.

*Il Sottosegretario di Stato*
FOLCHI

---

PARRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intenda conciliare il decreto ministeriale 19 ottobre 1959 che istituisce una « Commissione consultiva per studiare e proporre idonea soluzione in materia di esami di Stato » con la competenza consultiva obbligatoria che in materia di programmi e di esami è attribuita dalla legge al Consiglio superiore della pubblica istruzione - Sezione seconda.

Nello stesso ordine di idee, e con la stessa preoccupazione per il rispetto della competenza su richiamata, chiede di sapere perchè non sia stato sentito, e se non si intenda di sentire, la competente Sezione del Consiglio superiore anche in ordine ai criteri di applicazione graduale dei nuovi programmi di maturità e di abilitazione.

Prega infine il Ministro di chiarire la natura e le funzioni della Commissione permanente per la scuola non statale istituita con decreto ministeriale nei confronti del Consiglio superiore, unico organo istituzionalmente previsto dalla legge per la consulenza permanente dell'Amministrazione della scuola italiana, statale e non statale, e se quindi non creda di sottoporre ad esso Consiglio le proposte della Commissione predetta (1320).

RISPOSTA. — La Commissione consultiva, di cui al decreto ministeriale 19 ottobre 1959, è un organo interno dell'« Ispettorato per gli esami di Stato », recentemente istituito al duplice scopo di dare un assetto organizzativo permanente alla materia degli esami di Stato e di studiare i procedimenti tecnici degli esami anche in altri Paesi ai fini del perfezionamento del sistema vigente in Italia.

La opportunità di costituire detta Commissione — di cui fanno parte personalità della Scuola e dell'Amministrazione, esperte di tutti gli ordini e tipi di scuole — è resa evidente dalla considerazione che il nuovo Ispettorato provvede, per la prima volta, ad organizzare con criteri unitari la materia degli esami di Stato, sino ad ora regolata dalle tre Direzioni generali della istruzione classica, dell'istruzione tecnica, delle Antichità e belle arti e dall'Ispettorato per l'istruzione media non governativa. Lo Ispettorato per gli esami di Stato, per esigenze di funzionalità, si avvale dell'esperienza dei componenti della Commissione nei molteplici settori dell'istruzione per proporre soluzioni intese a migliorare la procedura degli esami di Stato, soluzioni che vengono poi sottoposte al Consiglio superiore della Pubblica istruzione IIª Sezione, in tutti i casi nei quali la legge richiede il parere di detto organo consultivo.

Non sembra, pertanto, si possa riscontrare la inconciliabilità rilevata dall'onorevole interrogante tra i compiti, del tutto sussidiari, della Commissione di studi dello Ispettorato per gli esami di Stato e le funzioni istituzionali del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La competenza consultiva obbligatoria attribuita dalla legge al Consiglio superiore, sezione seconda, in materia di programmi e di esami, è stata scrupolosamente rispettata. Infatti, lo schema del decreto sui nuovi programmi di maturità e di abilitazione fu sottoposto, come per legge, al Consiglio superiore della Pubblica istruzione, sezione seconda, che nello scorso mese di settembre espresse parere favorevole.

Si chiarisce, infine che l'ordinanza del 26 novembre 1959 — contenente, tra l'altro, le modalità di applicazione dei nuovi programmi per il corrente anno scolastico 1959-60 — fu emanata proprio sulla base del ricordato parere favorevole espresso dal Consiglio superiore. Detta ordinanza non doveva ovviamente essere sottoposta al parere di alcun organo consultivo, costituendo essa un atto autonomo del Ministero. In particolare, non doveva essere richiesto il parere del Consiglio superiore, sezione seconda, sulle modalità di applicazione dei nuovi programmi per il corrente anno scola-

stico, in quanto dette modalità non toccano la sostanza del Decreto ministeriale 30 settembre 1959, sul quale il Consiglio superiore aveva, come si è detto, lo scorso settembre, espresso il proprio autorevole parere favorevole.

Per quanto riguarda l'ultima parte della interrogazione, si rende noto che la Commissione consultiva per la scuola non statale, istituita con decreto ministeriale 1° luglio 1959, ha il compito di studiare i problemi concernenti la scuola non statale e di formulare il proprio parere al riguardo, specie per quanto attiene ai progetti di legge intesi a disciplinare, in conformità della Costituzione, l'attività delle scuole non statali.

Dal testo del citato decreto ministeriale risulta che la Commissione ha tra l'altro il compito di provvedere alla raccolta del materiale documentativo, legislativo e dossologico ai fini della elaborazione dei progetti stessi.

La Commissione ha quindi la natura e il carattere di una Commissione di studio, e le funzioni consultive ch'essa è stata chiamata ad esercitare sono diverse e distinte da quelle del Consiglio superiore della pubblica istruzione la cui competenza resta integra.

*Il Ministro*
MEDICI

---

PASQUALICCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti disciplinari sono stati presi nei confronti della Segretaria delle scuole medie di Troia (Foggia), la quale commetteva in data 19 giugno 1959, un grave atto di infrazione funzionale, stracciando la posta di ufficio e rifiutandosi di consegnarla al Preside di detto Istituto (*già interr. or.* n. 612) (1359).

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione sopra riportata, si comunica che la signorina Giuseppina Pagliuso, applicata di Segreteria supplente presso la scuola media di Troia (Foggia) è stata sospesa dal servizio a tempo indeterminato, con provvedimento del preside in data 24 giugno u.s., per i seguenti motivi:

1) il giorno 23 giugno, preso in visione arbitrariamente il certificato di servizio della professoressa Lettieri Ippolita, sua prossima cognata, lo lacerava in senso di disprezzo, pronunziando parole offensive all'indirizzo del Capo d'istituto;

2) poco dopo, invitata, alla presenza di alcuni professori, a consegnare i pezzi dello stesso certificato lacerato, si rifiutava di farlo con atteggiamento sprezzante.

Successivamente e, per la precisione, in data 22 luglio u.s., il preside ha licenziato la predetta signorina Pagliuso, ai sensi delle disposizioni di cui al 3° comma dello articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, numero 207.

L'interessata ha impugnato tale provvedimento prima in via gerarchica, con ricorso diretto al Provveditore agli Studi di Foggia, e successivamente, trattandosi di provvedimento definitivo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 sopra citato, con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, pervenuto al Ministero per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato il 10 settembre corrente anno.

Si fa presente, da ultimo, che la signorina Pagliuso è stata denunciata all'Autorità giudiziaria per peculato.

*Il Ministro*
MEDICI

---

PESSI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto è avvenuto all'I.L.V.A. di Voltri (Genova) dove la direzione di quello stabilimento si è sentita in diritto di escludere dal cosiddetto « premio di assiduità » distribuito la settimana scorsa, i lavoratori che dovettero effettuare uno sciopero per difendere il loro guadagno di cottimo.

In questa fabbrica, mentre il rendimento del lavoro è aumentato ed il cottimo è diminuito, come dimostrano queste poche cifre.

1955 (forza lavorativa n. 549) produzione 29.000 tonnellate tubi; cottimo medio lire 69,68;

1958 (forza lavorativa n. 505) produzione 30.755 tonnellate tubi; cottimo medio lire 61,60;

la Direzione anzichè migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, mediante l'aumento del salario contrattato con le organizzazioni sindacali, preferisce servirsi del « premio di assiduità » per esercitare il vergognoso sistema di discriminazione e di intimidazione sui lavoratori. È indegno che ciò avvenga in qualunque fabbrica italiana, ma la cosa è ancora più intollerabile quando si verifica in aziende a partecipazione statale, nelle quali dovrebbe esistere una situazione di giustizia, di applicazione dei diritti dei lavoratori e di collaborazione tra la Direzione e i dipendenti nell'interesse collettivo.

L'interrogante chiede che il Ministero delle partecipazioni statali intervenga presso l'I.R.I. affinchè in quella fabbrica venga corrisposta ai lavoratori che non l'hanno avuta la somma corrispondente al « premio di operosità » distribuito la scorsa settimana ad una sola parte di lavoratori e perchè finisca il sistema di discriminazione e di intimidazione sui lavoratori, adottato dalla Direzione dell'azienda (759).

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare che la concessione del premio di assiduità e rendimento non è prevista da nessuna norma contrattuale e, quindi, rappresenta un atto di liberalità da parte della Società.

Pertanto, il premio stesso viene elargito discrezionalmente dall'Azienda, alla quale esclusivamente spetta stabilire quali lavoratori se ne siano dimostrati meritevoli e quali invece immeritevoli per scarso rendimento o per motivi disciplinari.

Preciso inoltre che il numero degli esclusi è stato molto esiguo e che di tali lavoratori solo alcuni avevano aderito allo sciopero menzionato nella interrogazione in esame. Anche questi ultimi, ovviamente, non hanno percepito il premio non per questa specifica circostanza, bensì per gli stessi generali motivi di scarso rendimento che hanno determinato la esclusione di altri lavoratori.

*Il Ministro*
FERRARI AGGRADI

---

PESSI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo cui:

1) sarebbero in corso trattative tra la Finmeccanica e un gruppo industriale peruviano per la cessione parziale o totale dello stabilimento Delta a Genova Cornigliano.

Tali notizie, che hanno generato un vivo disagio tra i lavoratori e la popolazione della località indicata, sono tanto più credibili in quanto già si sono verificate operazioni del genere e l'interrogante ricorda in particolare la vendita dello stabilimento Aghi Zebra ad un gruppo industriale inglese;

2) lo stabilimento C.M.I. a Genova-Fegino, vincitore di una gara per la fornitura di cento locomotori, non usufruirebbe che della costruzione di quindici di questi ultimi mentre i restanti andrebbero alla Fiat;

3) lo stabilimento S.A.N.A.C. di Genova Bolzaneto si troverebbe in difficoltà con forti giacenze in magazzino perchè la Finsider si approvvigionerebbe presso la S.I.R.M.A. di Porto Marghera (Fiat) del materiale refrattario prodotto dalla S.A.N.A.C. stessa.

Qualora tali notizie rispondessero a verità l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare (1197).

RISPOSTA. — Per quanto concerne lo stabilimento Delta di Cornigliano mi pregio comunicare che sono attualmente in corso contatti con un'importante società ameri-

cana — la quale dispone di numerosi centri di lavorazione e di una avviata rete commerciale — per definire una formula di collaborazione di reciproco interesse che, tra l'altro, prevede la possibilità per il Delta di un'esportazione di notevole volume.

Posso assicurare, fin d'ora, che nella ipotesi in cui tali contatti si traducessero nell'auspicato accordo, i vantaggi che il citato stabilimento trarrà — anche in relazione all'attuazione del Mercato comune — saranno tali da garantire: un assestamento dell'azienda su basi notevolmente più concorrenziali; una maggiore economicità di gestione ed un livello di occupazione almeno pari a quello attuale.

In ordine al punto 2) debbo premettere che non è esatta l'affermazione che lo stabilimento C.M.I. Ansaldo sia risultato aggiudicatario di una fornitura di cento locomotive diesel (e non locomotori). Soggiungo che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha assegnato la lavorazione di tali locomotive come segue:

— 15 unità a trasmissione idraulica al C.M.I.-Ansaldo;

— 85 unità a trasmissione elettrica — dando la preferenza a tipi uguali a quelli già in esercizio, realizzati da altre società — sono state ripartite: n. 55 al gruppo FIAT-OM, n. 15 alla IMAM-Aerfer, numero 15 alla Breda Elettromeccanica.

In merito al punto 3) dell'interrogazione faccio presente che, normalmente, le aziende del gruppo Finsider si approvvigionano di materiali refrattari dalla S.A.N.A.C. di Genova Bolzaneto, salvo che per limitati quantitativi di tipo particolare, e ciò fino a quando la S.A.N.A.C. non sarà in grado di fornire anche questi materiali.

Soltanto alcuni stabilimenti dell'Ilva dislocati in zone come quelle di Marghera e di Trieste, si rivolgono per i loro fabbisogni alla S.I.R.M.A., onde ottenere un sensibile risparmio per il trasporto, che notevolmente incide sul costo dei prodotti.

*Il Ministro*
FERRARI AGGRADI

RISTORI (BITOSSI, SCAPPINI). — Per sapere le ragioni che hanno indotto l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze ad estromettere il rappresentante designato dalla Confederterra dal Comitato provinciale dell'agricoltura ed a sostituirlo con un rappresentante designato dalla C.I.S.L.-Terra, organizzazione quest'ultima notoriamente minoritaria e quali provvedimenti intenda prendere perchè anche la Confederterra abbia la propria rappresentanza in quell'organismo (1246).

RISPOSTA. — Il dipendente Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze, in sede di ricostituzione del locale Comitato provinciale dell'agricoltura, si è attenuto alle vigenti disposizioni legislative e alle istruzioni impartite da questo Ministero in materia.

In base a tali disposizioni ed istruzioni, l'Ispettorato, nella nomina del rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura in seno al Comitato, aveva la facoltà di far cadere la scelta su una delle persone designate dalle Associazioni di categoria che avesse dato pieno affidamento di poter adempiere con competenza e serenità i compiti attribuiti al Comitato medesimo e non già in base al numero degli organizzati.

In considerazione di ciò, l'Ispettorato, di intesa anche con la locale Prefettura, ha fatto cadere la sua scelta sul candidato della C.I.S.L. per essere questi contadino mezzadro con particolari doti di capacità e competenza, specie nel settore dell'olivicoltura, acquisite attraverso i corsi professionali svolti a cura dell'Ispettorato medesimo, mentre il candidato designato dalla Federterra non rivestiva la qualifica di lavoratore agricolo.

*Il Ministro*
RUMOR

---

SACCHETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in base a quale potere un singolo privato cittadino, il signor Vaccari Domenico, di fatto gerente del Consorzio di Levizzano, comune di Castellara-

no Emilia, possa continuare a gestire il servizio di rifornimento di energia elettrica ad un gruppo notevole di utenti della zona, quando è dimostrato che:

*a*) non fornisce energia sufficiente;

*b*) non provvede ai miglioramenti degli impianti in avanzata usura, che provocano parecchi danni agli utenti;

*c*) toglie l'energia con taglio dei fili a tutti coloro che mostrano di essere insoddisfatti dell'attuale servizio.

Infine per sapere se il Ministero non ritenga opportuno intervenire affinchè sia revocata una concessione comunale superata di fatto e palesemente violata dal Vaccari (1126).

RISPOSTA. — Non è esatto quanto affermato nella surriportata interrogazione circa il comportamento del Consorzio idroelettrico di Levizzano, di cui il signor Domenico Vaccari è presidente.

Risulta, infatti, che l'energia fornita da detto Consorzio è sufficiente a soddisfare le richieste degli utenti della zona ad esso concessa.

Il Consorzio non può, però, provvedere alla ricostruzione degli impianti in località Bosa di Castellarano in quanto gli utenti di tale località non intendono contribuire sulle spese relative e, quindi, firmare i regolari contratti di utenza.

La erogazione dell'energia elettrica viene tolta soltanto agli utenti inadempienti.

*Il Ministro*
TOGNI

---

SANTERO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere, data la situazione attuale per cui nelle cliniche universitarie si possono impiegare le sostanze radioattive e precisamente gli isotopi radioattivi, sia a scopo di ricerca scientifica sia a scopo diagnostico e terapeutico, senza essere in possesso della specialità in radiologia, mentre negli ospedali le amministrazioni generalmente si attengono alla disposizione della legge del 1935 che richiede il possesso della specialità in radiologia per l'impiego delle sostanze radioattive (gli isotopi radioattivi non esistevano ancora nel 1935) e dato che a Pisa, Torino e Milano funzionano scuole che conferiscono le specialità nell'uso degli isotopi radioattivi anche a chi non ha la specialità in radiologia, se sia in preparazione un provvedimento legislativo per metter fine a questa situazione di incertezza e di confusione; e non ritenga opportuno togliere dalla tutela dello specialista radiologo almeno quei sanitari che dimostrino di aver usato gli isotopi radioattivi artificiali per almeno cinque anni in Istituti qualificati (cliniche universitarie, ospedali) per analogia a quanto stabilisce nelle disposizioni transitorie il regio decreto del 28 gennaio 1935, n. 145, articolo 386 (nuovo testo unico delle leggi sanitarie, titolo 2º, capo V, Sezione 10ª) (1141).

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue anche per conto del Ministero della pubblica istruzione:

Premesso che gli isotopi sono sostanze radioattive artificiali che trovano impiego in terapia, in diagnostica e per ricerche scientifiche, si rileva che le disposizioni contenute nel regolamento 28 gennaio 1935, n. 145 — che disciplinano l'impiego delle sostanze radioatttive e che, in particolare, fanno obbligo al sanitario che deve utilizzare tali sostanze a scopo terapeutico di essere abilitato nell'esercizio della radiologia — si devono intendere estese per analogia anche all'uso degli isotopi, anche se allorquando venne emanato il citato regolamento i radioisotopi erano sconosciuti.

La diversa posizione che viene fatta, in base al combinato disposto degli articoli 197 del testo unico leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265 e del regolamento sopracitato, ai sanitari che operano nelle cliniche universitarie e negli Istituti di cura per il cancro dipendenti dallo Stato o giuridicamente riconosciuti, rispetto agli altri sanitari, trova la sua giustificazione nel fatto che i primi operano nell'ambito di Istituti di istruzione e di cura, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei rispettivi Di-

rettori, che debbono ritenersi gli esperti più qualificati della materia.

Si può inoltre aggiungere che le disposizioni contenute nel regolamento 28 gennaio 1935, n. 15, riguardano il solo impiego in terapia dei radioisotopi, mentre questi sono utilizzati anche in diagnostica e per ricerche scientifiche, potendosi quindi sostenere che l'uso dei radionuclidi in questi ultimi campi non rientri nella dizione « impiego terapeutico,», previsto dal citato regolamento.

La necessità di poter contare su personale altamente specializzato anche nel settore della medicina nucleare ha indotto alcune Università ad istituire corsi di perfezionamento in radioisotopi, per l'ammissione ai quali non si richiede il possesso della specializzazione in radiologia, essendo stata considerata materia del tutto indipendente dalla citata specializzazione.

Circa la possibilità di concedere l'autorizzazione per l'impiego degli isotopi a quei sanitari che li hanno utilizzati, in modo continuativo, per un periodo di almeno cinque anni presso Istituti specializzati, questo Ministero, ritenendo che la proposta merita di essere presa in considerazione, assicura che, quanto prima, provvederà a stabilire gli opportuni contatti con gli altri Dicasteri interessati al fine di addivenire ad una concreta soluzione.

*Il Ministro*
GIARDINA

---

SCAPPINI (BITOSSI, RISTORI). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire presso il Genio civile e l'Ispettorato alle Opere pubbliche di Firenze per accelerare la procedura dell'approvazione dei progetti di costruzione della strada Londa-Stia affinchè possa essere bandito rapidamente l'appalto e venga dato inizio ai lavori di costruzione della detta strada. Il completamento della strada Londa-Stia costituisce una vitale arteria di collegamento per le popolazioni di Londa e della zona montana, che vivono in condizioni di estremo disagio (1278).

RISPOSTA. — I lavori relativi alla costruzione del tratto della strada Londa-Stia, ricadente in provincia di Arezzo, risultano inclusi nel programma delle opere da attuare in base alla legge 10 settembre 1950, numero 647 e successive integrazioni, per la complessiva spesa di lire 170 milioni, di cui 80 sui fondi del settennio di attuazione della precitata legge e 90 su quelli autorizzati con la legge 29 luglio 1957 numero 635.

Di tali lavori risultano già eseguiti e collaudati quelli relativi al 1° lotto « Cimitero-Santa Maria-Fosso di Carpaneto», dello importo di 25 milioni di lire, mentre sono in corso di esecuzione quelli del 2° lotto « Fosso di Carpaneto — attraversamento fiume Arno », dell'importo di 55 milioni di lire.

La esecuzione dei lavori di completamento del tratto stesso, per la spesa di lire 90 milioni, è prevista nell'esercizio finanziario 1961-62.

In questi ultimi lavori è anche compresa la costruzione di un ponte sull'Arno nonchè della strada per congiungersi, in località « Case dei Mori », all'ultimo tratto della strada di che trattasi scorrente in provincia di Firenze di cui si dirà appresso.

Il tratto della strada in esame, scorrente in provincia di Firenze, è pure incluso nel programma da attuare con i fondi assentiti con la precitata legge n. 647 e successive integrazioni, per la complessiva spesa di 300 milioni di lire, di cui 80 sui fondi del triennio di applicazione della legge medesima, 100 su quelli della legge n. 533 e 120 su quelli della legge 635.

Di tale tratto sono, attualmente, in corso di esecuzione i lavori da Rentice a Selva, per l'importo di 56 milioni di lire circa, e quelli da Fonte di Calimori a Poggio allo Spigolo, per l'importo di 120 milioni.

Il completamento del tratto anzidetto, è previsto, per una spesa di 100 milioni, nell'esercizio finanziario 1962-63.

*Il Ministro*
TOGNI

---

SPANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali motivi possano essere addotti per giustificare l'illegale ritardo nella convocazione dei comizi elettorali nel comune di Villacidro (1370).

RISPOSTA. — Le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Villacidro, non si sono svolte nell'autunno del corrente anno in adempimento del noto voto espresso nella seduta del 21 ottobre scorso dalla Camera dei deputati sulla mozione dell'onorevole Russo Spena.

*Il Sottosegretario di Stato*
BISORI

---

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che nel comune di Cerenzia (Catanzaro) quel Sindaco, signor Foglia Luigi, essendosi venuto a trovare in permanente ed insanabile contrasto con la Giunta comunale e con la maggioranza consiliare, si è sinora rifiutato di convocare Giunta e Consiglio con evidente danno della pubblica Amministrazione;

che il predetto Sindaco, malgrado il fatto che il Consiglio comunale di Cerenzia abbia votato la di lui revoca dalla carica con voti 9 su 15, non intende peraltro dare le proprie dimissioni in ispregio della volontà della maggioranza ponendo così in essere, dato il particolare ambiente, le premesse per eventuali turbamenti dell'ordine pubblico;

e quindi per sapere se, in relazione a quanto sopra, non ritenga di dover invitare il Prefetto di Catanzaro affinchè, nel caso considerato, si avvalga della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 149 testo unico 1915 e provveda d'autorità alla revoca del sopra nominato Sindaco di Cerenzia (*già interr. or.* n. 21) (1272).

RISPOSTA. — La questione relativa ai contrasti in seno all'Amministrazione comunale di Cerenzia ed alla proposta di revoca di quel sindaco è ormai superata, in quanto, fin dal gennaio scorso, la predetta amministrazione è cessata dalle funzioni in conseguenza delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei suoi membri, tra cui la intera giunta.

Pertano, la gestione del Comune è stata affidata, in attesa delle nuove elezioni, ad un commissario prefettizio.

*Il Sottosegretario di Stato*
BISORI

---

SPEZZANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere i motivi per i quali a distanza di circa 8 mesi dal completamento della costruzione del palazzo per le poste in Terranova di Sibari lo stesso resta ancora inutilizzato.

Se è vero che ciò è dovuto al fatto che si aspetta una inaugurazione ufficiale che viene sempre rinviata per motivi misteriosi (*già interr. or.* n. 260) (1273).

RISPOSTA. — Al riguardo, la informo che l'inaugurazione del nuovo edificio postale di Terranova di Sibari, ove ormai da tempo si sono trasferiti i servizi postelegrafonici, è stata effettuata sin dal 5 aprile 1959.

*Il Ministro*
SPATARO

---

VALENZI (PALERMO, BERTOLI, CECCHI, CERABONA). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intende prendere per ridurre al massimo i gravi rischi cui vanno incontro migliaia di lavoratori dell'I.L.V.A. di Bagnoli i cui indici di infortuni sono tra i più alti sia per le condizioni di pericolo in cui lavorano gli operai sia per il modo in cui la direzione distribuisce le maestranze e per i ritmi massacranti di lavoro, com'è stato dimostrato dall'ultimo infortunio mortale avvenuto il 15 settembre 1959 e che è costato la vita all'operaio quarantenne Domenico Mantone.

E per conoscere quali sono stati i risultati dell'inchiesta dell'Ufficio del lavoro e dell'I.N.A.I.L. (1157).

RISPOSTA. — Debbo anzi tutto premettere che lo stabilimento I.L.V.A. di Bagnoli è un grande complesso siderurgico a ciclo integrale, nel quale la natura delle attività produttive svoltevi comporta di per se stessa notevoli condizioni di rischio.

Ciò considerato, la situazione infortunistica in detto stabilimento non può ritenersi particolarmente allarmante ed anzi ha subito notevoli e continui miglioramenti negli ultimi anni.

Ciò è dimostrato dai numeri indici di frequenza e di gravità degli infortuni, il cui andamento si presenta in graduale diminuzione, come risulta dai dati qui di seguito riportati e riferentisi agli ultimi 8 anni.

| Anno | Indice di frequenza (per 100 000 ore di lavoro) | Indice di gravità |
|---|---|---|
| 1952 | 7,28 | 1,74 |
| 1953 | 6,53 | 1,51 |
| 1954 | 6,90 | 1,66 |
| 1955 | 6,32 | 1,50 |
| 1956 | 3,66 | 0,68 |
| 1957 | 3,15 | 1,09 |
| 1958 | 3 — | 0,50 |
| 1959 (primi 9 mesi) | 2,83 | — |

Tale progressiva contrazione, che porta gli indici stessi ad essere fra i più bassi registrati nei similari stabilimenti siderurgici nazionali, può far ritenere abbastanza soddisfacenti i risultati raggiunti nel campo della sicurezza del lavoro. Tali risultati sono da mettere in relazione all'applicazione di norme giuridiche di prevenzione infortuni in merito alle quali il locale Ispettorato ha svolto una vigilanza particolarmente curata ed intensificata negli utimi anni, sia anche agli sforzi economici compiuti dalla azienda per il raggiungimento di più sicure condizioni di lavoro.

Debbo aggiungere, a quest'ultimo proposito, che, dagli accertamenti eseguiti, è risultato che la ditta si è attenuta alle norme della legge prevenzione infortuni e alle prescrizioni fatte dall'Ispettorato, come pure si è fatta essa stessa promotrice di iniziative in materia, quale la costituzione di un Comitato aziendale per la prevenzione degli infortuni che svolge un'azione efficace ed attiva.

In merito ai ritmi di lavoro tenuti nella azienda in parola è risultato che la situazione dell'I.L.V.A. non presenta aspetti di anormalità, in relazione alla natura dell'attività siderurgica.

Per quanto concerne, infine, l'infortunio avvenuto il 15 settembre u.s., in cui trovò morte l'operaio Domenico Mantone, faccio presente che l'Ispettorato del lavoro di Napoli, il giorno successivo all'infortunio ha effettuato gli accertamenti del caso, formandone oggetto di dettagliato rapporto all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza; l'Ispettorato stesso, avvalendosi dei proprii poteri discrezionali, ha inoltre impartito alla Società specifiche prescrizioni allo scopo di prevenire infortuni del genere.

*Il Sottosegretario di Stato*
STORCHI

---

VERGANI (LOMBARDI). — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali misure sono state proposte dall'Ispettorato del lavoro di Pavia contro la S.p.A. « I.M.M.I. » (Industria meccanica metallurgica italiana) di Copiano (Pavia) che il 1º luglio 1959 ha dichiarato la serrata dello stabilimento per i giorni 1, 2, 3 e 4 luglio, per ritorsione contro le maestranze che hanno scioperato compatte in base alle direttive

dei loro sindacati a seguito della nota vertenza sindacale in corso.

Chiedono inoltre di sapere se l'Ispettorato del lavoro ha informato il Ministero sulle condizioni morali, igieniche e di lavoro esistenti nella succitata fabbrica di Copiano e quali iniziative hanno preso o intendono prendere i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinchè vengano ristabilite, nella fabbrica in questione, condizioni di lavoro normali, siano fatti cessare gli sconci immorali e assicurati tutti i diritti dei lavoratori.

Nella fabbrica di Copiano sono occupati circa 950 lavoratori, due terzi dei quali sono donne, in prevalenza ragazze. Non esistono spogliatoi di nessun genere nè adeguate attrezzature per la pulizia personale dopo il lavoro; non esistono locali per la mensa o comunque di ristoro per cui centinaia di lavoratori, di donne e di ragazze provenienti dai paesi circonvicini sono costretti a consumare i pasti, portati dalle rispettive case, all'aperto con l'immaginabile disagio fisico e morale, e specialmente nei mesi invernali e nei giorni di cattivo tempo; i servizi igienici (gabinetti) sono inadeguati e anche per quelli femminili la sorveglianza è affidata a uomini di fiducia della ditta, con evidente disagio morale delle maestranze femminili e specialmente delle ragazze; i titolari dell'azienda, taluni capi reparto e le guardie interne nei rapporti con le donne e particolarmente con le ragazze usano sovente parole sconce che offendono la morale e la dignità delle lavoratrici e della donna; le multe vengono applicate ai singoli in modo eccessivo sia per la quantità che la gravità pecuniaria di esse — si tratta di multe che talvolta arrivano fino ad alcune migliaia di lire — e non risulta che i proventi di dette multe vengano versati all'I.N.A.M., come stabilito dal contratto sindacale; infine l'incaricato del collocamento a Copiano è un dipendente della S.p.A. I.M.M.I., il che, è evidente, non può non provocare gravi irregolarità nella assunzione di nuovi lavoratori.

Infine gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro ritiene o no necessario provvedere per una severa e obiettiva ispezione nella suddetta fabbrica onde venire in possesso di più precisi dati e di informazioni più dettagliate per meglio giudicare la situazione della fabbrica stessa e prendere tutte le misure necessarie per il ritorno alla normalità. Molte notizie sulla fabbrica sono state illustrate giovedì 2 luglio 1959 da un gruppo di lavoratori e lavoratrici negli uffici della Prefettura di Pavia.

I sindacati F.I.O.M.-C.G.I.L. e F.I.M.-C.I.S.L. hanno provveduto a denunciare la S.p.A. I.M.M.I. alla Magistratura di Pavia per violazione degli articoli 502 e 503 del Codice penale per aver dichiarato la serrata della fabbrica (988).

RISPOSTA. — Informo le SS.LL. onorevoli che il Ministero del lavoro, in relazione a quanto segnalato nella interrogazione, ha disposto le opportune ispezioni presso la Ditta I.M.M.I.-Grecchi di Copiano, sull'esito delle quali si precisa quanto segue:

*a*) per quanto riguarda i pavimenti, lo Ispettorato del lavoro ha provveduto a diffidare la Ditta a riparare quelli risultati accidentati;

*b*) nei confronti delle condizioni igieniche ambientali, poichè gli aerotermi e gli elettroventilatori, non erano in azione al momento della visita dell'Ispettorato, la ditta è stata diffidata a renderli immediatamente funzionanti; la ditta è stata altresì diffidata ad installarne altri nei reparti torneria-lastre e smalteria;

*c*) poichè il locale della mensa come pure gli spogliatoi, all'atto della visita, sono risultati ingombranti di materiale da imballaggio, è stato elevato verbale di contravvenzione al responsabile della ditta per infrazione agli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

*d*) per quanto riguarda i lavori di pulizia e di sorveglianza dei servizi igienici destinati alle donne, la ditta è stata consigliata ad adibirvi personale femminile.

Sono state pure esaminate le lavorazioni riguardanti materiali nocivi, i mezzi perso-

nali di protezione e i servizi sanitari di fabbrica, senza peraltro riscontrare infrazioni alle norme vigenti.

La maestranza è sottoposta alle visite mediche previste dalla legge e l'esito è registrato su apposite schede personali.

Risultano, infine, osservate le disposizioni contenute nella legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli e 26 agosto 1950, n. 860, e relativo regolamento sulla tutela delle lavoratrici madri.

Circa le multe applicate alle maestranze è stato accertato che le stesse sono contenute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro e regolarmente versate, ogni mese, all'I.N.A.M. È stata anche presa visione dei provvedimenti di carattere pecuniario adottati dalla ditta a titolo di risarcimento danni. Comunque, per quanto riguarda l'applicazione delle multe e l'adozione di provvedimenti a titolo di risarcimento faccio osservare alle SS.LL. onorevoli che trattasi di questioni interpretative contrattuali risolvibili dalle Associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto di lavoro ovvero dal magistrato civile.

Faccio inoltre presente alle SS.LL. onorevoli che, al fine di eliminare la situazione di incompatibilità creatasi in Copiano, il signor Cappelletti, dipendente dalla locale ditta I.M.M.I., è stato sollevato dall'incarico di corrispondente.

Per quanto concerne il provvedimento di temporanea chiusura dell'azienda, adottato dalla Società, è noto alle SS.LL. che della questione è stata investita l'Autorità giudiziaria.

*Il Sottosegretario di Stato*
STORCHI

---

ZANONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se il suo Dicastero intende venire incontro alle necessità dei cittadini del comune di Pieve S. Giacomo (Cremona) i quali attendono da anni l'installazione di posti telefonici nelle frazioni di Gazzo e di Ognissanti, frazioni che raggruppano oltre 1.200 abitanti (1230).

RISPOSTA. — Dagli atti di questo Ministero risulta che l'unica richiesta del comune di Pieve S. Giacomo (Cremona) intesa ad ottenere il collegamento telefonico a carico dello Sato delle frazioni di Gazzo ed Ognissanti, è stata fatta con domanda in data 27 ottobre 1959.

Dette frazioni, infatti, non figurano negli elenchi a suo tempo compilai, in base a segnalazione dei Comuni interessati, in applicazione delle leggi 11 dicembre 1952, n. 2529, e 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato.

Comunque, questo Ministero ha già chiesto alla competente Prefettura di fornire, per ciascuna delle frazioni di cui trattasi, i dati relativi alla popolazione, all'altitudine sul livello del mare ed alla distanza dal più vicino posto telefonico pubblico, allo scopo di esaminare la situazione in rapporto alle citate leggi.

Qualora da tale accertamento risulti che entrambe le frazioni in parola, od una di esse, si trovano nelle condizioni volute, sarà esaminato quanto occorre per realizzare lo impianto, con ogni possibile sollecitudine.

*Il Ministro*
SPATARO

---

ZANONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Onde conoscere se i criteri di valutazione dei titoli presentati dagli abilitati all'insegnamento della stenografia, per essere inclusi nella graduatoria degli insegnanti di stenografia per le scuole secondarie conformemente alla ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze 1959-60, sono eguali per tutti i Provveditorati agli studi della Repubblica.

Risulta difatti all'interrogante che mentre il Provveditorato agli studi di Piacenza, applicando esattamente quanto disposto dalla nota *c*), punto *B*) (graduatoria diplomati e laureati) della tabella B della citata ordinanza, ha assegnato 12 punti alla concorrente signorina Bruna Panizzieri di Cremona, il Provveditorato di Cremona ha assegnato solo 4 punti (relativi alla residen-

za) con danno della interessata che a Cremona avrebbe potuto usufruire di 16 punti nella graduatoria (1250).

RISPOSTA. — Dalle notizie in possesso del Ministero risulta che la divergenza tra i Provveditorati agli studi di Cremona e di Piacenza, cui si accenna nella interrogazione sopra riportata, si è verificata in sede di valutazione dei titoli didattici della professoressa Panizzieri Bruna, e precisamente del servizio prestato dall'interessata nei corsi liberi di dattilografia e stenografia autorizzati dal Consorzio provinciale per la istruzione tecnica di Cremona, presso la Scuola tecnica industriale di Soresina e la Scuola di avviamento di Casalbuttano.

Infatti, mentre l'Ufficio scolastico di Cremona non ha, giustamente, valutato il predetto servizio, in quanto prestato in corsi di istruzione professionale autorizzati, ma non organizzati dal Consorzio per l'istruzione tecnica, l'Ufficio scolastico di Piacenza ha erroneamente valutato il servizio medesimo come se fosse stato prestato presso Scuole statali, attribuendo per esso 12 punti.

L'errore è derivato dalla inesatta annotazione dei titoli didattici posseduti, fatta sulla scheda personale della professoressa Panizzieri.

Infatti, sulla scheda risultano annotati due anni di servizio nelle scuole elementari, fatti prima del decennio 1949-1959 compreso nella tabella, ed inoltre, per altri due servizi scolastici di insegnamento della stenografia, relativi agli anni 1957-58 e 1958-1959, sono state indicate, quali scuole dove l'insegnamento fu prestato, la « Scuola tecnica industriale statale di Soresina » e la « Scuola d'avviamento professionale statale di Casalbuttano », mentre invece si trattava, come si è detto, di corsi autorizzati dal Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Il Provveditore agli studi di Piacenza ha, comunque, accertato l'errore e non ha mancato di raccomandare al Presidente della Commissione per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole secondarie che la valutazione dei titoli sia fatta sempre con l'esame contestuale dei documenti relativi.

La professoressa Panizzieri, per l'anno scolastico in corso 1959-60, è, comunque, in servizio quale incaricata di stenografia presso la Scuola di avviamento commerciale di Crema con ore 10 e presso la Scuola di avviamento indusriale di Soresina, con ore 8 (4 ore di stenografia e 4 di dattilografia).

*Il Ministro*
MEDICI

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari